



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1966

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009

Indice

1. DDL S. 1966 - XVII Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1966	5
1.2.2. Testo approvato 1966 (Bozza provvisoria).....	16
1.3. Trattazione in Commissione	18
1.3.1. Sedute	19
1.3.2. Resoconti sommari	20
1.3.2.1. 3 [^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	21
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 80 (pom.) del 01/07/2015	22
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 89 (pom.) del 28/10/2015	29
1.4. Trattazione in consultiva	33
1.4.1. Sedute	34
1.4.2. Resoconti sommari	35
1.4.2.1. 1 [^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)	36
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 114 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/08/2015	37
1.4.2.2. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio)	42
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 466 (pom.) del 20/10/2015	43
1.5. Trattazione in Assemblea	50
1.5.1. Sedute	51
1.5.2. Resoconti stenografici	52
1.5.2.1. Seduta n. 543 (ant.) del 26/11/2015	53

1. DDL S. 1966 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1966
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Kazakhstan contrasto criminalità*

Iter

26 novembre 2015: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.2676](#) approvato

[S.1966](#) **approvato definitivamente. Legge**

Legge n. [216/15](#) del 7 dicembre 2015, GU n. 5 del 8 gennaio 2016.

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Federica Mogherini](#) , Ministro dell'interno [Angelino Alfano](#) (Governo [Renzi-I](#))

Di concerto con

Ministro della giustizia [Andrea Orlando](#) , Ministro dell'economia e finanze [Pietro Carlo Padoan](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Presentazione

Trasmesso in data **15 giugno 2015**; annunciato nella seduta pom. n. 465 del 16 giugno 2015.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , COOPERAZIONE INTERNAZIONALE , KAZAKHSTAN , CRIMINALITA' ORGANIZZATA , MAFIA E CAMORRA , DROGHE E SOSTANZE ALLUCINOGENE , REATI DI TERRORISMO INTERNAZIONALE

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Carlo Pegorier \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 1 luglio 2015) .

Relatore di maggioranza Sen. [Carlo Pegorier \(PD\)](#) nominato nella seduta pom. n. 89 del 28 ottobre 2015 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla **3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)** in sede referente il 23 giugno 2015. Annuncio nella seduta pom. n. 470 del 23 giugno 2015.
Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 12^a (Sanita')

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1966

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1966

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri** (MOGHERINI)
di concerto con il **Ministro dell'interno** (ALFANO)
con il **Ministro della giustizia** (ORLANDO)
e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)

(V. *Stampato Camera n.?* 2676)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 giugno 2015

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 giugno 2015*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 54.544 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 44.986 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro

dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN
DI COOPERAZIONE NEL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, AL
TRAFFICO ILLICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE, DI
PRECURSORI E SOSTANZE CHIMICHE IMPIEGATE PER LA LORO PRODUZIONE,
AL TERRORISMO E AD ALTRE FORME DI CRIMINALITÀ

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, qui di seguito denominate le "Parti",

convinti della importanza della cooperazione internazionale per prevenire efficacemente e contrastare la criminalità organizzata e - in particolare - i reati connessi alle sostanze stupefacenti, all'immigrazione clandestina e al terrorismo;

preoccupati riguardo all'aumento del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, dei precursori e del loro uso illegale nonché riguardo al traffico illegale delle materie prime e delle sostanze chimiche impiegate per la loro produzione;

richiamandosi alla Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, modificata dal Protocollo firmato il 25 marzo 1972; alla Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971; alla Convenzione sul Contrasto al Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope del 20 dicembre 1988; alla Convenzione Internazionale per la Repressione degli Attentati Dinamitardi di matrice terroristica del 12 gennaio 1998; alla Convenzione Internazionale per la Soppressione del Finanziamento al Terrorismo del 10 gennaio 2000; al Trattato di Amicizia e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan, firmato il 5 maggio 1997;

tenuto conto della Convenzione ONU contro la Criminalità Organizzata Transnazionale del 13 dicembre 2000;

confermando la propria determinazione nel contrasto al terrorismo;

determinati ad adottare misure efficaci per combattere la falsificazione e la contraffazione di documenti impiegati per l'immigrazione clandestina,

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti, in ottemperanza al presente Accordo, alla pertinente legislazione nazionale e agli Accordi Internazionali da esse riconosciuti, cooperano al fine di contrastare la criminalità organizzata e le sue diverse forme, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, i precursori e le sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, il terrorismo ed altri reati, inclusa la relativa prevenzione, repressione, investigazione e divulgazione. Il presente Accordo non prevede la reciproca assistenza legale in materia di criminalità ed estradizione.

ARTICOLO 2

La cooperazione tra le Parti include i seguenti tipi di reato:

- traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, precursori e sostanze chimiche come pure gli strumenti e le attrezzature impiegati per la loro produzione, ad es. i reati indicati nell'articolo 3, comma 1 e 2 della Convenzione ONU contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope, stipulata a Vienna il 20 dicembre 1988;
- crimini riferibili ad attività economiche;
- corruzione;
- terrorismo;
- favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;

- traffico di esseri umani;
- fabbricazione e diffusione di titoli, carte di credito, denaro e altri mezzi di pagamento falsificati;
- falsificazione di documenti ufficiali;
- reati contro la proprietà;
- criminalità ambientale;
- traffico illecito di armi da fuoco, di munizioni, di esplosivi, di materiali radioattivi, nucleari e tossici, di beni e di tecnologie di importanza strategica come pure di altri materiali impiegati per la produzione di armi di distruzione di massa;
- traffico illecito di opere d'arte;
- crimini informatici e telematici.

Previo consenso delle Parti, la cooperazione potrà includere qualsiasi altro tipo di reato che le Parti siano reciprocamente interessate a perseguire.

ARTICOLO 3

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo:

Gli organismi competenti delle Parti sono:

Per la parte Italiana:

- Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Per la parte Kazaka:

- Ministero degli Affari Interni della Repubblica del Kazakhstan;
- Comitato per la Sicurezza Nazionale della Repubblica del Kazakhstan;
- Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica del Kazakhstan;
- Agenzia della Repubblica del Kazakhstan per la Prevenzione dei Crimini Economici e della Corruzione (Polizia Tributaria);
- Servizio della Guardia Presidenziale della Repubblica del Kazakhstan;
- Ministero della Difesa della Repubblica del Kazakhstan;
- Comitato di Controllo Doganale del Ministero delle Finanze della Repubblica del Kazakhstan.

2. Gli organismi competenti delle Parti dovranno immediatamente informarsi reciprocamente tramite i canali diplomatici in caso di modifica delle loro denominazioni ufficiali.
3. Le Parti informeranno circa i punti di contatto degli organismi competenti dei rispettivi Stati tramite i canali diplomatici.

ARTICOLO 4

Ai fini del contrasto alla criminalità organizzata, le Parti, in conformità alla legislazione nazionale dei loro Stati, cooperano nel modo seguente:

- 1) scambio di informazioni sistematico, dettagliato ed immediato sulle varie forme di criminalità organizzata e sulla lotta contro di essa, su richiesta o iniziativa di una delle Parti. Scambio di informazioni operative di reciproco interesse anche in relazione ad eventuali contatti tra le associazioni e gruppi di criminalità organizzata nei Paesi di entrambe le Parti;
- 2) scambio di esperti e organizzazione di corsi di formazione comuni su specifiche tecniche investigative e operative;
- 3) scambio di atti legislativi e di strumenti normativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e formative sulla lotta contro la criminalità organizzata, e di informazioni sui mezzi tecnici di sicurezza personale impiegati in operazioni speciali;
- 4) costante scambio reciproco di esperienze e conoscenze tecniche relative alla sicurezza delle reti di comunicazione informatica;

- 5) scambio periodico di esperienze e conoscenze tecniche relative alla sicurezza dei trasporti aerei, marittimi e ferroviari, anche allo scopo di migliorare gli standard di sicurezza adottati negli aeroporti, nei porti marittimi e nelle stazioni ferroviarie per la prevenzione di atti terroristici;
- 6) cooperazione nella conduzione di ispezioni operative.

Gli organismi competenti delle Parti, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e nell'ambito delle proprie competenze, forniranno assistenza reciproca nelle indagini sui crimini, sulla ricerca e sulla detenzione di persone sospettate di aver commesso un reato.

ARTICOLO 5

Ai fini del contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e tossiche, nonché di precursori, gli organi competenti delle Parti – in conformità alla loro legislazione nazionale sulle condizioni di reciprocità – forniscono le necessarie informazioni.

Gli organi competenti delle Parti si scambieranno:

- 1) dati sulle persone sospettate di aver commesso un reato o di aver partecipato a crimini connessi al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e di sostanze chimiche impiegate per la loro produzione e nuovi tipi di esse;
- 2) le informazioni sulle circostanze del reato, in particolare, il momento, il luogo, il metodo ed i mezzi usati per commetterlo al fine di rendere noti e prevenire i reati;
- 3) le informazioni su atti illegali correlati alla dispersione, durante le operazioni di importazione ed esportazione, di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e nuovi tipi di essi, come contemplato nelle Convenzioni Internazionali sul Controllo delle Droghe;
- 4) le esperienze pratiche, le pubblicazioni scientifiche ed analitiche sul traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e nuovi tipi di essi;
- 5) eventuali altre informazioni, la cui diffusione non sia in conflitto con la legislazione nazionale della Parte a cui vengono richieste.

Le Parti si impegnano ad adottare misure comuni per la lotta contro il traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e nuovi tipi di essi, ricorrendo, ove previsto dalla legislazione nazionale delle Parti, alla tecnica delle “consegne controllate” e delle “attività sotto copertura”.

ARTICOLO 6

Ai fini del contrasto del terrorismo, gli organi competenti delle Parti, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, scambieranno informazioni, in particolare su atti terroristici pianificati e compiuti, sui relativi preparativi, sulle forme e sui metodi del loro compimento, sui gruppi terroristici, nonché sulle persone che nel territorio dello Stato dell'altra Parte pianificano, compiono o hanno compiuto reati contro gli interessi dell'altra Parte.

Lo scambio delle informazioni su persone sospettate di appartenere ad organizzazioni estremiste si effettuerà in ciascun caso concreto se ciò si rendesse necessario per il contrasto degli atti terroristici o per la prevenzione dei reati che rappresentano una minaccia sostanziale per la sicurezza nazionale e pubblica.

Tale scambio dovrà avvenire esclusivamente fra le unità di antiterrorismo dei competenti organi delle Parti.

ARTICOLO 7

Ai fini del contrasto dell'immigrazione clandestina, gli organi competenti delle Parti, in conformità con la loro legislazione nazionale, effettueranno uno scambio di informazioni su quanto segue:

- fatti relativi all'attraversamento clandestino dei confini dello Stato da parte di persone provenienti dai territori delle Parti;
- fatti relativi alla scoperta di documenti falsificati utilizzati per attraversare i confini statali delle Parti;
- attività perpetrate da gruppi di criminalità organizzata coinvolti nell'immigrazione clandestina.

ARTICOLO 8

Le Parti rafforzeranno e potenzieranno la cooperazione tra i rispettivi Uffici Centrali Nazionali Interpol.

ARTICOLO 9

Le Parti concordano che i dati personali e sensibili trasmessi nell'ambito del presente Accordo siano utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal medesimo, conformandosi alle disposizioni della legislazione nazionale degli Stati delle Parti e agli Accordi Internazionali da esse riconosciuti.

I dati personali possono essere ritrasmessi, per gli scopi del presente Accordo, a terzi, unicamente previa autorizzazione scritta della Parte che li aveva comunicati, nel rispetto di quanto prescritto nel comma precedente.

ARTICOLO 10

Ciascuna delle Parti può respingere la richiesta di assistenza di cui al presente Accordo, se ritiene che la stessa possa mettere a repentaglio la sovranità o la sicurezza del proprio Paese o altri interessi, o se sia in conflitto con la propria legislazione nazionale.

ARTICOLO 11

Le Parti sostengono separatamente le spese necessarie per l'attuazione del presente Accordo entro i limiti delle proprie risorse finanziarie, come previsto dalle rispettive legislazioni nazionali, ove non altrimenti concordato per ogni specifico caso.

ARTICOLO 12

Ogni controversia fra le Parti in merito all'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo dovrà essere risolta mediante la negoziazione e la consultazione.

ARTICOLO 13

Previo reciproco consenso delle Parti, il testo del presente Accordo può essere modificato o integrato tramite protocolli aggiuntivi che entreranno in vigore in conformità all'Articolo 14 del presente Accordo e costituiranno parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 14

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta delle Parti sull'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.

Il presente Accordo avrà durata illimitata e rimarrà in vigore finché una delle Parti notifichi all'altra, tramite canali diplomatici, la propria intenzione di denunciare l'Accordo. Il presente Accordo cesserà di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica scritta.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 5 Novembre 2009, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, kazaka, inglese e russa, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di discordanza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica del Kazakhstan



**AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
ON COOPERATION IN COMBATING ORGANIZED CRIME,
ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES,
PRECURSORS AND CHEMICALS USED FOR THEIR PRODUCTION, TERRORISM AND
OTHER FORMS OF CRIME**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Kazakhstan, hereinafter referred to as the "Parties",

convinced of the importance of international cooperation in effective preventing and combating organized crime and - in particular - crimes related to drugs, illegal immigration and terrorism;

concerned about the increase of the illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, precursors and their abuse as well as about the illegal trade of raw materials and chemicals used for their production;

recalling the Single Convention on Narcotic Drugs of March 30, 1961 as amended by the Protocol signed on March 25, 1972; the Convention on Psychotropic Substances of February 21, 1971; the Convention On The Fight Against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of December 20, 1988; the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings of January 12, 1998; the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism of January, 10 2000; the Friendship and Cooperation Treaty between the Italian Republic and the Republic of Kazakhstan concluded on May 5, 1997;

proceeding from the UN Convention Against Transnational Organized Crime of December 13, 2000;

confirming their determination to combat terrorism;

determined to adopt effective measures to fight against the forgery and counterfeiting of documents used for illegal immigration;

have agreed as follows:

ARTICLE 1

The Parties in compliance with this Agreement, the relevant national legislation of their States and the International Agreements acknowledged by them cooperate with a view to combating organized crime and its various forms, illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances, precursors and chemicals used for their production, terrorism and other crimes, including their preventing, suppressing, investigating and disclosing. The Agreement does not provide for mutual legal assistance in criminal matters and extradition.

ARTICLE 2

Cooperation between the Parties includes the following types of offences:

- illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, precursors and chemicals as well as the instruments and/or equipment used for their production i.e. the offences indicated in Article 3, items 1 and 2 of the UN Convention on the Fight Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, done in Vienna on December 20, 1988;
- economic activity related crimes;

- corruption crimes;
- terrorism;
- aiding and abetting of illegal immigration;
- trafficking in human beings;
- making and circulating of securities, credit cards, money and other forged means of payment;
- forgery of official documents;
- crimes against property;
- environmental crime;
- illicit traffic in firearms, ammunition, explosives, radioactive, nuclear, and toxic materials, goods and technologies of strategic importance as well as other materials used for weapons of mass destruction production;
- illicit traffic in works of art;
- cyber crime.

Subject to the consent of the Parties, cooperation may include any other type of offence which the Parties are mutually interested to prosecute.

ARTICLE 3

1. For the purpose of implementing this Agreement:

The competent bodies of the Parties' States are the following:

For the Italian side:

- Ministry of Interior – Public Security Department;

For the Kazakh side:

- Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan;
- National Security Committee of the Republic of Kazakhstan;
- General Prosecutor's Office of the Republic of Kazakhstan;
- Agency of the Republic of Kazakhstan on Prevention of Economic and Corruption Crimes (Finance Police);
- President's Guard Service of the Republic of Kazakhstan;
- Defence Ministry of the Republic of Kazakhstan;
- Customs Control Committee of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan.

2. The competent bodies of the Parties' States shall immediately inform each other through diplomatic channels in case of change of their official names.

3. The Parties shall inform on contact points of their States' competent bodies through diplomatic channels.

ARTICLE 4

With the view to combating organized crime the Parties in compliance with the national legislation of their States cooperate in the following forms:

- 1) systematic, detailed and immediate exchange of information on the various forms of organized crime and on the fight against it, on one Party's request or initiative. Exchange of operational information of mutual interest, also in relation to any contacts between organized crime associations and groups in both Parties' countries;
- 2) exchange of experts and organization of joint training courses in specific investigative and operative techniques;

- 3) exchange of legislative acts and regulatory instruments, scientific, professional and educational publications on the fight against organized crime, as well as of information on the technical means of personal security used in special operations;
- 4) constant mutual exchange of experience and technical knowledge concerning the security of computer communication networks;
- 5) periodical exchange of experience and technical knowledge concerning the security of air, sea and rail transport, also with a view to upgrading the security standards adopted at airports, sea ports and railway stations for the prevention of terrorist acts;
- 6) cooperation in conducting operative investigation.

The competent bodies of the Parties' States in compliance with the national legislations of their States and within their scope assist each other in investigations of crimes, searching and detention of persons suspected of committing crimes.

ARTICLE 5

With a view to combating the illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic and toxic substances and precursors, the competent bodies of the Parties' States -- in compliance with their national legislation on the conditions of reciprocity -- supply the necessary information.

The competent bodies of the Parties' States shall exchange:

- data on the persons suspected of committing crimes or participating in crimes related to the illegal traffic in narcotic drugs, psychotropic substances, precursors and chemicals used for their production and new types thereof;
- information on the circumstances of the offence, in particular time, place, method and means used to commit it, in order to disclose and prevent crimes;
- information on unlawful acts related to the leakage of narcotic drugs, psychotropic substances, precursors and new types thereof during import and export operations as envisaged by the International Conventions on Drugs Control;
- practical experience, scientific and analytical publications on the illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances, precursors and new kinds thereof;
- any other information, the supply of which does not contradict the national legislation of the requested Party's State.

The Parties undertake to adopt joint measures on combat the illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances, precursors and new kinds thereof by resorting - where envisaged in the relevant national legislation of the Parties' States - to the technique of "controlled deliveries" and to "undercover activities".

ARTICLE 6

With a view to combating terrorism, the competent bodies of the Parties' States - in compliance with their national legislation – shall exchange information, in particular on planned and perpetrated terrorist acts, on the relevant preparations, forms and methods of their perpetration, terrorist groups and on the persons who - in the territory of the State of the other Party - plan, perpetrate or have committed crimes against the interests of the other Party's State.

The exchange of information on persons suspected of belonging to extremist organizations take place in each specific case, if it is necessary to counter terrorist acts or to prevent offences representing a substantial threat to national and public security.

Such exchange takes place only between antiterrorist units of the competent bodies of the Parties' States.

ARTICLE 7

For the purpose of combating illegal immigration, the competent bodies of the Parties' States - ~~un~~compliance with their national legislation - shall exchange information on:

- facts concerning the illegal crossing of State borders by persons coming from the territories of the Parties' States;
- facts concerning detection of forged documents used to cross the State borders of the Parties' States;
- activities carried out by organized crime groups involved in illegal immigration.

ARTICLE 8

The Parties shall strengthen and enhance cooperation between their Interpol National Central Bureaus.

ARTICLE 9

The Parties agree that personal and sensitive data transmitted in the framework of this Agreement shall be used only for the purposes envisaged in it, in compliance with the provisions of national legislation of the Parties' States and international agreements to which they are bound.

Personal data can be re-transmitted for the purposes envisaged in this Agreement to the third parties only upon written authorization of the communicating Party, in compliance with the provisions of the preceding paragraph.

ARTICLE 10

The Party may reject the request of assistance envisaged by this Agreement in case it may cause damage to the sovereignty or the security or other interests of its State or if it contradicts national legislation of this Party's State.

ARTICLE 11

The Parties bear independently the expenses necessary for the implementation and implementation of the Agreement within the limits of their financial resources as provided for by the national legislation of the Parties' States if not agreed otherwise in each specific case.

ARTICLE 12

Any disputes between the Parties concerning the interpretation of this Agreement's provisions are to be settled by the way of negotiations and consultations.

ARTICLE 13

Subject to the mutual consent of the Parties, the text of this Agreement may be amended or supplemented by means of separate protocols which are to enter into force in compliance with the Article 14 of the Agreement and are to be its integral parts.

ARTICLE 14

1.2.2. Testo approvato 1966 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1966

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, " il 26 novembre 2015, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 54.544 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 44.986 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di

parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1966
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Kazakhstan contrasto criminalità*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 80 \(pom.\)](#)

1 luglio 2015

[N. 89 \(pom.\)](#)

28 ottobre 2015

Esito: **concluso**

l'esame

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 80 (pom.) del 01/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2015
80^a Seduta

Presidenza del Presidente
[CASINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1962\) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014](#), approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il relatore [PEGORER](#) (PD) ricorda che la 3a Commissione è chiamata a formulare, per i profili di competenza, una relazione alla Commissione politiche dell'Unione europea sul disegno di legge recante l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nota come Legge europea 2014.

Ricorda che la legge sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (legge n. 234 del 2012) ha introdotto, in sostituzione della legge comunitaria annuale, l'obbligo di adozione di due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, che reca le disposizioni di delega necessarie al recepimento delle direttive comunitarie e delle decisioni quadro, e la legge europea, che contiene invece le disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, quelle necessarie per dare attuazione agli atti dell'Unione europea ed ai trattati internazionali conclusi dall'UE

e quelle emanate nell'ambito del potere sostitutivo.

Il disegno di legge europea per il 2014 si compone, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, di 30 articoli, l'ultimo dei quali pone la clausola di invarianza finanziaria.

In esso sono state inserite le disposizioni atte a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione (11 casi) e di infrazione (14 casi). Prosegue dunque lo sforzo di riduzione del numero di procedure di infrazione aperte da Bruxelles. Ad oggi, il numero delle procedure a carico del nostro Paese ammonta a 98 casi, di cui 75 per violazione del diritto dell'Unione e 23 per mancato recepimento di direttive.

Per quanto attiene agli ambiti di interesse della Commissione affari esteri, si sottolinea in primo luogo il rilievo dell'articolo 10, che prevede che lo straniero (cittadino di uno Stato extra-UE), in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell'UE, che si trattenga nel territorio nazionale oltre i tre mesi consentiti dalla legge, se non ottempera immediatamente all'ordine di ritornare nello Stato membro, venga forzatamente rimpatriato nello Stato di origine o provenienza e non nello Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno (come attualmente prevede la legge). Il rimpatrio forzato dello straniero verso lo Stato membro è possibile solo in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi prima del 13 gennaio 2009, data di entrata in vigore della direttiva 2008/115/CE (cosiddetta "direttiva rimpatri").

Da segnalare anche l'articolo 18, sui periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base a rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell'Unione europea o in Svizzera, presso organizzazioni internazionali. La norma introduce la possibilità del computo dei periodi assicurativi riconosciuti nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, qualora il medesimo computo sia necessario ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità o in favore dei superstiti e con esclusione di effetti sulla misura del trattamento pensionistico. L'articolo 27, infine, reca invece disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo europeo di protezione civile (EERC), autorizzando il Capo del Dipartimento della protezione civile ad attivarsi e a coordinare le risorse disponibili a seguito della richiesta di assistenza da parte del Centro di coordinamento europeo.

Il senatore [TREMONTI](#) (*GAL (GS, Mpa, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) rileva criticamente il rapporto direttamente proporzionale tra l'aumento dell'intervento normativo dell'Unione europea, spesso su questioni di estremo dettaglio, e il peggiorare della crisi del processo di integrazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il presidente [CASINI](#) pone quindi in votazione lo schema di relazione favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1926\) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011](#)
(Esame e rinvio)

Il relatore [AMORUSO](#) (*FI-PdL XVII*) illustra il disegno di legge in titolo.

L'Accordo, composto da un preambolo e da 11 articoli, è finalizzato ad incrementare la cooperazione

bilaterale tra le Forze armate, consolidando le rispettive capacità difensive e migliorando la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Esso è volto anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi e ad esercitare un'azione stabilizzatrice di una regione di particolare valore strategico e politico, in considerazione degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'area balcanica. Già nel 2003 era stato sottoscritto un Accordo di settore tra l'allora realtà statuale di "Serbia e Montenegro" e l'Italia, ma a seguito della dichiarazione di indipendenza del Montenegro nel 2006, le Parti hanno convenuto di sottoscrivere una nuova intesa bilaterale per disciplinare, in modo esclusivo, la cooperazione bilaterale in campo militare.

I contenuti dell'Accordo sono omogenei ad altre intese della medesima materia.

L'articolo 1 stabilisce l'obiettivo di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, sulla base del principio di reciprocità. L'articolo 2 illustra le modalità di gestione della cooperazione tra i due Ministeri della difesa, i cui rappresentanti si riuniranno con cadenza annuale e alternativamente a Roma e a Podgorica. Gli articoli 3 e 4 individuano i settori e le modalità della cooperazione, tra cui sicurezza e politica di difesa ed esperienze acquisite in operazioni umanitarie e di *peace-keeping*. Il successivo articolo 5 approfondisce le questioni legate all'industria della difesa ed allo scambio di armamenti e materiali. L'articolo 6 regola gli aspetti finanziari, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza per l'esecuzione dell'intesa, ad eccezione di quelle relative al trasporto locale, ai trattamenti sanitari d'emergenza, al vitto e all'alloggio se disponibili presso le installazioni militari del Paese ospitante, a beneficio del personale inviato dall'altra Parte.

L'articolo 7 disciplina la materia del risarcimento di eventuali danni provocati dal personale in occasione dell'esecuzione di attività di servizio, mentre l'articolo 8 tratta delle questioni afferenti la giurisdizione. L'articolo 9 regolamenta il trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, mentre l'articolo 10 stabilisce che le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione di questo Accordo, siano risolte tramite negoziati bilaterali tra le Parti.

Da ultimo, l'articolo 11, nel definire la data di entrata in vigore dell'Accordo, stabilisce in cinque anni, rinnovabili per un uguale periodo, la sua durata, disciplinandone le modalità di denuncia e cessazione.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3), alla clausola di invarianza di finanziaria (articolo 4) ed all'entrata in vigore (articolo 5).

Gli oneri economici sono quantificati in 671 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2015, per spese di missione. Ad esclusione di tali spese dall'accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1927) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013

(Esame e rinvio)

Il relatore [AMORUSO](#) (*FI-PdL XVII*) illustra il disegno di legge in titolo che è di contenuto analogo al precedente Accordo fra Italia e Montenegro, alla cui relazione pertanto rinvia.

Anche il *Memorandum* in esame, infatti, è finalizzato ad incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, ad esercitare un'azione stabilizzatrice per l'intera Regione balcanica.

La Bosnia-Erzegovina è un Paese membro dell'*Euro-Atlantic Partnership Council*, sottoscrittore sin dal maggio 1994, in quanto Stato *partner* dell'Organizzazione del Nord-Atlantico, dell'Accordo tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al «Partenariato per la Pace» concernente lo *status* delle loro forze.

Anche il disegno di legge in esame si compone di 5 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3), alla clausola di invarianza di finanziaria (articolo 4) ed all'entrata in vigore (articolo 5).

Per il provvedimento in esame gli oneri economici sono quantificati in 986 euro annui, per spese di missione, ad anni alterni a decorrere dal 2015. Ad esclusione di tali spese dall'accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

[\(1945\) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013](#)

(Esame e rinvio)

Il relatore [AMORUSO](#) (*FI-PdL XVII*) illustra il disegno di legge in titolo.

Si tratta di un accordo di grande rilevanza anche per le prospettive future dello Stato somalo, impegnato da anni nel consolidamento della realtà statuale e nella lotta contro gruppi armati e destabilizzanti dell'autorità centrale, a partire dalle pericolose milizie islamiste. Al contempo esso potrà risultare utile alle attività di contrasto alla pirateria marittima che infesta, sia pure con intensità decrescente, le acque dell'Oceano indiano e del Golfo di Aden.

L'Accordo, composto da un preambolo e da 9 articoli, è finalizzato ad incrementare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate.

Il contenuto dell'Accordo è molto simile a quello dei due accordi appena esaminati.

Anche in questo caso l'Accordo intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base del principio di reciprocità e degli impegni internazionali sottoscritti dai due Paesi. L'articolo II prevede che la cooperazione si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti e ne illustra le modalità di gestione da parte dei due Ministeri della difesa tra i settori e le modalità della cooperazione, sono individuati sicurezza e politica di difesa, ricerca e sviluppo, operazioni di supporto alla pace e operazioni umanitarie, formazione e addestramento e servizi sanitari.

E' poi prevista la cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, con l'obiettivo di razionalizzare controlli e procedure e di garantire la protezione della proprietà intellettuale. Lo *status* del personale italiano impegnato in attività in Somalia viene disciplinato, sul piano fiscale e giurisdizionale.

Gli oneri economici sono quantificati in 5.109 euro ad anni alterni, a decorrere dal 2015. L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1964) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La relatrice **FATTORINI** (PD) illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante l'adesione dell'Italia alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia, strumento normativo entrato in vigore nel dicembre 1975 ed a cui finora hanno aderito 63 Paesi, tra i quali 20 Stati membri dell'Unione europea, inclusi Regno Unito, Francia e Germania.

L'apolidia, ovvero la condizione di un individuo privo di nazionalità e che nessuno Stato considera come suo proprio cittadino, è un fenomeno spesso sottovalutato, ma che priva ancora oggi molte persone di diritti elementari fondamentali. Nonostante il diritto della persona umana alla nazionalità sia riconosciuto come fondamentale ai sensi dell'articolo 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e all'articolo 4 della Convenzione europea sulla nazionalità del 1997, si stima che in Europa vi siano circa 600.000 casi di apolidia, mentre in Italia sarebbero almeno 15.000 le persone apolidi o a rischio apolidia, per la maggior parte giovani, nati e cresciuti in Italia, spesso appartenenti alle comunità *Rom e Sinti*, provenienti dalla ex Jugoslavia.

La Convenzione prevede che gli Stati garantiscano l'acquisizione della cittadinanza in modo automatico al momento della nascita, attraverso previsione di legge o tramite istanza dell'interessato. L'ordinamento italiano, riconoscendo *ex lege* la cittadinanza ai bambini nati nel proprio territorio e che sarebbero altrimenti apolidi (ai sensi della legge n. 91 del 1992), è già in linea con quanto previsto dalla Convenzione, che pertanto non necessita di disposizioni di adeguamento.

La ratifica del provvedimento in esame consentirebbe però di introdurre nell'ordinamento italiano un ulteriore obbligo giuridico di rilevanza internazionale, rafforzando garanzie in materia e dando seguito ad impegni assunti a livello internazionale, da ultimo nel corso della riunione di alto livello sullo Stato di diritto svoltasi a New York nel settembre 2012.

Più in dettaglio, gli articoli da 1 al 4 della Convenzione introducono misure per evitare l'apolidia dei minori, in particolare attraverso l'attribuzione *jure soli* della cittadinanza ai nati da genitori apolidi o cittadini di Stati che non applicano lo *jus sanguinis*, e attraverso l'attribuzione *jure sanguinis* della cittadinanza ai nati all'estero.

Gli articoli 5, 6 e 7 fissano una serie di misure per evitare l'apolidia dovuta a perdita o a rinuncia della propria nazionalità, condizionando la perdita della cittadinanza al possesso di un'altra cittadinanza.

Gli articoli 8 e 9 dettano norme per evitare l'apolidia dovuta alla privazione della nazionalità mentre l'articolo 10 introduce alcune disposizioni volte ad evitare l'apolidia nel contesto della successione degli Stati, prevedendo l'obbligo di regolare la cittadinanza delle persone coinvolte in trasferimenti di territorio da uno Stato a un altro.

L'articolo 13 dispone che non venga pregiudicata l'applicazione di disposizioni nazionali più favorevoli in materia, mentre i successivi articoli 14, 15, 16 e 17 dettano norme in materia di

controversie interpretative, di applicazione delle disposizioni ai territori statuali e di possibili riserve espresse.

Gli articoli da 18 a 21 disciplinano, fra l'altro, l'entrata in vigore, la modalità di denuncia ed i compiti del Segretario generale delle Nazioni Unite nella notifica degli atti connessi alla Convenzione.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla clausola di invarianza di finanziaria (articolo 3) ed all'entrata in vigore (articolo 4).

L'Accordo risulta in linea con quanto già previsto dalle Convenzioni del Consiglio d'Europa sulla nazionalità del 1997 e sulla prevenzione dei casi di apolidia in relazione alla successione degli Stati del 2006.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1966) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009,
approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore **PEGORER (PD)** illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Italia ed il Kazakhstan per il contrasto alla criminalità, al terrorismo, e al traffico illecito di sostanze stupefacenti e illecite.

Si ricorda che il Kazakhstan, ex Repubblica sovietica di quasi 17 milioni di abitanti, occupa una posizione geopolitica strategica, crocevia fra la Russia e il mondo islamico asiatico e Mediorientale, spesso criticato per pratiche e normative non sempre conformi agli *standard* auspicati dalla comunità internazionale, soprattutto in materia di rispetto dei diritti umani.

L'Accordo, composto di 14 articoli, definisce le diverse figure di reato cui si applica: il terrorismo, il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, i crimini riferibili ad attività economiche, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il traffico di esseri umani, i reati contro la proprietà, il traffico di armi e di sostanze nucleari e radioattive, il traffico illecito di opere d'arte, i reati ambientali e quelli informatici.

L'articolo 3 individua l'organo competente all'attuazione del trattato, che per l'Italia è il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

I successivi articoli 4, 5, 6 e 7 elencano le modalità di cooperazione fra le Parti, annoverando, fra le altre, lo scambio sistematico di informazioni, di esperti, di atti normativi, di esperienze e tecnologie di lavoro, il costante e reciproco aggiornamento sulle minacce attuali, l'adozione di misure comuni, nonché lo scambio, esclusivamente fra le unità di antiterrorismo dei competenti organi, delle informazioni su persone sospette di appartenere ad organizzazioni estremistiche.

Ulteriori disposizioni pattizie, previste dagli articoli 8-14, disciplinano l'intensificazione della collaborazione tra gli uffici centrali nazionali dell'Interpol, le modalità di utilizzo e tutela dei dati personali, la possibilità di respingimento delle richieste di assistenza, la risoluzione per via diplomatica delle eventuali controversie interpretative e la possibilità di modificarlo con protocolli aggiuntivi.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Gli oneri economici sono quantificati complessivamente in 99.530 euro annui a decorrere dal 2015, di cui 54.544 euro attribuibili a spese di missione e 44.986 euro ad altre spese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1962

La Commissione affari esteri, emigrazione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

manifestato apprezzamento per la possibilità di definire, con il provvedimento in esame, parte del pre-contenzioso e contenzioso comunitario che ancora residua, e ciò al fine di ridurre il numero di infrazioni a carico del nostro Paese;

preso atto che l'articolo 10, nell'ambito delle disposizioni in materia di giustizia e sicurezza, reca norme in materia di immigrazione, prevedendo in particolare che lo straniero, cittadino di uno Stato extra-Unione europea, in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell'Unione europea che si trattenga nel territorio nazionale oltre i tre mesi consentiti dalla legge, se non ottempera immediatamente all'ordine di ritornare nello Stato membro, venga rimpatriato forzatamente nello Stato di origine o provenienza;

considerato altresì il contenuto normativo dell'articolo 18 che, nell'ambito delle disposizioni in materia previdenziale, stabilisce misure in materia di cumulo dei periodi di assicurazione in base a rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera maturati presso organizzazioni internazionali;

apprezzato il contenuto dell'articolo 27 che reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile (EERC);

preso atto infine del contenuto relativo all'articolo 28, volto alla costituzione di un fondo finalizzato a consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

1.3.2.1.2. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 89 (pom.) del 28/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2015
89^a Seduta

Presidenza del Presidente
[CASINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(1966\) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009](#), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1^o luglio.

Il presidente [CASINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Pegorer a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

DDL>

(1972) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 luglio.

Il presidente [CASINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Amoruso a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2031) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 agosto.

Il presidente [CASINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Tronti a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2057) Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° ottobre.

Il presidente [CASINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#) dichiara chiusa la discussione generale. Verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Compagna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2072) Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006

(Esame e rinvio)

Il relatore [COMPAGNA](#) (AP (NCD-UDC)) sottolinea che l'intento dei documenti in esame è di costituire un quadro di riferimento per una politica nazionale che promuova il dialogo sociale, la definizione di funzioni e responsabilità dei vari attori e l'approfondimento della conoscenza delle questioni della sicurezza sul lavoro.

Nello specifico, la Convenzione n. 155 del 1981, definisce i principi di una politica nazionale incentrata sulla prevenzione e soggetta a cicli di formulazione, attuazione e revisione al fine di migliorare continuamente il sistema di salute e sicurezza sul lavoro. Il documento chiede altresì agli Stati di adottare un quadro coerente di leggi, regolamenti e prassi, anche con riferimento ai macchinari e alle attrezzature e sostanze per uso professionale e di coinvolgere le organizzazioni rappresentative nella definizione delle politiche in materia. La Convenzione definisce altresì gli obblighi delle imprese nei luoghi di lavoro con riferimento ai macchinari, alle attrezzature e ai processi di lavoro ma anche alla collaborazione fra i rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro nell'ambito della sicurezza e dell'igiene.

Il Protocollo relativo alla Convenzione n. 155, risalente al 2002, è finalizzato a migliorare i metodi di registrazione e raccolta e di analisi statistica dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, in vista di una loro armonizzazione a livello mondiale.

La Convenzione n. 187 del 2006 fornisce indicazioni su come sviluppare una coerente politica nazionale in materia di prevenzione e su come avviare un circolo virtuoso di miglioramenti basato sulla revisione periodica delle politiche e delle misure adottate. La Convenzione esplicita i contorni della politica nazionale atta a promuovere un ambiente di lavoro sicuro e salubre, prevedendo un organismo responsabile, meccanismi ispettivi e servizi di informazione e consulenza. Gli Stati hanno

poi l'obbligo di elaborare, valutare e riesaminare periodicamente il Programma nazionale di sicurezza e salute sul lavoro, per promuovere lo sviluppo di una cultura nazionale di prevenzione e per contribuire alla protezione dei lavoratori.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge si evidenzia come la legislazione italiana risulti essere già conforme a tutte le disposizioni contenute negli Strumenti internazionali appena descritti, non necessitando dunque di alcun adeguamento normativo. La ratifica, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risponde dunque unicamente all'esigenza di conformarsi a specifici obblighi di matrice internazionale, in questo caso derivanti dall'essere il nostro Paese parte dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1966
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Kazakhstan contrasto criminalità*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 114 \(pom.\)](#)

4 agosto 2015

Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alla Commissione
**3^a (Affari esteri,
emigrazione)**

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 466 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2015

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alla Commissione
**3^a (Affari esteri,
emigrazione)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^aCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 114 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/08/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a) Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 AGOSTO 2015
114^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

[\(1964\) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961](#), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(1965\) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della](#)

Sanità - Ufficio regionale per l'Europa - concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1966) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2008) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014
(2009) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri non ostativi)

Il relatore **COCIANCICH** (PD), dopo aver illustrato i provvedimenti in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo su entrambi i disegni di legge.

La Sottocommissione conviene.

(361) RANUCCI e Francesca PUGLISI. - *Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali*

(Parere alla 7a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1349) MARCUCCI ed altri. - *Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti*

(Parere alla 7a Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 1.100 (testo 2) riferito al nuovo testo e propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (n. 176)

(Osservazioni alla 11a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, segnalando l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle Regioni in riferimento agli obblighi di comunicazioni telematiche, previsti dall'articolo 16, e al sistema delle banche dati in materia di politiche di lavoro, di cui all'articolo 17.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ([n. 177](#))

(Osservazioni alla 11a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nell'illustrare lo schema di decreto legislativo in titolo, osserva, in primo luogo, che, nella definizione del regime di accreditamento degli enti di formazione, oggetto di diverse disposizioni dello schema, occorre tenere conto delle competenze riconosciute alle Regioni in materia di formazione professionale, prevedendo pertanto un coinvolgimento quanto più adeguato delle stesse, con particolare riferimento all'articolo 3, comma 3, all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12.

Reputa, inoltre, opportuno prevedere una congrua rappresentanza delle Regioni in seno al Comitato previsto dall'articolo 14, comma 4, istituito al fine di garantire la interconnessione sistematica delle banche dati in materia di lavoro. A suo avviso, all'articolo 18, comma 2, appare opportuno definire il riferimento ai meccanismi di "quasi mercato", delineandone in modo più preciso gli elementi costitutivi e il significato normativo. Infine, rileva la necessità di prevedere espressamente una clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sulle materie oggetto dello schema in titolo.

Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostative con i rilievi nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ([n. 179](#))

(Osservazioni alla 11a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, segnalando l'opportunità di una parificazione funzionale fra i centri per l'impiego, ai quali gli articoli 15, 25 e 31 conferiscono compiti specifici, e analoghe strutture istituite dalle Regioni, in ragione della competenza legislativa concorrente in materia di politiche attive del lavoro.

La Sottocommissione conviene.

(344-359-1009-1073-B) Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con

disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore De Poli; Ranucci; Venera Padua ed altri; Magda Angela Zanoni e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo. Propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5^aCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 466 (pom.) del 20/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2015
466^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1728-A) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostantivo sul testo. Parere in parte non ostantivo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, preso atto dell'accoglimento delle condizioni poste dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, ritiene presentino maggiori oneri le proposte 5.2, 16.200 (già 16.100/1), sulle quali era già stato reso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla Commissione di merito. Presentano altresì maggiori oneri gli emendamenti 4.201, 10.200, 10.201, 10.252, 10.253, 10.202, 16.0.200 e 18.200. Occorre poi valutare l'emendamento 3.203 in relazione alla sussistenza delle risorse per l'anno 2016, gli emendamenti 8.201 e 8.201 (testo 2) quanto alla compatibilità con l'invarianza finanziaria, nonché la proposta 15.0.2 in relazione all'assenza di una clausola di invarianza finanziaria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO conviene con la relatrice sulla opportunità di ribadire il giudizio già espresso a proposito degli emendamenti 5.2 e 16.200. Convieni inoltre sull'onerosità delle proposte 4.201 e seguenti. Quanto alla proposta 3.203 non ritiene sufficientemente chiaro se vi siano le disponibilità finanziarie da essa impegnate.

Il presidente [SANGALLI](#) propone quindi di esprimere un parere di contrarietà anche sulla proposta 3.203 per motivi prudenziali.

Il rappresentante del GOVERNO considera non influenti dal punto di vista finanziario gli emendamenti 8.201 e 8.201 (testo 2).

Si associano al giudizio da ultimo espresso i senatori [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e [URAS](#) (*Misto-SEL*).

Il vice ministro MORANDO ritiene opportuna la proposta della relatrice di inserire una clausola di invarianza finanziaria all'emendamento 15.0.2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone l'espressione di un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.2, 16.200 (già 16.100/1), 4.201, 10.200, 10.201, 10.252, 10.253, 10.202, 16.0.200, 18.200 e 3.203. Il parere non ostativo sull'emendamento 15.0.2 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

[\(951\) Isabella DE MONTE. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia](#)

[\(1082\) Raffaella BELLOT ed altri. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia](#)

(Parere alla 1^a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 novembre 2014.

Il vice ministro MORANDO comunica che sono stati svolti articolati approfondimenti su tutte le conseguenze finanziarie del passaggio del comune di Sappada alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. La Ragioneria generale dello Stato ha quantificato in 705.000 euro la cifra da inserire come copertura al provvedimento. Deposita quindi una relazione tecnica verificata negativamente, in attesa della necessaria copertura.

Il PRESIDENTE prende atto dell'analisi compiuta dagli uffici del Governo e sottolinea che la Commissione competente nel merito dovrà provvedere a redigere un emendamento correttivo dei profili finanziari.

Il seguito dell'esame è dunque rinvia.

(2070) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota di chiarimenti sui profili sollevati dal relatore sul testo.

Il relatore **SANTINI (PD)** assicura che esaminerà la documentazione pervenuta ai fini di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinvia.

(1581) Patrizia BISINELLA. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

(Parere alla 4a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il relatore **FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)** illustra gli ulteriori emendamenti 2.1 e 4.1, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Osserva, tuttavia, che le proposte andrebbero più correttamente riferite all'emendamento 1.1, al cui accoglimento la Commissione ha condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere non ostativo sul testo del disegno di legge in esame.

Il vice ministro MORANDO conviene con il relatore sia riguardo al giudizio sugli emendamenti che sull'osservazione formulata.

Il RELATORE propone dunque di esprimere un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.1 e 4.1, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con l'osservazione che le proposte andrebbero più correttamente riferite all'emendamento 1.1, al cui accoglimento la Commissione ha condizionato, ai

sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere non ostantivo sul testo del disegno di legge in esame."

La Commissione approva la proposta di parere.

(1676-A) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [GUALDANI](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere di semplice contrarietà sull'articolo 22, limitatamente alle parole «o dal recupero degli scarti e dei materiali rinvenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi» ovunque ricorrono; sul medesimo articolo 22, relativamente alla sostituzione, al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 1, lettera *a*), delle precedenti parole: «dalla raccolta differenziata dei rifiuti», con le attuali: «dai rifiuti»; sull'articolo 22, comma 2, lettera *a*), relativamente alla sostituzione delle precedenti parole «attività imprenditoriali», ovunque ricorrevano, con le attuali: «di produzione e» e delle parole: «dalla raccolta differenziata dei rifiuti» con le parole: «dai rifiuti»; sull'articolo 22, capoverso «Art. 206-ter», comma 2, lettera *b*), limitatamente alle parole «ovvero realizzati con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita, così come definiti dalla norma UNI 10667:2013, dal *post* consumo o dal recupero degli scarti di produzione»; sull'articolo 22, capoverso «Art. 206-ter», comma 3; sull'articolo 28, comma 5; sull'articolo 32, comma 1, lettera *b*); sull'articolo 36; sull'articolo 37, comma 1; sull'articolo 38; sull'articolo 53; sull'articolo 58, comma 4. Risulta necessario altresì ribadire che il parere non ostantivo sull'articolo 51, comma 2, capoverso «Art. 63», comma 5, terzo periodo, e comma 9, secondo periodo, è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione espressa che siano esclusi, per la partecipazione alle conferenze ivi previste, emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. Fa presente che occorre valutare la necessità di acquisire una relazione tecnica sull'articolo 51, comma 3, derivante dall'approvazione di emendamento sul cui primo testo la commissione aveva espresso un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione per assenza di relazione tecnica. Non vi sono osservazioni sulle restanti parti del testo.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con il relatore circa la necessità di ribadire i parere di semplice contrarietà sulle corrispondenti parti del testo ora all'attenzione dell'Assemblea. Conviene altresì sull'onerosità dell'articolo 51, comma 3. Si riserva, invece, di fornire il giudizio del Governo sulle restanti parti del testo.

Il seguito dell'esame è dunque rinvia.

(1827) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della

Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **GUALDANI** (*AP (NCD-UDC)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 2, che occorre esplicitare che le risorse necessarie all'attivazione della clausola di salvaguardia siano relative a spese rimodulabili. Occorre altresì acquisire conferma che la previsione del numero di trasferimenti annui sia contenibile nel numero di 200 unità, considerato che i marocchini ristretti in Italia alla data del 31 marzo 2014 sono 3.777 in base a quanto riportato nella relazione tecnica. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conviene circa l'opportunità che la clausola di salvaguardia coinvolga spese di carattere rimodulabile. Quanto al chiarimento circa il numero di detenuti trasferibili in ragione d'anno, precisa che la quantificazione di 200 soggetti interessati non ha carattere di tetto di spesa, ma rappresenta invece una stima basata sulle dinamiche registrate negli ultimi anni. Conclude, pertanto, che, ove si ponesse il caso di un sensibile incremento del perimetro di applicazione della norma, sarà necessario provvedere tramite un apposito stanziamento.

Il RELATORE conclude riservandosi la formulazione di una proposta di parere che tenga conto delle precisazioni fatte dal Governo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1966) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice **ZANONI** (*PD*), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, anche alla luce delle modifiche apportate all'articolo 3 presso l'altro ramo del Parlamento e volte a precisare la distinzione tra le spese a tetto e quelle stimate, nonché a completare la clausola di salvaguardia, non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO concorda con la relatrice circa l'assenza di criticità finanziarie.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1972) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

La senatrice **CHIAVAROLI** (*AP (NCD-UDC)*), in sostituzione del relatore Sposetti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge è munito di relazione tecnica, con la quale si assicura che l'accordo comporta impegni solamente a carico del bilancio dell'Unione, ad eccezione dell'articolo 41, comma 2, lettera *d*), in materia di equiparazione di navi vietnamite al naviglio nazionale ai fini delle tasse di ancoraggio. Posto, tuttavia, il coinvolgimento anche degli Stati membri in qualità di parti contraenti nell'ambito delle rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 61 dell'Accordo, occorre conferma dal Governo che i numerosi riferimenti a forme di cooperazione, assistenza, fornitura di beni e scambio di esperienze hanno un carattere meramente programmatico per ciò che attiene alle sfere di competenza degli Stati nazionali e che, pertanto, qualsiasi impegno con conseguenze di carattere finanziario necessita di ulteriori provvedimenti normativi, con relativo stanziamento di risorse. Analogamente occorre conferma che gli articoli 53, in tema di messa a disposizione di risorse finanziarie, e 58, in materia di agevolazioni ai funzionari impiegati nella cooperazione, abbiano eguale carattere programmatico nonostante la formulazione più prescrittiva. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conferma il carattere programmatico delle diverse disposizioni dell'Accordo e sottolinea che eventuali azioni concrete coinvolgenti il nostro Paese necessiteranno comunque di un apposito provvedimento legislativo e di una specifica copertura finanziaria.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) chiede che il Governo confermi che, ad oggi, l'Accordo non comporta oneri e che pertanto non necessita di copertura finanziaria ulteriore.

Il rappresentante del GOVERNO conferma che, a parte i riflessi sulle tasse di attracco accennati dalla relatrice, non vi sono oneri immediatamente scaturanti dall'Accordo.

Il senatore **URAS** (*Misto-SEL*), rilevando come vengano sottoscritti numerosi accordi internazionali, i quali comportano ampi vincoli per il nostro Paese, chiede che il Governo fornisca ai Parlamentari una relazione circa le principali linee di azione e gli obblighi più rilevanti assunti nel settore dei trattati bilaterali.

Il vice ministro MORANDO ritiene che il competente Ministero degli affari esteri possa essere invitato a fornire elementi di sintesi sull'attività negoziale di maggior rilievo dell'ultimo periodo.

La RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che gli impegni assunti con l'Accordo quadro non comportino impegno finanziario immediato e che, qualora si intenda attuare una o più disposizioni tramite programmi che coinvolgano anche lo Stato italiano si provvederà con apposita norma legislativa ai necessari stanziamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2057) Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **LAI** (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, anche alla luce delle precisazioni rese dal Governo in sede di esame presso l'altro ramo del Parlamento in punto di spese di viaggio per il personale interessato dalle operazioni congiunte, non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro **MORANDO** concorda circa l'assenza di profili problematici dal punto di vista della finanza pubblica.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1966
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Kazakhstan contrasto criminalità*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta Attività (esito)

[N. 543 \(ant.\)](#)
26 novembre 2015

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.
Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 4.*

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 185, contrari 2, astenuti 10, votanti 197, presenti 198.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 543 (ant.) del 26/11/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

543a SEDUTA PUBBLICA RESOCOMTO STENOGRAPFICO GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2015 (Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati, Movimento Base Italia): GAL (GS, PPI, FV, M, MBI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCOMTO STENOGRAPFICO

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

BERGER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,38*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 25 novembre è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze

«Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio» (2145).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1945) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013 (Relazione orale) (ore 9,39)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1945.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore facente funzioni ha svolto la relazione orale, ha avuto luogo la discussione generale e si è passati all'esame degli articoli.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, durante la verifica del numero legale chiesta sulla votazione del processo verbale ho visto sul tabellone elettronico che il numero dei senatori presenti era veramente basso.

Le chiedo pertanto di conoscere il numero dei senatori in congedo oggi e anche il *quorum* necessario ai fini del numero legale, in modo che tutti possiamo renderci conto.

PRESIDENTE. I senatori in missione sono 59 e il *quorum* ai fini del numero legale è di 135. Dico questo ai fini dell'informazione che mi ha chiesto, senatore Santangelo.

In attesa del rappresentante del Governo e del decorso del termine dal preavviso, sospendo la seduta fino alle ore 10.

(La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10).

La seduta è ripresa.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Verifica del numero legale

SANTANGELO (M5S). Chiediamo allora la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1945

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, la votazione per alzata di mano è molto semplice: basta alzare la mano. Ho visto pochissime mani alzate. Le chiediamo cortesemente la controprova.

PRESIDENTE. Ho già proclamato il risultato.

SANTANGELO (M5S). Lei prima di proclamare mi stia a guardare. Se i colleghi non alzano la mano, mi spieghi come fa lei a capire se è approvato o meno?

PRESIDENTE. Ho capito in base al numero dei colleghi che hanno alzato la mano.

SANTANGELO (M5S). Abbiamo un Presidente Nostradamus stamattina.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Bisogna reiterare la richiesta e verificare il sostegno su ogni articolo.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

SANTANGELO (*M5S*). Io sono sempre disponibile per chiedere il voto elettronico. Quindi, può serenamente contare sul mio appoggio.

Chiediamo, pertanto, che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Ci conteremo, senatore Santangelo.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

BONFRISCO (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*CoR*). Signora Presidente, l'Atto Senato 1945 alla nostra attenzione prevede la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il nostro Governo ed il Governo della Repubblica della Somalia. Tale Accordo permetterà di incrementare la cooperazione tra le Forze armate italiane e somale e di favorire la comprensione reciproca sulle principali questioni di sicurezza. In tale ambito, ricordo che al comma 197 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 viene incrementato il finanziamento all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di 720 milioni per il triennio 2016-2018. È uno sforzo importante per l'Italia, che deve essere ben indirizzato a garantire l'avvio di programmi di cooperazione, come quelli autorizzati dal presente Accordo, con tutti quei Paesi - penso anche alla Tunisia e all'Egitto - che più si stanno impegnando nella lotta al terrorismo e nella difesa della loro fragile democrazia.

È auspicabile che l'Accordo che stiamo ratificando produca, non solo un effetto positivo su taluni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, ma anche un generale effetto stabilizzatore per l'intera regione del Corno d'Africa, soprattutto in considerazione dell'impulso che tale collaborazione può fornire alle attività legate al contrasto della pirateria marittima, da molti anni punto dolente che nessun grado di cooperazione né il diritto internazionale sono riusciti ad arginare. Il tutto si fa nell'ottica di favorire la stabilità di un Paese che occupa un'area di notevole interesse strategico, seppur in un quadro regionale segnato dai disordini, dalla crescita del fenomeno dell'integralismo islamico e dal dilagare dei traffici illegali di migranti e di armi. Nell'ultimo anno la Somalia ha fatto molta strada, raggiungendo alcuni importanti traguardi: la cacciata del gruppo terroristico guidato da Al-Shabaab, l'insediamento di un nuovo Governo e l'apertura della Conferenza dei Paesi Europei per la Somalia, svoltasi a Bruxelles nel settembre 2013, con lo scopo di organizzare il sostegno dell'Unione europea alla riconciliazione e alla ricostruzione civile ed economica del Paese.

La lunga consuetudine di amicizia tra Italia e Somalia che affonda le radici in tanti anni di collaborazione ha permesso di intervenire con capacità particolari, da sempre riconosciute concretizzando interventi che nessun altro donatore ha realizzato nel Paese, tra cui i programmi di pace e riconciliazione, che stanno ricomponendo le basi delle amministrazioni locali e quelli di supporto alle istituzioni centrali.

Attualmente la Cooperazione italiana sta finanziando progetti per un valore di oltre 17 milioni di euro, attraverso varie organizzazioni (l'Unicef, l'Unops, la Fao). La presenza dell'Italia è forte, in particolare, nel settore sanitario, il quale ha registrato un coinvolgimento importante della Cooperazione e delle ONG italiane, attraverso la riabilitazione delle strutture sanitarie, la formazione del personale, la partecipazione a campagne di vaccinazione e di controllo delle principali malattie trasmissibili, la

fornitura di farmaci. Tra il 2000 e il 2009 l'Italia ha impiegato nel settore circa 26 milioni di dollari. Negli ultimi quattro anni la Cooperazione italiana ha finanziato anche la ricostruzione della Somalia per un ammontare totale di fondi di circa 43 milioni di euro: di questi 36,4 milioni di euro sono stati investiti attraverso il canale ordinario e 6,7 attraverso il canale d'emergenza.

L'azione militare della missione AMISOM (Unione africana in Somalia) e dell'esercito somalo è riuscita a isolare il gruppo terroristico di Al-Shaabab in gran parte del Paese, anche se esistono ancora alcune sacche di resistenza.

Continuano, inoltre gli attentati terroristici che minacciano la sicurezza e la stabilità della nazione e seminano terrore tra la popolazione, ragion per cui non è pleonastico, nel delicatissimo momento storico che stiamo vivendo, sottolineare che il nostro Governo deve il più possibile incoraggiare i rapporti di amicizia con le comunità più pacifche e lungimiranti, che in un territorio così instabile e ricco di contraddizioni, possono rivelarsi gli alleati determinanti nella lotta al terrorismo alla sicurezza di quell'area e, di converso, alla sicurezza dell'Europa.

Per queste ragioni, il nostro voto è favorevole.

STUCCHI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signora Presidente, ieri sono intervenuto in discussione generale anticipando il voto favorevole del nostro Gruppo, anche perché iniziative di questo tipo, che tendono a stabilizzare un'area delicata, permettono anche di prevenire certi fenomeni come quello dell'immigrazione clandestina, che è una delle piaghe che assilla - ahimè - non solo il nostro Paese ma tutta l'Europa.

Senza aggiungere altro, confermo il voto favorevole del Gruppo della Lega.

BERTOROTTA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signora Presidente, colleghi senatori, questo accordo in discussione oggi vede la nostra più ferma opposizione, per i motivi che andrò a spiegare. Come tutti gli accordi di questa tipologia, l'Accordo Italia-Somalia presenta elementi in comune con tutte le zone "calde" del globo in cui ci sia coltivazione, lavorazione e trasporto di petrolio.

Come al solito, in un lembo di terra d'Africa, tra i più poveri al mondo, si siglano accordi di fornitura di armi, con l'ennesimo esercito di facciata, addossando i costi al Paese "beneficiario", per difendere gli interessi dell'economia internazionale, una storia trita e ritrita.

L'Accordo in questione riguarda l'addestramento e la fornitura di armi all'esercito somalo, ad un Governo appena uscito da una fase di transizione, senza avere la minima garanzia che il flusso di armi non cada nelle "mani sbagliate" o che "rimanendo nelle giuste mani", non costituisca strumento di oppressione per il popolo somalo. Inutile nascondere che questo Accordo non riguarda due Stati sovrani, ma uno Stato sovrano ed i *clan* di turno.

Nonostante Mohamud, volto nuovo della politica somala, stia cercando di migliorare la situazione politica e di combattere il terrorismo, è una battaglia persa in partenza.

Nell'ultimo rapporto 2015, Human Right Watch indica chiaramente come nell'impeto della lotta al terrorismo, le forze governative abbiano poco o nessun riguardo per i civili, spesso coinvolti negli scontri armati e che, tra le forze regolari somale, sono in uso pratiche di violenza sessuale, omicidi ingiustificabili, torture e arresti di massa.

Anche qui, signora Presidente, bisogna prestare la massima attenzione: se combatti il male, se vuoi isolare il terrorismo, non puoi essere più efferato dei terroristi.

Dopo Parigi e soprattutto dopo i fatti di Bamako in Mali, questo accordo assume davvero un significato diverso. A meno che non accada che vengano date volontariamente armi ai terroristi dell'ISIS o di Al Shabaab, cosa a quanto pare abbastanza frequente al giorno d'oggi, il miglior modo per farglieli pervenire è armare uno Stato appena nato, in una zona di guerra permanente, con continui conflitti tra le varie fazioni, con conflitti ai confini e assoluta assenza di servizi sociali.

È inutile, signora Presidente, osservare minuti di silenzio per le vittime, quando non siamo certi che le nostre azioni non abbiano favorito gli assassini.

Dopo l'aereo russo abbattuto sul Sinai, dopo l'attentato a Beirut, dopo Parigi, dopo Bamako, c'è bisogno di un cambio di rotta, c'è bisogno di dire no a questi accordi pericolosi, su cui non abbiamo alcun controllo.

Non avremmo invece alcun problema ad affrontare i veri problemi del popolo somalo. Sarebbe auspicabile una cooperazione con il Governo somalo riguardo al controllo della pesca illegale sulle coste, come richiesto dal suo Presidente più volte, da parte di grandi compagnie, che con la scusa del vuoto di potere, sottraggono risorse ad un Paese al limite della carestia. L'Italia collabori con il Governo somalo nella missione antipirateria, per estenderla anche alla pesca di frodo in acque territoriali somale, e su questo noi firmiamo subito.

Il popolo somalo è ormai sfiancato, affamato e impaurito, disperso tra enormi campi profughi, economia di sussistenza e città senza servizi. Il 20 luglio 2011, mentre i nostri Paesi democratici si occupavano di primavere arabe (facendo più danni che altro) come in Libia, l'ONU ha dichiarato l'area meridionale della Somalia «colpita da una grave carestia» dovuta a un eccezionale periodo di intensa siccità e che ha stremato almeno 10 milioni di persone, devastando i già fragili legami sociali, aumentando il banditismo diffuso e l'islamismo estremista di Al Shabaab.

Con le missioni internazionali in corso, l'aver permesso che il popolo somalo morisse di fame è un crimine oltre che un'enorme vergogna anche per noi italiani ed europei. La Somalia, invece di essere pacificata da anni di missioni internazionali, è divenuta focolaio di terrorismo, in linea con tutti i contesti internazionali in cui ci cimentiamo come portatori di democrazia.

L'accordo in discussione è un altro tassello in questa guerra infinita ed è tempo di prendere atto di questa situazione. Gli interessi occidentali scatenano conflitti interminabili, questo è ormai un dato acquisito, facendo litigare tra loro i *clan* che lottano ora per la propria indipendenza, ora per l'egemonia su altri *clan* che, forti dei vantaggi con i *partner* stranieri, scatenano ulteriori conflitti, alimentando un'interminabile spirale di violenza.

Il Governo somalo, con quella poca indipendenza rimasta, ha più volte denunciato operazioni di truppe speciali, tra cui quelle francesi, che operano nel Paese senza alcun tipo di autorizzazione da parte delle giovani istituzioni somale.

Le truppe dell'Unione africana si sono inoltre rese responsabili di innumerevoli episodi di violenza sulla popolazione civile, come dimostrato da diverse recenti inchieste, senza che nulla sia stato fatto per punire i colpevoli.

Inoltre dal 2011 la legge civile è amministrata dalle corti militari, che giudicano i civili anche su reati non militari, senza che gli imputati abbiano diritto alla difesa.

Non è questa la sede per immaginare una politica diversa in Somalia e non siamo noi, ma i somali a doverlo fare, ma il Movimento 5 Stelle non può certo avallare accordi di questa tipologia, poiché ritiene questi ultimi responsabili del procrastinarsi della violenza in una spirale senza fine.

È tempo, signor Presidente, di invertire la rotta, considerando le implicazioni delle nostre azioni, anche in virtù del nostro passato coloniale, e di prendere atto che agire in una *ex colonia* rappresenta un conflitto di interessi insormontabile.

Se l'Italia vuole fare di più per il popolo somalo, prenda in considerazione una diversa politica di accoglienza dei profughi, velocizzando le procedure, e soprattutto osteggiando accordi di questa natura, che non sono altro che benzina sul fuoco di un conflitto interminabile.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1986) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012 (Relazione orale) (ore 10,18)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1986.

Il relatore facente funzioni, senatore Maran, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

MARAN, f. f. relatore. Signora Presidente, il disegno di legge n. 1986 reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo, sottoscritto nel settembre 2012, tra l'Italia ed il Senegal di cooperazione in materia di difesa.

Si ricorda che il Senegal, Paese di 12,5 milioni di abitanti, costituisce un'isola di relativa stabilità politica in un quadro regionale segnato, come sappiamo, dai disordini, dalla crescita del fenomeno dell'integralismo islamico e dal dilagare dei traffici illegali di migranti e di armi.

Il contenuto del provvedimento è in larga misura omogeneo a quello dell'Accordo, appena esaminato, con la Somalia. Il testo disciplina gli aspetti generali della cooperazione, prevedendo che essa si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle parti. Gli articoli 3 e 4, in particolare, individuano i settori e le modalità della cooperazione (ricerca e sviluppo, supporto logistico, formazione e addestramento, sanità ed esercitazioni militari).

I successivi capitoli regolano gli aspetti finanziari dell'Accordo (Capitolo III), le questioni attinenti la giurisdizione (Capitolo IV) e le modalità per il risarcimento dei danni provocati dal personale delle parti in relazione all'esercizio reso (Capitolo V). Di rilievo anche il Capitolo VI che disciplina l'eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa con l'obiettivo di razionalizzare controlli e procedure ad essi riferibili e di garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3), alla clausola di invarianza finanziaria (articolo 4) ed all'entrata in vigore (articolo 5).

Con riferimento agli oneri economici, il disegno di legge li quantifica in circa 5.000 euro, ad anni alterni, imputabili alle spese di missione.

In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dicho aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signora Presidente, condivido la relazione. Si tratta di un altro provvedimento simile a quello che abbiamo poc'anzi votato che mira a dare delle certezze in un'area altrettanto delicata.

Dichiarerò successivamente il voto favorevole del Gruppo della Lega ma intendo ribadire, in sede di discussione generale, che effettivamente queste iniziative non sono mirate ad incentivare l'uso delle armi o di strumenti che siano poco corretti anche dal punto di vista istituzionale. Sono delle soluzioni di cooperazione che vanno nella direzione giusta considerando le aree in cui si interviene e - ahimè -

spesso si tratta di collaborare nel settore della difesa, che è strategico e importante in ogni realtà.
(Applausi dal Gruppo LN-Aut).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore facente funzioni ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

STUCCHI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signora Presidente, ho già anticipato il voto favorevole del Gruppo Lega Nord, che ribadisco, e sottolineo nuovamente che si tratta di un intervento necessario per stabilizzare un'area che purtroppo, anche in questo caso, vede la partenza di tanti soggetti che raggiungono l'Italia con l'illusione di una vita migliore e si ritrovano invece, nella migliore delle ipotesi, a vendere qualche oggetto, spesso falso, sulle nostre spiagge.

Quindi, è giusto approvare questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

LUCIDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signora Presidente, annuncio il voto contrario del Gruppo Movimento 5 Stelle.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2029) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,24)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2029, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Fattorini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

FATTORINI, relatrice. Il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di associazione, sottoscritto nel giugno 2014, tra l'Unione europea e la Georgia.

La Georgia è una ex Repubblica sovietica divenuta indipendente nell'aprile del 1991, un Paese di 4,3 milioni di abitanti, stretto fra il Mar Nero e la catena montuosa del Caucaso, caratterizzato dalla presenza di consistenti gruppi nazionali minoritari, azeri, armeni, russi. Come sapete, la Georgia è stata segnata di recente dal conflitto nelle regioni separatiste dell'Abcazia e dell'Ossezia del Sud, autoproclamatesi indipendenti e sostenute dalla Russia. Tali conflitti hanno purtroppo visto delle

recrudescenze anche molto recenti. Lo scorso luglio, infatti, c'è stato un nuovo ampliamento unilaterale della regione dell'Ossezia del Sud, attraverso uno spostamento fisico, per circa un chilometro e mezzo, delle recinzioni e dei fili spinati che segnano il confine. Peraltro, in questo nuovo tratto di territorio transita un importante oleodotto che trasporta il petrolio azero fin al Mar Nero, bypassando la Russia.

Sia l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Mogherini che il Presidente del Consiglio europeo, Tusk, hanno condannato fermamente la strategia di espansione dei separatisti. Da parte russa, l'episodio appare probabilmente come una risposta alle esercitazioni congiunte della NATO, iniziate il 9 luglio, che hanno visto impegnati, oltre a soldati americani e georgiani, truppe provenienti da Bulgaria, Romania, Lituania e Lettonia.

Anche per i suoi rapporti molto difficili con Mosca, la Georgia è, tra i Paesi dell'area, quello che da più tempo e senza incertezze ha perseguito l'obiettivo di un rafforzamento dei rapporti con l'Unione europea. È quindi uno dei Paesi che risente negativamente delle attuali difficoltà in cui si trova l'intero ambito della politica di vicinato, evidenziate anche dalla risoluzione approvata dalla Commissione esteri del Senato lo scorso giugno.

L'Accordo di associazione che esaminiamo oggi si affianca a quelli sottoscritti con l'Ucraina (recentemente ratificato) e con la Moldova (di cui parleremo tra poco). Il testo estende l'Accordo di cooperazione risalente al 1999, ampliando i settori interessati e puntando alla creazione di un'area di "libero scambio ampia e approfondita". Il documento può essere dunque assimilato ad una vera e propria agenda per le riforme, finalizzata a stimolare l'adeguamento della Georgia agli standard normativi europei in molti settori, garantendo ad esempio protezione dei consumatori, maggiori opportunità per piccole e medie imprese, diminuzione dei costi energetici, sviluppo delle energie rinnovabili, migliore funzionamento del sistema giudiziario e garanzie di trasparenza. Sulla base dei dati forniti dalla Commissione europea, l'Accordo, grazie all'incremento delle esportazioni e all'adeguamento delle normative interne, potrebbe comportare un aumento del prodotto nazionale lordo della Georgia del 4,3 per cento annuo.

Per quanto riguarda il contenuto, l'Accordo è composto da un preambolo, da 432 articoli, da 34 allegati tecnici e da 4 protocolli. Il contenuto è simile agli accordi stipulati con l'Ucraina e la Moldova.

Il Titolo II prevede l'approfondimento del dialogo politico per facilitare una progressiva convergenza tra le parti nei campi della sicurezza e della politica estera, con particolare attenzione alla stabilità regionale, alla prevenzione dei conflitti e alla gestione delle crisi.

Il Titolo III affronta aspetti relativi alla libertà, alla sicurezza e alla giustizia, con particolare riferimento ai temi dei diritti umani, delle migrazioni, dell'asilo e della gestione delle frontiere, prevedendo altresì l'impegno delle parti alla cooperazione giudiziaria.

Il Titolo IV, il più corposo, disciplina gli scambi e le questioni commerciali e delinea i confini dell'area di libero scambio, contemplando, fra l'altro, norme per l'accesso al mercato, la soppressione di gran parte dei dazi doganali e misure anti-*dumping* per la tutela della proprietà intellettuale e delle indicazioni geografiche.

Il Titolo V disciplina la cooperazione economica, prevedendo norme atte a facilitare il dialogo economico fra le parti, la gestione delle finanze pubbliche e la fiscalità.

Nel Titolo VI vengono annoverati i settori di possibile cooperazione bilaterale (trasporti, energia, tutela ambientale ed altro), mentre il Titolo VII reca norme in materia di assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo.

Da ultimo, il Titolo VIII reca disposizioni generali e finali, prevedendo lo svolgimento di incontri periodici a livello ministeriale, la creazione di un consiglio e di un comitato di associazione, nonché la promozione di un comitato parlamentare per lo scambio di vedute fra i rispettivi Parlamenti.

Gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in circa 10.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2016. Si tratta, dunque, di un Accordo dal forte valore politico e, pertanto, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dicho aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signora Presidente, la relatrice ha spiegato il contenuto di questo provvedimento, ma non ha toccato forse il punto politico vero che sta alla base del ragionamento che tutti noi dovremmo fare e che ha portato il nostro Gruppo alla Camera ad esprimere un voto contrario.

Quando si parla di Abcazia o di Ossezia, si dice che sono delle province indipendentiste, sono province russophone. Un Paese che non rispetta il principio di autodeterminazione dei popoli è illiberale. E, da questo punto di vista, non possiamo parlare di separatisti, in quanto si tratta di popoli che ritengono di avere il diritto all'autodeterminazione, come avvenne a suo tempo con il Kosovo - se vi ricordate - quando gli albanesi rivendicarono l'indipendenza del Kosovo. E voi - mi rivolgo soprattutto ai colleghi del centrosinistra - avete riconosciuto quella legittima aspirazione, che poi abbiamo visto quali conseguenze ha comportato. A suo tempo venne fatta una scelta diversa, opposta rispetto a questa. In detto caso, le aspirazioni legate all'autodeterminazione vengono, invece, classificate come non condivisibili. Non si possono, però, utilizzare due pesi e due misure per valutare aspirazioni che sono legittime e situazioni simili.

Dal punto di vista politico, quindi, non possiamo avallare un accordo con un Paese che va in tutt'altra direzione rispetto alla tutela di uno dei diritti fondamentali dell'uomo, che concerne, appunto, l'autodeterminazione dei popoli. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. Dicho chiusa la discussione generale.

Poiché la relatrice ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

STUCCHI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signora Presidente, penso che non sia il caso di ripetere la valutazione politica poc'anzi evidenziata sul mancato rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli, che ci porta, quindi, ad esprimere un voto contrario, che confermo in questa sede e mi limito a ciò. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

BERTOROTTA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signora Presidente, non posso fare a meno di far rilevare che questi accordi vengono esaminati come si sgrancchiano le noccioline al circo. L'Accordo in esame sarà passato in Commissione in due secondi e questo è il contenuto di quanto stiamo ratificando. A mio avviso, quando poi arriviamo a dichiarare che abbiamo sbagliato in politica estera (in Libia, contro Gheddafi, o con l'intervento in Iraq) è proprio perché lavoriamo in questa maniera. Secondo me, è un'automatica conseguenza. *(Applausi della senatrice Bottici).*

Comunque tornando all'Accordo in esame, si parla di una specie di TTIP con la Georgia, e andrò subito al cuore dell'Accordo.

Esso è caratterizzato da esigenze strategiche e militari più che economiche e possiamo parlare di un vero e proprio piano di "assimilazione" del Paese ai dettami europei. Spiego subito i motivi di tale affermazione.

Il PIL georgiano è di 16 miliardi di euro annui, con una disoccupazione al 15 per cento e stipendi medi di circa 250 euro al mese.

Le premesse per facilitare le esternalizzazioni delle nostre imprese verso questo Paese sembrano essere più che allettanti, mentre il mercato georgiano è troppo piccolo per essere alla portata delle nostre aziende commerciali. Anche questo Accordo rientra appieno nel novero della nuova generazione di piani di aggiustamento strutturale, che vedranno inasprirsi le differenze sociali e aumentare le fasce povere della popolazione, che ovviamente tenderà a trasferirsi nelle metropoli europee.

Secondo diverse fonti, il peso dell'Accordo sarebbe di appena 300 milioni di euro l'anno, una cifra davvero esigua per giustificare i commenti dei *media* alla sua firma, che parlavano di portata storica dello stesso. Allora come giustificare tale entusiasmo?

Il percorso di adesione alla NATO oltre che all'Unione europea, inaugurato con la Rivoluzione delle rose, è andato avanti e la Georgia, che confina con la Russia, sta già ospitando forze NATO, sta già partecipando alle più grandi esercitazioni militari dalla fine della Seconda guerra mondiale, che si susseguono a ritmi incessanti. "Baltops", "Saber Strike", "Noble Jump" e "Trident Joust" e così via: cambiano i nomi, ma l'obiettivo rimane sempre l'aumento del contingente militare americano in Europa.

La Russia considera la presenza NATO in Georgia come una provocazione, alla quale risponde a sua volta con la militarizzazione dei propri confini.

C'è poi un ulteriore motivo che ha spinto un gigante con 742 milioni di abitanti a chiudere questo Accordo con un Paese di 4,5 milioni di abitanti, ed è la posizione strategica della Georgia per la fornitura di gas all'Europa, crocevia del trasporto di gas e petrolio, principalmente dalla Russia e dall'Azerbaijan verso l'Europa.

L'Accordo che stiamo per ratificare liberalizza tutte le fasi di produzione, trasformazione e trasporto dell'energia, con un piccolo problema: la parte principale di questo flusso viene dalla Russia, che dispone dei principali giacimenti e che, proprio in risposta alla crisi in Ucraina e alle politiche di anessione delle Repubbliche caucasiche da parte di NATO, UE e USA, ha deciso di deviare il gas verso la Cina, potenziando i gasdotti e gli oleodotti verso quel Paese. In pratica, ciò significa che la Georgia perde un'altra ricchezza, quella del gas facile, in favore di approvvigionamenti più cari, in linea con i prezzi di mercato.

La crisi ucraina ha accelerato da entrambe le parti la corsa agli accordi strategici e quello in esame non fa eccezione. Se a questo quadro aggiungiamo che, nel frattempo, la Russia e la Cina nel maggio del 2014, sulla scia delle tensioni in Ucraina, hanno firmato un accordo strategico di fornitura di gas naturale, assistenza militare, commerciale, finanziaria e monetaria, legato a doppia mandata con i BRICS, (di cui entrambi i Paesi fanno parte), ci accorgiamo di come il bottino dei Paesi caucasici, conquistato a suon di bombardamenti, pratiche commerciali scorrette, rovesciamento di regimi democraticamente eletti e presenza militare, sia davvero l'anticamera ad uno scontro di proporzioni bibliche, che mi creda, signora Presidente, è meglio evitare.

C'è una contraddizione enorme in un'Unione che non riesce a darsi istituzioni realmente democratiche, ostaggio delle banche e delle multinazionali, che continua ad allargarsi. Stiamo esportando il modello sbagliato per gli interessi dei popoli, ovvero di quel 99 per cento della popolazione che non gode in maniera equa dei benefici dell'Unione.

C'è un'altra vena aperta, ovvero l'approvazione del TTIP, negli accordi segreti tra UE e USA, che prevede un ulteriore allargamento di questo mercato e l'adeguamento delle norme europee a quelle statunitensi, il che produrrà un'ulteriore pressione per le aziende europee e per i consumatori.

Se l'unione tra i popoli europei, che rimane per noi il modello socio-economico da perseguire e in cui crediamo, non riesce a darsi un'identità, fuori dai giochi di predominio della finanza globale, non c'è futuro. O meglio, il futuro è già qui: ci aspettano un incremento dei problemi migratori, un'ulteriore riduzione dei salari e degli stipendi ed una progressiva trasformazione del tessuto economico (da piccole e medie imprese verso multinazionali e grandi aziende, capaci di investire ovunque e di convincere la politica a supportare qualsiasi assurdo piano di penetrazione economica). Questo sistema semina già povertà, crisi economica e debito pubblico galoppanti.

Questi sono i motivi che ci spingono a votare no a questo scellerato Accordo di associazione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2030) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,42)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2030, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Pegorner, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PEGORER, relatore. Signora Presidente, il provvedimento riguarda l'Accordo di associazione sottoscritto con la Moldova.

Ex Repubblica sovietica, divenuta indipendente nell'agosto del 1991, la Moldova è un Paese di 3,6 milioni di abitanti, segnato dalla presenza di consistenti gruppi nazionali minoritari, in particolare ucraini e russi, ma anche romeni, bulgari e polacchi. Anche in questo Paese, così come in Georgia, ci sono problemi di sovranità territoriale (definiamola così).

La regione orientale della Transnistria, dove vive la numerosa comunità russa, ha infatti dichiarato unilateralmente la propria indipendenza, sotto la protezione di Mosca, nel settembre 1990, e costituisce ad oggi uno dei problemi più spinosi per il Governo del Paese. Altra grande preoccupazione desta anche la sua fragile economia, segnata oltretutto da una consistente emorragia della sua forza lavoro, un terzo della quale residente all'estero, di cui 150.000 persone in Italia.

Il contenuto dell'Accordo è molto simile a quello appena esposto dalla collega Fattorini, in relazione alla Georgia. Anche in questo caso ci sono (al Titolo II) disposizioni per l'approfondimento del dialogo politico e per facilitare una progressiva convergenza fra le parti nei campi della sicurezza e della politica estera, con particolare attenzione alla stabilità regionale e alla gestione delle crisi.

Il Titolo III affronta aspetti relativi alla libertà, alla sicurezza e alla giustizia, con particolare riferimento ai temi del rispetto dei diritti umani, delle migrazioni, dell'asilo e della gestione delle frontiere. Si prevede altresì l'impegno delle parti alla cooperazione in materia di circolazione delle persone e di lotta al crimine organizzato e al traffico di droga.

Il Titolo IV contiene gli impegni assunti dalle parti con riferimento a 28 settori chiave: dalla riforma della pubblica amministrazione al diritto societario, dalla protezione dei consumatori alla fiscalità, al settore energetico, dei trasporti e dell'ambiente. Sottolineo positivamente, in questa sezione, un intero capitolo dedicato alla «cooperazione sulla protezione e promozione dei diritti del bambino». Tale cooperazione include la prevenzione e la lotta di tutte le forme di sfruttamento (incluso il lavoro minorile), l'incuria e la violenza contro i bambini; l'implementazione di provvedimenti mirati alla promozione nelle famiglie e nelle istituzioni dei diritti dei minori.

Il Titolo V, il più corposo, delinea i confini dell'area di libero scambio in termini pressoché analoghi a quelli degli accordi con Ucraina e Georgia: accesso al mercato, cooperazione amministrativa, tutela della proprietà intellettuale, commercio e sviluppo sostenibile.

Da un punto di vista strettamente commerciale, l'Accordo prevede norme per l'eliminazione dei dazi su importazioni ed esportazioni, fatte salve alcune eccezioni per categorie merceologiche considerate sensibili dalle parti. Altri prodotti zootecnici e dell'agroalimentare non vedranno alcuna liberalizzazione dei relativi dazi, ma l'utilizzazione di regimi di quote tariffarie.

Il Titolo VI reca misure per l'assistenza finanziaria e disposizioni antifronde e in materia di controllo. Da ultimo, il Titolo VII reca disposizioni istituzionali e finali, prevedendo l'organizzazione di vertici annuali e la creazione di un consiglio di associazione, nonché la promozione di un comitato parlamentare bilaterale.

Gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in 6.360 euro annui, a

decorrere dall'anno 2016.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signora Presidente, siamo in una situazione simile a quella delineata dal provvedimento precedente. Anche in questo caso vi è una zona, una regione, una provincia importante, la Transnistria, che non vede riconosciute le legittime aspirazioni della comunità russa.

È vero che la Moldova è una Repubblica giovane, uscita da quel disastro che è stata l'Unione sovietica, ed è altrettanto vero che ci sono rapporti forti tra la Moldova e l'Italia, per via di 150.000 persone che risiedono nel nostro Paese e che da noi svolgono tutta una serie di attività. Ma è vero anche che non si può prescindere, da un punto di vista politico, dal rispetto di quei principi fondamentali riconosciuti dalla Carta dell'ONU, come il diritto all'autodeterminazione.

Fino a quando non ci sarà questo tipo di riconoscimento, non potremo avallare scelte di questo tipo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

STUCCHI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signora Presidente, intervengo velocemente per ribadire il voto contrario del Gruppo della Lega.

Anche in questo caso c'è il *vulnus* del mancato rispetto di uno dei diritti fondamentali riconosciuto dell'ONU circa l'autodeterminazione dei popoli. Giustamente il collega Crosio mi ricorda che i rapporti stretti, esistenti tra i due Paesi, non possono essere incrinati. E queste sono naturalmente delle valutazioni politiche legate ad una serie di attività delicate e importanti, svolte da soggetti di nazionalità moldava, che operano e vivono nel nostro territorio. Non è certo contro questi cittadini che vogliamo esprimere la nostra disapprovazione, esprimendoci sull'approvazione di questo provvedimento, ma è per la scelta di contenuto che è stata fatta, su cui non possiamo assolutamente convenire.

LUCIDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Dicho il voto contrario del Movimento 5 Stelle.

MARAN (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAN (PD). Signora Presidente, intervengo in dichiarazione di voto solo per chiarire alcuni aspetti che sono stati sollevati anche nella discussione precedente, e lo farò soltanto in occasione di questa dichiarazione di voto, ma vale anche per gli altri disegni di legge di ratifica di cui discuteremo.

Il mio intervento riguarda l'impianto delle ratifiche in esame, su cui vale la pena fare un chiarimento, visto che la discussione di politica estera, in queste settimane e in quelle che ci attendono, costituirà il fulcro di una serie di riflessioni. Gli accordi al nostro esame costituiscono il tentativo, in conformità con quella che è forse la lezione più importante dell'ultimo secolo, di costruire le nazioni e la loro civilizzazione attraverso il diritto. Dopo la Seconda guerra mondiale, la lezione da cui ha preso corpo la Unione europea è stata quella di non comportarsi come si è fatto con il Trattato di Versailles, mettendo in ginocchio il nemico di ieri e costringendolo, con le sanzioni e il disarmo, nella condizione di non poter nuocere. Quell'accordo e quella concezione avevano provocato l'ascesa del nazismo e la Seconda guerra mondiale.

Dopo quella lezione abbiamo deciso di stringere a noi il nemico di ieri in maniera così stretta che la guerra fosse impossibile e addirittura - come diciamo noi - impensabile. Questo è l'atteggiamento che è stato anche alla base dell'allargamento dell'Unione europea: di fronte alla dissoluzione dell'impero sovietico abbiamo deciso di stringere a noi quei popoli e quegli Stati in maniera così stretta che la guerra che abbiamo visto in Europa, nella ex Jugoslavia, diventasse impossibile e impensabile. È questo tessuto di relazioni che fonda quell'ordine liberale che ha nutrito soprattutto gli Stati Uniti e poi la nostra esperienza europea, che costituisce e ha costituito la cornice dello sviluppo economico, sociale e politico di questi ultimi anni.

Di fronte a tutte le disgrazie che vediamo, non dobbiamo dimenticare che davanti a noi abbiamo le conseguenze non tanto dei nostri fallimenti, ma dei nostri successi. Lo scorso anno, dal punto di vista di tutti gli indicatori globali, come la povertà, la salute e lo sviluppo - anche se noi abbiamo un sacco di guai - è stato il migliore anno nella storia dell'umanità. Negli ultimi dieci anni è uscito dalla miseria

un miliardo e mezzo di persone. Questo ci provoca un sacco di problemi e causa un sacco di guai al nostro *export*, ma non possiamo pensare che la risposta sia quella di chiedere loro di tornare in una condizione di miseria, perché noi stavamo "nella grazia di Dio" e, quindi, meglio.

Di fronte a questi fenomeni, abbiamo una situazione da dover gestire, aggravata dalla riduzione del ruolo globale degli Stati Uniti, che non hanno la voglia, né la capacità ed il consenso interno per continuare ad agire da gendarme del mondo.

Il problema più grande è la difficoltà dell'Europa di mantenere una coesione che le consenta di essere un attore regionale e globale di qualche significato. Colleghi, alla fine di tutte queste discussioni la domanda è sempre la stessa. Non ci sono più il mondo bipolare, né quello unipolare - mi riferisco al breve periodo dell'unilateralismo americano - e stanno sorgendo potenze regionali. Al centro di tutta la vicenda in Medio Oriente c'è proprio il conflitto per chi sarà la potenza egemone in quell'area.

La domanda che dobbiamo rivolgere all'Europa è, quindi, molto semplice: «Europa, di fronte a questo scenario internazionale, sei in grado di diventare una potenza regionale, sì o no? Vuoi continuare con il processo di unificazione per sostenere questo sforzo di diffusione dell'ordine liberale, di consolidamento e di accompagnamento dei processi di transizione, sì o no?» Questa è la domanda a cui dobbiamo dare una risposta. (*Applausi dal Gruppo PD*). Mi avvio a concludere. Le cose che ho sentito sul TTIP e sugli accordi commerciali sono caricature.

Di fronte a noi abbiamo anche una grande strategia, che è la seguente idea. Siccome nessuno è in grado di dirigere ed organizzare da solo il mondo e non c'è più un unico centro, per affrontare i pericoli che vengono dai regimi autocratici e dall'estensione di potenze che possono essere minacciose, si deve costruire - come è stato fatto nelle scorse settimane - un accordo pacifico che comprende undici Paesi dell'area dall'India all'Australia, così grande dal punto di vista economico e così forte da quello militare da consentire di essere inclusivo (ad esempio con la Cina, che se rispetterà gli *standard* potrà entrare), ma anche robusto per stabilire gli *standard*? La stessa cosa dobbiamo farle dalla parte atlantica: mi riferisco ad un agglomerato abbastanza solido dal punto di vista economico e militare, tale da consentire un approccio inclusivo nei confronti della Russia (potrà cioè essere inclusa, ma saremo noi a stabilire gli *standard*).

Si tratta dell'ultima occasione che l'Occidente ha per esercitare un ruolo significativo e - per inciso - anche il modo più semplice per impedire il *backseat*. Se la Gran Bretagna, infatti, non sa più dove andare in ragione di un accordo che non le consente più una *partnership* speciale come quella con gli Stati Uniti, anche il processo di integrazione può avere - come si suol dire - un po' di vento nelle vele. Questo è quanto dobbiamo affrontare.

Per tutte queste considerazioni, che ho svolto molto rapidamente, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo al disegno di legge di ratifica in esame e ai successivi. (*Applausi dal Gruppo PD*).

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1966) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo

della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,55)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1966, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Pegorer, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PEGORER, relatore. Signora Presidente, il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Italia ed il Kazakhstan per il contrasto alla criminalità, al terrorismo e al traffico illecito di sostanze stupefacenti e illecite.

Si ricorda che il Kazakhstan, ex Repubblica sovietica con quasi 17 milioni di abitanti, occupa una posizione geopolitica strategica, crocevia fra la Russia ed il mondo islamico asiatico. Si tratta di un Paese in grande crescita, anche se spesso criticato per pratiche e normative non sempre conformi agli *standard internazionali*, soprattutto in materia di rispetto dei diritti umani.

L'Accordo in esame, composto di 14 articoli, è volto a prevenire, contrastare e reprimere la criminalità organizzata ed i reati ad essa connessi, in particolare il traffico di sostanze stupefacenti, l'immigrazione clandestina, il terrorismo, il traffico di opere d'arte e i reati ambientali in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli accordi internazionali firmati dai due Paesi.

L'articolo 3 individua gli organi competenti all'attuazione del Trattato (per l'Italia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno).

I successivi articoli 4, 5, 6 e 7 elencano le modalità di cooperazione fra le parti, prevedendo - ad esempio - lo scambio di informazioni, di esperti e di tecnologie di lavoro.

Ulteriori disposizioni, previste dagli articoli 8-14, prevedono l'intensificazione della collaborazione tra gli uffici nazionali dell'Interpol, le modalità di utilizzo e tutela dei dati personali e la possibilità di respingimento delle richieste di assistenza.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Gli oneri economici sono quantificati complessivamente in circa 100.000 euro annui a decorrere dal 2015, di cui circa 55.000 per spese di missione. L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, a partire dalla Convenzione contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti del 1988 e dalla Convenzione per la repressione degli attentati di matrice terroristica del 1997.

PRESIDENTE. Dicho aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signora Presidente, il collega relatore Pegorer ha ben evidenziato quanto sia importante questo provvedimento, il cui contenuto, del resto, è stato anche sviscerato in Commissione.

Se è vero, come lui ha fatto rilevare, che il Kazakhstan, con cui stiamo andando a chiudere l'Accordo, è un Paese che deve fare ancora dei passi avanti circa il rispetto dei diritti umani, è altrettanto vero che quella che stiamo percorrendo è la strada giusta.

Io mi fermo a questo punto anche per risparmiare soprattutto all'Aula, e non tanto a me stesso, altre lezioni di storia e di geopolitica. (*Applausi del senatore Centinaio*).

PRESIDENTE. Dicho chiusa la discussione generale.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 3.100, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica,

passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento che invito la presentatrice ad illustrare.

BERTOROTTA (M5S). Signora Presidente, l'emendamento 3.100 parte dalla valutazione del fatto che siamo a fine anno e, quindi, secondo noi le spese stanziate per l'applicazione di questi accordi dovrebbero slittare al 2016, anche perché dalla ratifica all'applicazione arriveremo comunque a quell'anno.

Il relatore mi dice che non è possibile, perché non c'è il benestare della Commissione bilancio, ma io insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PEGORER, relatore. Signora Presidente, invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

PIZZETTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo all'emendamento 3.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BERTOROTTA (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 3.100, presentato dalla senatrice Bertorotta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Intervengo per capirci, più che altro. Nella precedente votazione lei ha fatto votare l'articolo 3 con il sistema elettronico senza verificare l'appoggio preliminarmente. Se è possibile procedere come è stato fatto prima, sono d'accordo. Evitiamo di verificare il sostegno ogni volta.

PRESIDENTE. Sono state fatte due richieste e due esplicite verifiche di sostegno, una relativamente alla votazione dell'articolo 3 e una sulla votazione dell'emendamento 3.100 sul quale la Commissione bilancio aveva espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SANTANGELO (*M5S*). Credo che sia una modalità innovativa. Ne prendo atto e diventerà prassi. Evitiamo di verificare l'appoggio ogni volta.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, voglio spiegarle: precedentemente c'è stata un po' di incomprensione. È stato fatto prima il sostegno al voto elettronico sull'articolo 3 e poi il sostegno al voto dell'emendamento in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione. Quindi, noi l'appoggio al voto elettronico sull'articolo 3 lo avevamo già acquisito prima del voto elettronico dell'emendamento. Non c'è stata nessuna innovazione nella prassi.

SANTANGELO (*M5S*). Non voglio insistere.

Chiediamo, allora, che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

STUCCHI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (*LN-Aut*). Nel mio intervento brevissimo in discussione generale ho dimenticato di anticipare la posizione del Gruppo. Credo che sia ben compresa. È una posizione favorevole perché riteniamo, come dicevo prima, che questa sia la strada giusta da percorrere in questo tipo di accordi con questo tipo di Paesi.

BERTOROTTA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (*M5S*). Signora Presidente, non ho la stessa preoccupazione del senatore Stucchi di tediare l'Aula perché credo sia importante approfondire e capire qual è il quadro della situazione in questi Paesi con cui stiamo continuando a stipulare accordi. Non si capisce qual è il disegno generale.

Parliamo del Kazakhstan, il Paese del caso Shalabayeva, ovvero del sequestro della moglie e della figlia del *leader* dell'opposizione Ablyazov, il Paese in cui Nazarbaev, il Presidente onnipotente, regna dal lontano 1991, premurandosi di eliminare qualsiasi alternativa valida. In questo Paese almeno 16

lavoratori kazaki delle compagnie petrolifere furono giustiziati dalle forze militari kazake mentre rivendicavano il diritto ad un lavoro meglio retribuito e più sicuro. È il Paese infine dove ENI ha grossi interessi estrattivi. Per questi motivi, il Movimento 5 Stelle ha votato contro il Trattato di cooperazione militare, che nella sostanza riguarda fornitura di armi che potrebbero essere utilizzate anche contro la popolazione o per scopi offensivi che mettano a repentaglio la pace.

Sul Trattato riguardante il trasferimento dei detenuti, pur riconoscendo la necessità di regolarne lo scambio, noto che non c'è alcuna clausola di salvaguardia per detenuti politici o per persone perseguitate nel proprio Paese, mentre lo stesso Kazakhstan non ha firmato la Convenzione promossa dal Consiglio d'Europa sul trattamento dei detenuti e ha subito diverse azioni di ammonimento da parte del Parlamento europeo. Nonostante ciò, è necessario che tra le parti esista un accordo quadro e per questo ci siamo astenuti, in attesa che l'accordo venga integrato, anche nel prossimo futuro, con clausole di tutela dei detenuti politici e dei perseguitati in genere. Nel frattempo, il quadro sulla guerra in Siria si è fatto più chiaro e l'ISIS è finito sotto la lente di ingrandimento e si sono scoperti non solo legami inconfessabili con le democrazie occidentali e del Golfo, ma si è arrivati a stabilire anche da dove provengano queste migliaia di mercenari che si riversano in Siria.

L'ISIS è una priorità da combattere a livello globale, questo è ormai il dato comune a tutte le coalizioni, che in questi quattro anni si sono formate per combattere in Siria.

A tal fine, la linea del Movimento 5 Stelle è cristallina. Bisogna affamare l'ISIS, ovvero bisogna tagliare i rifornimenti di armi, uomini e mezzi, bisogna distruggerne la logistica e renderli in questo modo incapaci di agire. L'accordo in oggetto, come sappiamo, riguarda l'intensificazione della collaborazione tra le polizie del nostro Paese e di quello kazako, un tassello importante nella lotta ai traffici illeciti.

Il Kazakhstan ha una posizione centrale tra le Repubbliche asiatiche e può controllare più agevolmente gli spostamenti di persone e merci da e per quella direttrice. Importante anche il collegamento con il circuito Interpol che permette di integrare le informazioni già in possesso dei nostri principali *partner*, come previsto dall'Accordo.

Una certa percentuale di terroristi arriva dalle repubbliche caucasiche: Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan sono i principali serbatoi da cui attinge il terrorismo islamico per seminare morte e distruzione. A combattere con l'ISIS non vanno solo giovani islamici, ma anche alti ranghi della sicurezza di quei Paesi, come nel caso di un colonnello delle forze speciali tagike, conosciuto come Omon, che nel giugno di quest'anno è passato nelle file dell'ISIS, dopo aver partecipato a ben cinque *training* sul controterroismo negli Stati Uniti. Nell'Uzbekistan, il locale movimento islamico ha giurato fedeltà all'ISIS, mentre è di pochi giorni fa la notizia di un maxiarresto di 200 affiliati.

L'ISIS ha addirittura realizzato un video in cui mostra bambini kazaki durante l'addestramento all'uso delle armi, che dimostra addirittura la possibilità di creare campi di addestramento in un Paese non in guerra, mentre l'*intelligence* kazaka sostiene che sono almeno 300 gli appartenenti all'ISIS, tra cui almeno 150 donne.

Queste notizie allarmanti giustificano da sole un Accordo di polizia del genere. In linea con quanto affermato dal Movimento 5 Stelle in politica estera, ovvero di affamare i terroristi dell'ISIS, agendo su finanziamenti e logistica, riteniamo, come i miei colleghi alla Camera, che questo Accordo vada ratificato, e annuncio il mio voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Diamo il benvenuto ad una rappresentanza di studenti del Liceo ginnasio statale «Anco Marzio» di Roma, che sono oggi in visita al Senato. (*Applausi*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1972) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012 (Relazione orale) (ore 11,10)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1972.

Il relatore facente funzioni, senatore Maran, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

MARAN, f. f. relatore. Signora Presidente, l'Accordo in esame, sottoscritto nel 2012, è volto a rinnovare l'attuale quadro giuridico di rapporti bilaterali, risalente al 1995, al fine di intensificare il dialogo politico e la cooperazione settoriale. Si punta in particolare ad un rafforzamento degli scambi e degli investimenti, ma anche ad incrementare la cooperazione in materia di giustizia, sviluppo sostenibile, migrazioni, lotta al crimine organizzato, istruzione e cultura.

Il Vietnam, come sapete, è un Paese in grande crescita economica, che ha avviato un significativo processo di riforme interne e di ricollocazione strategica dal punto di vista delle alleanze internazionali.

Come ricorderete, il Paese ha recentemente ospitato la visita del presidente Mattarella, accompagnato anche dalla ministra per lo sviluppo economico Guidi.

L'entrata in vigore di questo Accordo dovrebbe peraltro facilitare la conclusione di un accordo di libero scambio tra Unione europea e Vietnam, i cui negoziati sono stati avviati dalle parti nel 2012, in linea con l'obiettivo dell'Unione europea di rafforzare le relazioni economiche con tutti i Paesi dell'ASEAN.

L'Accordo, composto di 65 articoli suddivisi in 8 titoli e di 4 dichiarazioni allegate, illustra innanzitutto la natura e l'ambito di applicazione, per poi enunciare come principi generali e le finalità della cooperazione bilaterale, lo sviluppo economico sostenibile e la sicurezza internazionale. Di rilievo soprattutto l'impegno delle parti ad assicurare il coordinamento delle iniziative in materia di cooperazione giudiziaria.

Il Titolo IV (articoli da 12 a 22) stabilisce in particolare norme per la cooperazione in materia di scambi e investimenti, disponendo che le parti tengano conto dei rispettivi livelli di sviluppo, impegnandosi a realizzare migliori condizioni di accesso ai mercati e maggiore trasparenza, nonché ad eliminare gli ostacoli non tariffari e le restrizioni al commercio.

Il Titolo V disciplina la cooperazione bilaterale nel settore della giustizia, con particolare riferimento alla lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e al narcotraffico.

Il Titolo VI (articoli da 27 a 51), disciplina la collaborazione per lo sviluppo socio-economico, con riguardo a temi che vanno dalle migrazioni all'istruzione, dalla sanità all'ambiente, dall'agricoltura alla parità di genere. Di rilievo anche la cooperazione e i programmi di assistenza in materia di residuati bellici, diritti umani, organizzazioni non governative, cultura, energia e piccole e medie imprese.

Il quadro istituzionale dell'Accordo è affidato ad un comitato misto, con il compito di garantire il buon funzionamento dell'intesa e la sua corretta attuazione, nonché di monitorare lo sviluppo delle relazioni bilaterali.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli che riguardano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria, e l'entrata in vigore. Gli oneri economici sono stimati in circa 10.000 euro annui.

In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signora Presidente, concordo con quanto ha illustrato il relatore circa l'importanza del provvedimento. Esso riguarda un Paese, come qualcuno diceva prima, certamente lontano, ma che ha avuto un percorso storico abbastanza travagliato e necessita quindi anche accordi di questo tipo, che vanno in una direzione che permette di istituire un rapporto franco tra Paesi a livello bilaterale. Per tale motivo, penso che si possa già anticipare l'orientamento favorevole da parte del nostro Gruppo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore facente funzioni ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

STUCCHI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signora Presidente, poc'anzi ho anticipato il voto favorevole del mio Gruppo su questo provvedimento, del quale si è parlato molto in Commissione e ritengo si possa fare riferimento ai resoconti della Commissione per capire perché vi sia la necessità di approvarlo. Vi è l'opportunità di farlo anche dal punto di vista politico. Ribadisco pertanto il voto favorevole da parte del Gruppo della Lega Nord.

LUCIDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signora Presidente, annuncio il voto contrario del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo, perché a noi pare importante costruire e fortificare una relazione diplomatica ed economica con l'Accordo in questione.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2031) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,17)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2031, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Tronti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

TRONTI, relatore. Signora Presidente, com'è noto si tratta della ratifica e dell'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per il riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati dalla Repubblica italiana e dalla Federazione russa, avvenuto a Roma il 3 dicembre 2009.

L'intesa, già approvata dalla Camera dei deputati, è finalizzata a disciplinare il reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio ai fini dell'accesso e della prosecuzione degli studi nelle università dei due Paesi. Lo scopo è evidentemente quello di incentivare la mobilità studentesca e lavorativa, favorendo anche una maggiore internazionalizzazione dei nostri atenei e la diffusione della lingua italiana.

Il testo si compone di un preambolo e di sei articoli.

L'articolo 2 riporta la corrispondenza tra i titoli di studio, precisando che l'esatta definizione della corrispondenza tra i crediti e il contenuto dei corso di insegnamento è di competenza delle singole università.

L'articolo 3 estende il riconoscimento anche ai periodi di studio non completati e che si intendano proseguire nelle istituzioni accademiche dell'altra parte.

L'articolo 5, sul modello di altri analoghi accordi, istituisce una commissione mista di esperti incaricata dell'interpretazione e della spiegazione dell'Accordo.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli, che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore. Gli oneri economici sono quantificati in circa 1.500 euro annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2016.

Vorrei aggiungere una considerazione che ritengo importante. Segnalo l'importanza anche simbolica di questa ratifica in un momento in cui, per i fatti a tutti noti aggravatisi anche in questi giorni, i rapporti tra l'Europa e la Russia sono particolarmente difficili. Siamo tutti convinti che il ritorno della guerra fredda sia un rischio che non ci possiamo permettere, né dal punto di vista economico, né soprattutto dal punto di vista della nostra sicurezza e direi, aggiungendo ancora un'altra considerazione, nemmeno dal punto di vista puramente storico-politico.

Mi sembra quindi significativo che oggi, con un voto su questo accordo, si rafforzi il dialogo tra Italia e Russia, partendo proprio dalla cultura, dall'università e dalla circolazione di studenti e lavoratori. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signora Presidente, il collega relatore, senatore Tronti, ha mirabilmente illustrato il contenuto di questo provvedimento. Vorrei aggiungere due considerazioni, una la farò in sede di discussione generale e la seconda in sede di dichiarazione di voto. Il sistema scolastico russo è un sistema serio, rigido e basato sulla meritocrazia, per questo è necessario procedere con l'approvazione di questo Accordo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

STUCCHI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole della Lega Nord al disegno di legge in esame e svolgo anche una seconda considerazione: prima dicevo che il sistema scolastico russo è serio, rigido, mira alla meritocrazia e considera le capacità degli studenti; da noi purtroppo c'è la cosiddetta «buona scuola», dall'altra parte un sistema dove vi è una scuola ottima. Sono quindi i russi che si devono fidare di noi; pertanto questo Accordo viene siglato a vantaggio dei nostri studenti, non tanto di quelli russi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

LUCIDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signora Presidente, annuncio all'Aula il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Zizza)*.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2057) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,24)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2057, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore facente funzioni, senatore Corsini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

CORSINI, f. f. relatore. Signora Presidente, questa intesa risponde all'esigenza di sviluppare nuovi strumenti di cooperazione operativa tra le forze di polizia dei due Paesi, in particolare per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché al fine di prevenire la commissione di reati, in un contesto internazionale estremamente complesso e delicato.

Si tratta di un Accordo sottoscritto già nel 2012 ma che, per tristissima coincidenza, è purtroppo di tragica attualità.

Come espressamente richiamato nel preambolo, il testo si pone nel quadro della normativa già esistente a livello europeo in materia di cooperazione operativa fra le forze di sicurezza, in particolare le decisioni del Consiglio dell'Unione europea nn. 615 e 616 del 2008, a loro volta riconducibili al Trattato di Prüm del 2005 (ratificato dall'Italia con la legge n. 85 del 2009).

L'Accordo si ricollega a previsioni già vigenti dell'ordinamento italiano, in particolare al decreto-legge n. 93 del 2013, che riguarda la possibilità di disporre operazioni congiunte di polizia, disciplinando alcuni profili pratici connessi al loro svolgimento sul territorio nazionale (l'attribuzione di qualifiche pubbliche agli agenti stranieri, l'uso delle armi eccetera).

L'intesa specifica innanzitutto (articolo 1) le autorità competenti, che sono il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per la parte italiana e la Direzione della cooperazione internazionale del Ministero dell'interno per la parte francese.

L'articolo 2 chiarisce che la cooperazione riguarda sia il mantenimento dell'ordine pubblico che la prevenzione dei reati, attraverso l'effettuazione di pattugliamenti concordati tra le parti e l'esecuzione di operazioni di polizia congiunte.

L'articolo 3 individua le modalità della cooperazione, prevedendo l'assistenza reciproca da parte degli agenti dei due Paesi, in special modo nelle attività che vedano coinvolti cittadini italiani e francesi. L'impiego e l'organizzazione del servizio degli agenti dello Stato di invio avvengono secondo le istruzioni delle autorità competenti dello Stato di destinazione.

I successivi articoli 4 e 5, in coerenza con le decisioni del Consiglio dell'Unione europea sopra richiamate, disciplinano l'uso delle armi, delle munizioni e delle attrezzature, nonché dei veicoli. In tutti i casi vige il rispetto delle norme dello Stato in cui si svolgono le operazioni, cioè per l'Italia, il già richiamato articolo 7-bis del decreto-legge n. 93 del 2013.

L'articolo 6 impone a Italia e Francia l'obbligo di prestare agli agenti dell'altra parte, nell'esercizio delle rispettive funzioni, la stessa protezione e assistenza riservata ai propri agenti.

L'Accordo specifica quindi le dinamiche connesse alla responsabilità civile e penale, nonché al rapporto di lavoro degli agenti impegnati nel territorio dell'altra parte. Gli oneri complessivi sono quantificati in circa 77.000 euro annui, a decorrere dal 2015, riconducibili essenzialmente a spese di missione. L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale e tiene anzi conto degli strumenti giuridici di collaborazione già esistenti in materia di cooperazione transfrontaliera e in particolare delle due decisioni del Consiglio dell'Unione europea del 2008 già richiamate.

In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signora Presidente, visti i contenuti della relazione del collega Corsini e sottolineata l'estrema e drammatica attualità dei contenuti di questa ratifica - come peraltro già fatto dal relatore - non mi resta, in questa sede, che richiamare tutti all'urgenza della sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore facente funzioni ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

BRUNI (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI (CoR). Signora Presidente, non è un caso che a così breve distanza dai fatti di Parigi, che dolorosamente hanno colpito anche il nostro Paese attraverso la morte della giovane Valeria Solesin (cui va il nostro commosso ricordo), ci troviamo a ratificare l'Accordo bilaterale di cooperazione tra Italia e Francia per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012, che ha appunto ad oggetto la cooperazione transfrontaliera in questo ambito. In particolare, esso è volto a disciplinare più nel dettaglio e ad offrire la necessaria copertura finanziaria ad operazioni comuni di polizia italo-francesi aventi carattere transfrontaliero.

Nel quadro e nel rispetto di una normativa già esistente a livello europeo, questo disegno di legge, di cui si auspica la rapida approvazione, mira a creare uno specifico strumento giuridico per regolamentare tale forma di collaborazione operativa tra le forze di polizia italiane e quelle francesi ed in concreto le modalità di svolgimento di operazioni congiunte.

La ratifica di tale Trattato in questo momento rappresenta un segnale forte di impegno del nostro Paese a sostenere una politica di sicurezza e vigilanza attenta, attraverso tutte quelle operazioni di prevenzione che molto spesso, per essere davvero efficaci, devono necessariamente oltrepassare i confini territoriali.

L'Accordo rafforza ulteriormente un quadro di cooperazione molto strutturato, delineatosi oltre mezzo secolo fa e perfezionatosi nel corso dei decenni; l'entrata in vigore della nuova intesa, sebbene si siano dovuti attendere tre anni e una situazione contingente delicatissima affinché l'accordo arrivasse in Parlamento, concorrerà a contrastare con maggiore efficacia la criminalità che colpisce i nostri due Paesi e a rafforzare il fronte comune contro la gravissima minaccia terroristica.

In particolare, si prevedono operazioni congiunte e pattugliamenti in cui gli agenti dello Stato di invio parteciperanno ad operazioni nel territorio dell'altro Stato, cosiddetto di destinazione. I profili di maggior rilievo riguardano quindi l'utilizzo di armi, munizioni ed altre attrezzature - consentito solo per legittima difesa - e le forme di responsabilità civile dello Stato di invio per i danni causati dal proprio agente nello Stato di destinazione.

Con queste premesse non sarà certo il Gruppo dei Conservatori e Riformisti ad opporsi ad un accordo che va potenziare la disciplina di un'azione di sicurezza congiunta e ben pianificata. Noi intravediamo su questa accentuata cooperazione tra le due Polizie delle importanti prospettive, soprattutto nel campo della lotta al terrorismo di matrice jihadista e nello smantellamento delle reti che gestiscono il lucroso *business* dell'immigrazione clandestina; senza mai dimenticare che a fianco di una politica di sicurezza congiunta deve essere attuata anche un'efficace cooperazione a livello economico e finanziario, rafforzando tutti quegli strumenti che permettono di seguire i piani criminali attraverso lo spostamento del denaro ed il traffico di armi.

La strage di Parigi e la fuga ancora in atto dell'unico terrorista sopravvissuto, il *kamikaze* mancato cui le forze di polizia stanno dando la caccia in tutta Europa, hanno dimostrato come di una rafforzata collaborazione fra le Polizie nazionali non si possa più fare a meno, anzi, non di una collaborazione bilaterale, ma di una cooperazione diffusa, soprattutto fra quei Paesi che sappiamo essere più a rischio di eventi terroristici, proprio perché mantengono in maniera coerente e caparbia la loro fortissima identità culturale. (*Applausi dal Gruppo CoR*).

STUCCHI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signora Presidente, concordo con l'intervento del collega che mi ha preceduto: sicuramente i tragici fatti del 13 novembre (e, aggiungo, anche quelli del 7 gennaio di Charlie Hebdo) e il sorriso di Valeria richiamano tutti ad una responsabilità.

Questo provvedimento è già passato alla Camera senza alcun voto contrario; mi auguro che anche in questa sede succeda la stessa cosa. È un segnale importante che deve essere dato, anche perché questo è l'unico strumento di cui disponiamo per poter combattere un nemico comune. È un nemico molto forte, che si può battere solo se si sta uniti, solo se assieme si decidono determinate strategie, solo se si condividono informazioni. Da questo punto di vista, esprimiamo un voto convintamente favorevole.

SCIBONA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Presidente, colleghi, oggi ci troviamo a ratificare un accordo tra il nostro Paese e la Francia, firmato dai Ministri competenti nel dicembre del 2012.

Questo testo appare in verità subdolo, volutamente impreciso in alcune parti e ormai abbondantemente superato dal tempo e dagli eventi. Non nascondiamolo, non giriamoci intorno. In questo testo non vediamo il comma 1-bis dell'articolo 2, quello che specificava meglio il concetto del mantenimento dell'ordine pubblico, ovvero operazioni congiunte di polizia antisommossa in quegli scenari transfrontalieri per territorio o per intenti: il cantiere TAV di Chiomonte in Valle di Susa, con i temuti NoTav, la frontiera di Ventimiglia con i migranti, tanto per fare due esempi.

Per quanto riguarda la grande opera inutile, già abbiamo ceduto al diritto francese i controlli e la legislazione applicata, creando a Chiomonte un'area di pseudoextraterritorialità. Non a caso, la società TELT, promotore responsabile della realizzazione del tunnel geognostico e della gestione della sezione transfrontaliera della nuova linea, è una società di diritto francese.

Adesso forniamo il contorno giuridico per far sì che quelle manganellate - che là abbondano - abbiano un retrogusto francese e la grande problematica dei fautori dell'ordine pubblico sarà capire come si traduce tonfa in francese. Discorso simile vale per i territori di confine; penso a Ventimiglia, dove agevoleremo la Francia a respingere gli immigrati e non a rimpatriarli, ma a respingere i migranti sul nostro territorio, lasciando poi, come sempre, a noi l'onere di occuparcene. Ricordo anche che sul lato austriaco vige già un simile accordo per far sì che i migranti non possano uscire dal territorio italiano; infatti la polizia austriaca opera sui nostri treni, sul nostro territorio, spingendosi fino a venti chilometri dentro il nostro suolo italico ed agendo con piena autonomia. Sono all'onore di cronaca alcune vicende che raccontano come alcuni migranti vengano, senza troppa cura, spinti giù dai treni.

Scorrendo il testo del Trattato, non possiamo non soffermarci su quelle parti che parlano di equipaggiamento e di divise. Sarà quantomeno curioso vedere gli agenti francesi con il codice identificativo sulle divise che compiono operazioni con la Polizia italiana invece completamente anonima. Infatti, è dal novembre 2012 che la Francia ha adottato elementi identificativi sulle divise dei poliziotti mentre da noi la questione è insabbiata al Senato, dove un disegno di legge del Movimento 5 Stelle ed altri disegni di legge con lo stesso tema, giacciono "morenti" in 1a Commissione, vittime delle scuse e dei temporeggiamenti del ministro Alfano, con la complicità del Partito Democratico, che - si sa - è colluso con l'antidemocraticità, odia la trasparenza e strizza l'occhio alla violenza.

Un Accordo, dunque, fatto male, che risponde solo alle esigenze di quegli interessi economici che vi sovvenzionano le campagne elettorali. Tra l'altro, questa ratifica è temporalmente assurda. Questo Accordo è stato firmato tre anni fa in tutt'altra situazione politica; dovreste vergognarvi per questa ratifica che avviene ora. Ma, si sa, la vergogna va a braccetto con la dignità: se manca una, non può esserci l'altra.

Sarebbe servito un accordo in materia di antiterrorismo. Avremmo voluto leggere misure per il rafforzamento tra le comunicazioni di *intelligence* dei rispettivi Paesi, magari per evitare che in tutto il Nord Italia si cerchi un'auto Seat nera con sopra un terrorista quando sempre la stessa vettura è già

stata trovata e fermata il giorno prima in Francia. Avremmo voluto uno *stop* al mercato delle armi verso certe zone in cui trovano rifugio i terroristi. Avremmo voluto controlli ed operazioni di polizia mirati volti a prevenire i terribili attentanti che abbiamo visto a Parigi.

Vorremmo in realtà una cooperazione internazionale in materia di difesa e sicurezza, affrontata in maniera seria e responsabile, e soprattutto una pianificazione europea. In questo Accordo tutto questo non c'è. Qui c'è solo una linea guida, piena di passaggi ambigui e ad arte di libera interpretazione. Qui c'è solo la volontà di cooperare per sopprimere il legittimo dissenso e le proteste - scomode al potere - della cittadinanza.

Noi non ci stiamo e, per esprimermi con il vostro linguaggio, annuncio che voteremo convintamente contro questa ratifica. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1827) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014 (Relazione orale) (ore 11,40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1827.

Il relatore facente funzioni, senatore Maran, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

MARAN, f. f. relatore. Signora Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione fra Italia e Marocco del 1971 sulla reciproca assistenza giudiziaria e la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate: documenti sottoscritti nell'aprile 2014.

L'Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 1971 ha l'obiettivo di migliorare la cooperazione tra i due Paesi e di rafforzare il contrasto al crimine internazionale. L'Accordo, che segue il modello della Convenzione del Consiglio d'Europa del 1957, si compone di 11 articoli.

L'articolo 2, in particolare, introduce norme sulla non applicabilità della pena di morte. Gli articoli 3 e 4 prevedono alcune ipotesi in cui si può opporre un rifiuto all'estradizione (reati politici, timori fondati che nei confronti della persona vi siano rischi di discriminazione, casi di amnistia o grazia, eccetera). Sono poi abrogate le norme della Convenzione che limitavano l'estradizione in materia di tasse e imposte di dogana e di cambio. L'Accordo non comporta oneri finanziari per il nostro Paese.

Il secondo Accordo è volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza di cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato, al fine di facilitarne la rieducazione e il reinserimento. Lo strumento è necessario perché il Marocco non ha aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa del

1983 e al successivo Protocollo addizionale del 1987.

La Convenzione in esame, costituita da 22 articoli, prevede che il trasferimento dei detenuti non si applichi a soggetti con doppia cittadinanza e si applichi inoltre solo se la sentenza è esecutiva, se il periodo da espiare è superiore all'anno e se il reato commesso è previsto come tale anche dall'altro Stato. Il trasferimento può essere richiesto dallo Stato, ma non può in nessun caso avere luogo senza il consenso espresso del condannato. La Convenzione prevede, in ogni caso, che il detenuto non possa essere processato, arrestato e condannato per gli stessi fatti che hanno già determinato la condanna nell'altro Stato. Ci sono poi previsioni in relazione ai documenti da presentare a sostegno della domanda di trasferimento, alla lingua di traduzione degli atti, alle modalità di consegna della persona trasferita e così via.

Il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli che ineriscono, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore dei testi. Gli oneri, sulla base di una stima di 200 trasferimenti annui, sono valutati in circa 340.000 euro annui.

Da ultimo, si evidenzia come i due accordi bilaterali non presentino profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e con gli altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese. Segnalo che la Commissione affari esteri, emigrazione ha approvato una modifica al testo del disegno di legge, recependo il parere della Commissione bilancio.

Si propone pertanto l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signora Presidente, intervengo solo per evidenziare che quello in esame è un accordo importante perché riguarda l'esecuzione delle sentenze di estradizione ed il trasferimento delle persone condannate. Naturalmente, è presente il vincolo del consenso del condannato, che è previsto anche in tutte le ratifiche di accordi simili. Si tratta di un accordo importante anche per via del Paese con cui è stato concluso. Il nostro segretario federale, Matteo Salvini, poche settimane fa si è recato in Marocco e oltre ad aver ricevuto un'accoglienza di tutto rispetto, ha anche trovato un Paese convinto che si possa lavorare assieme, per affrontare tematiche delicate come quelle in esame, oltre che, naturalmente, aspetti di tipo economico e provvedimenti capaci di impedire l'immigrazione clandestina.

Anche attraverso segnali di questo tipo si dà la certezza ai cittadini che si sta andando nella direzione corretta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore facente funzioni ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

BERTOROTTA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signora Presidente, anche il disegno di legge in esame giunge in Assemblea all'improvviso, come quello esaminato ieri, ovvero l'Atto Senato 2132, di cui era relatore il senatore Sangalli, che ha ricevuto un esame di circa dieci minuti, comprensivo dell'illustrazione del disegno di legge.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 11,45)

(Segue BERTOROTTA). Notiamo con rammarico come il metodo adottato dal Governo - rispetto al quale mi dispiace dire che la Presidenza è compiacente, in quanto calendarizza a velocità supersonica provvedimenti di tale portata - non sia corretto, e soprattutto non si conformi alle regole democratiche, che invece richiederebbero particolari approfondimenti.

Oggi si pretende di ratificare due accordi, siglati entrambi nell'aprile del 2014, fra il Governo italiano di Matteo Renzi e quello del Regno del Marocco e che riguardano, rispettivamente, la modifica della Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria e la nuova Convenzione sul trasferimento delle persone condannate. Inoltre, stiamo per ratificare l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971.

Se dovessimo scindere queste ratifiche dalla realtà, esse dovrebbero essere autorizzate *de plano*, eppure necessitano di essere studiate bene, soprattutto laddove riguardano situazioni di cui i telegiornali parlano per giorni e che, ad eccezione di alcune più sensibili, passano facilmente nel dimenticatoio del Governo.

Mi riferisco a casi come quello che riguarda Abdel Majid Touil, il giovane marocchino arrestato a Milano nel maggio scorso perché sospettato di aver avuto un ruolo nell'attentato al Museo nazionale del Bardo di Tunisi del 18 marzo scorso, del quale la quinta sezione della Corte penale di Milano, in un primo momento, ha deciso la non estradizione in Tunisia, in quanto in quel Paese vige la pena di morte.

È notizia del 28 ottobre scorso che la Corte d'appello di Milano ha revocato la misura cautelare nei confronti di Touil. Questo vuol dire che ne è stata disposta la scarcerazione e, se così è, significa che la giustizia non ha rinvenuto un nesso causale fra la condotta di questo marocchino e l'evento dell'attentato.

Il Movimento 5 Stelle è sempre stato favorevole a ratifiche relative alla collaborazione tra Stati quando si tratta di estradizione, ma sicuramente non permetterebbe mai di estradare uno straniero in un Paese in cui verrebbe condannato a morte.

Il Movimento è per la vita, ma è anche per il rispetto delle leggi e sul caso mi pare che pendano degli aloni, in quanto sembra che lo stesso marocchino, dopo lo sbarco avvenuto a Porto Empedocle il 17 febbraio scorso, fosse già stato colpito da un provvedimento di respingimento emesso dal questore di Agrigento, con l'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni, provvedimento cui Touil non ha ottemperato. La sua posizione mostra profili di irregolarità sul territorio italiano e, per questo, mi pare che nei suoi confronti sia stato adottato un provvedimento di espulsione.

Ovviamente, non si può condizionare l'autorizzazione alla ratifica dell'accordo in discussione a singoli casi, tuttavia riteniamo che si debba ragionare anche in questo modo, ovvero calando i provvedimenti nella realtà.

Il Movimento 5 Stelle, nonostante - ripeto - non accetti il metodo che il Governo sta utilizzando, sarà certamente favorevole a provvedimenti di questo tipo, in quanto reputa importante consentire il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza di coloro che sono detenuti nel territorio di un altro Stato, al fine di facilitarne la rieducazione ed il reinserimento sociale.

Tra l'altro, lo strumento dell'estradizione è necessario visto che il Marocco non ha aderito, neanche come Stato terzo, alla Convenzione del Consiglio d'Europa di Strasburgo del 1983 e al successivo Protocollo addizionale del 1987.

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

STUCCHI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, ho già evidenziato i motivi che ci portano a condividere l'approvazione di questo provvedimento e non mi resta che ribadirli in questa sede.

Dichiaro pertanto il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord al disegno di legge di ratifica in esame. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1965) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità - Ufficio regionale per l'Europa - concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,50)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1965, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Maran, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MARAN, relatore. Signor Presidente, il documento in esame prevede il rinnovo dell'Accordo istitutivo, risalente al 2001, dell'ufficio europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, che ha sede a Venezia, per un periodo iniziale di cinque anni, rinnovabile per ulteriori cinque.

L'intento è quello di rafforzare la collaborazione esistente tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nonché di perseguire gli obiettivi di promozione della salute e di riduzione delle disuguaglianze tra gli Stati membri nelle prestazioni sanitarie attraverso le strategie previste nella nuova politica europea di riferimento.

I compiti dell'ufficio veneziano dell'OMS sono stati notevolmente ampliati proprio con l'adozione nel 2012, da parte dei 53 Stati europei aderenti, del documento «Salute 2020», che definisce le aree primarie di azione: investimento in salute attraverso un approccio mirato alla salute nell'intero corso dell'esistenza, sfide sanitarie nel campo delle malattie; rafforzamento dei sistemi sanitari centrati sulla persona e capacità della sanità pubblica.

L'Accordo, che si compone di 11 articoli, disciplina: all'articolo 1 la struttura organizzativa dell'ufficio OMS di Venezia, prevedendo la nomina del capo dell'ufficio e del personale a regime, fino ad un massimo di 12 unità. L'articolo 2 delinea le principali aree di attività dell'ufficio, in particolare per l'attuazione delle previsioni del documento «Salute 2020», mentre l'articolo 3 ne regolamenta le strutture operative. Con l'articolo 4 vengono definiti i contributi del Ministero della salute e della Regione Veneto a sostegno dell'ufficio, a partire dalle spese per la locazione della sede (300.000 euro annui a carico della Regione Veneto) e per il personale e le attività operative (600.000 euro annui a carico del Ministero della Salute). L'articolo 5 disciplina lo *status* del personale, equiparandolo al personale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità anche ai fini dell'applicazione delle immunità e dei privilegi concessi per il libero esercizio delle proprie funzioni, mentre l'articolo 6 delinea la gestione amministrativo-finanziaria e la rendicontazione dei contributi, assoggettandola al controllo interno ed esterno e alle norme, ai regolamenti e alle procedure finanziarie applicabili all'OMS. I successivi articoli disciplinano la modalità di collaborazione tra l'ufficio OMS di Venezia e le istituzioni italiane, in linea con il Piano sanitario nazionale, in conformità con le competenze dell'ufficio stesso (articolo 7) e i privilegi e le immunità internazionali ad esso pertinenti (articolo 8). L'articolo 9 prevede un piano di lavoro dettagliato per il primo biennio di attività nell'ambito della durata dell'Accordo, nonché una previsione delle principali aree di attività, definite nei due allegati al testo base.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria, la possibilità di distaccare personale all'ufficio europeo OMS e l'entrata in vigore. Gli oneri economici vengono quantificati in 540.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, mi scuso con i colleghi se questa volta dovrò dilungarmi più del solito, ma il provvedimento in esame riguarda tutti noi in quanto concerne aspetti delicati e la salute è sicuramente uno degli aspetti cui chi governa deve prestare la massima attenzione. Si tratta di un provvedimento che va letto con attenzione, sviscerato ed analizzato in tutte le sue previsioni, soprattutto relativamente al Piano salute 2020, che comportano scelte importanti in termini di politica sanitaria.

Affrontare problematiche delle malattie e della sanità pubblica e quelle della vita quotidiana di tanti cittadini che spesso sono costretti a rapportarsi con strutture sanitarie inadeguate o con un servizio sanitario che non è all'altezza nell'affrontare malattie gravi che compromettono la loro vita è una sfida improba, che ci richiama tutti a una serie di responsabilità, la prima delle quali è mettere soldi a disposizione. Purtroppo, però, vediamo che il Governo, nonostante ci proponga questo tipo di ratifiche, poi va nella direzione opposta e nella legge di stabilità prevede ulteriori tagli alle Regioni, che nel nostro Paese sono gli enti deputati a fornire questo tipo di servizi, essenziali per la vita di tutti noi.

Naturalmente, il Gruppo cui appartengo voterà a favore di questa ratifica, ma dal punto di vista politico c'è da evidenziare la contraddizione di chi, da una parte, sposa la linea d'azione che comporta l'impegno su certi temi e su tutta una serie d'iniziative e misure che vanno nella direzione di tutelare la salute dei cittadini e, dall'altra, quando c'è da dare attuazione a questi accordi, declinandoli all'interno dei propri Paesi (da noi con le leggi di stabilità) nemmeno riesce ad individuare le risorse che servono a garantire *standard* minimi. Così, in tema di sanità non si riesce a capire la questione dei costi *standard*, che è sicuramente una delle priorità che deve essere affrontata, perché il tema degli sprechi esiste e va combattuto, ma spesso non vi è la volontà politica di farlo.

Questa contraddizione non può essere tacita, perché viene avvertita sulla propria pelle da tutti i cittadini che sono già toccati nella carne viva da una situazione che in alcune aree del Paese è veramente inaccettabile.

Si parla spesso di turismo sanitario o di viaggi della speranza. Purtroppo, da quando si sono succeduti tre Governi non scelti dai cittadini la situazione è andata via via peggiorando, nonostante le eccellenze che esistono nel nostro Paese. Infatti se è giusto criticare ed evidenziare tutto ciò che non funziona con la speranza che qualcuno vi ponga mano, è altrettanto corretto dire che ci sono realtà che lavorano al meglio erogando il servizio che i cittadini si aspettano. Sono poche, purtroppo, ma sono i modelli da seguire.

Questa ratifica spinge tutti noi ad essere più concreti e realisti, a guardare a quello che si può fare e a fare tutto al meglio. Allora, più che guardare al nostro Paese pensando di avere in tasca la soluzione per tutti i problemi, credo sarebbe opportuno guardare alle esperienze di Paesi vicini a noi, nell'Unione europea, per mutuarle e copiarle - se mi passate il termine - a vantaggio dei nostri cittadini, perché per come stiamo andando avanti su questioni delicate come la salute e la sanità, ben difficilmente riusciremo ad ottemperare al Piano 2020 e ad ottenere i risultati previsti in questo Accordo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut.*)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

Verifica del numero legale

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,59, è ripresa alle ore 12,23).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1965 (ore 12,23)

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiediamo nuovamente la verifica del numero legale.

Prima, però, vorrei stigmatizzare il comportamento di questa maggioranza: oggi ci sono ben 59 colleghi in missione e non c'è il numero legale in Aula. Questo ha dell'incredibile. Stiamo votando delle ratifiche con un numero che è assolutamente irrisorio. Non c'è neanche il numero legale. Vi chiedo se questo è il modo di lavorare!

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Mi corre l'obbligo di ricordare che, tra gli altri, è in corso a Firenze un evento della NATO dove parecchi colleghi del Senato e lo stesso Presidente della Commissione esteri si sono recati. Quindi ci sono anche assenze dovute ad impegni.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1965

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Verifica del numero legale

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale. (Commenti dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Il Regolamento lo consente, è inutile lamentarsi.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1965

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Procediamo dunque alla votazione finale.

FALANGA (AL-A). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, voglio far notare che il prossimo gennaio sarà un massacro per tantissime famiglie. Più di 350.000 lavoratori rimarranno senza il sussidio di disoccupazione, perché questa maggioranza ha voluto per forza - quindi senza ascoltare i nostri richiami in Commissione lavoro - modificare la normativa sull'indennità di disoccupazione, lasciandone fuori una categoria particolare che è quella dei lavoratori stagionali.

Già durante l'esame della legge di stabilità abbiamo proposto alcuni emendamenti. Voglio anche far notare come l'emendamento che abbiamo presentato al disegno di legge di stabilità, da voi bocciato, fosse una proposta di buonsenso e prevedesse una copertura minima, ma neanche quello è stato accolto. Facciamo allora appello al Ministro del lavoro ed alla Commissione lavoro della Camera dei deputati, affinché gli emendamenti riferiti al lavoro stagionale vengano approvati, perché si tratta di un settore strategico per l'Italia.

A questo punto ci dobbiamo mettere d'accordo: quando si va in televisione e si parla tanto del fatto che l'Italia è un Paese fantastico, un Paese che deve accogliere e che può vivere di turismo, queste sono parole; i fatti, invece, sono tutti gli atti normativi, come in questo caso, che vanno tutt'altro che a favore del turismo. È pertanto dovere di tutti noi fare in modo che i lavoratori stagionali siano nuovamente considerati per quello che sono, cioè una categoria speciale e particolare dell'Italia.

In conclusione, signor Presidente, faccio appello ancora una volta anche al Partito Democratico: fate vostre le nostre proposte e presentatele. Facciamo in modo che questa categoria veda nuovamente ripristinato il diritto che gli avete tolto. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

FATTORI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI (M5S). Signor Presidente, colleghi, oramai ne parlano tutti i *media*, ma in queste Aule purtroppo il silenzio è imbarazzante. Mi riferisco alla vicenda che vede coinvolti due giornalisti italiani, Emiliano Fittipaldi e Gianluigi Nuzzi, in un processo presso lo Stato della Città del Vaticano che mina in maniera pesante la libertà di stampa. Il processo afferisce ai loro due libri, «Avarizia» e «Via Crucis», nei quali divulgano e commentano documenti riguardanti il sistema di potere economico e politico all'interno dello Stato Vaticano.

La nostra Costituzione, all'articolo 21, difenderebbe le loro posizioni, così come la Carta dei diritti dell'uomo, mentre in terra Vaticana questi principi sono assenti. Visti gli scandali che, oramai costantemente, riguardano le istituzioni ecclesiastiche, scandali sanitari e vicende legate ad appartamenti lussuosi sul territorio italiano, a giochi di potere nella gestione di pacchetti di voto che purtroppo si hanno nella strumentalizzazione della religione cattolica in queste Aule, ritengo sia scandaloso che non si faccia nulla al riguardo e che non si ripristini una situazione di diritto.

Il Vaticano opera molto sul territorio italiano ed è molto ingerente su molte questioni del nostro Stato e sarebbe doveroso un rapporto di lealtà e mutuo riconoscimento dei diritti dell'uomo e della libertà di stampa. Questa indolenza da parte dello Stato italiano, invece, va a sancire un assoggettamento irresponsabile a norme antidemocratiche e una legittimazione delle stesse.

Non trovo inopportuno che vengano pubblicate notizie ed indagini riguardanti la struttura della Chiesa e del Vaticano, proprio perché spesso legati a filo diretto con le vicende del nostro Paese.

Noi siamo uno Stato laico, anche se per motivi elettorali molti qui dentro spesso lo dimenticano. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bencini*).

PRESIDENTE. Senatrice Fattori, non sta a me replicare, ma si tratta di vicende che investono un altro Stato che denuncia un furto di documenti, che sembra oggettivo essere avvenuto. E il furto, anche in Italia, non è ammesso.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

BOTTICI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, non è la prima volta che intervengo sulla questione riguardante la discarica di rifiuti speciali non pericolosi di Montignoso. Credo sia utile ricordare che la discarica era nata per chiudere il ciclo dell'industria del marmo, per ricevere quindi solo la marmettola proveniente soprattutto dalle cave apuane. Adesso, che la marmettola derivata dalla lavorazione del marmo non è più considerata rifiuto speciale e quindi la discarica non è più al servizio del territorio e delle esigenze per le quali era stata realizzata, la municipalizzata ASM Prato, società che controlla Programma ambiente apuane SpA e che gestisce la discarica, è intenzionata a pubblicizzare il 49 per cento delle quote private.

Considerato il precario stato finanziario della società - solo al Comune di Montignoso deve oltre 180.000 euro di *royalties* 2014-2015 (riconoscimento del danno ambientale) e ha già un piano di

rateizzo per altri 200.000 euro circa con lo stesso - siamo preoccupati che essa richieda altri codici CER o riclassifichi quel sito in modo da renderlo ancora più appetibile agli interessi speculativi.

Dall'inizio del 2014 siamo in attesa di una risposta all'interrogazione [4-01703](#), presentata all'attenzione del Ministro dell'ambiente, per comprendere se il sito sia effettivamente idoneo o meno ad essere classificato come discarica, in relazione alla legge n. 36 del 2003, che individua i siti idonei ad ospitare la coltivazione delle discariche. Ricordo che l'area della discarica è limitrofa ad un'area di pregio naturalistico ed ambientale e che parte del sito rientra nel vincolo del piano paesaggistico del Lago di Porta (ex legge Galasso, 300 metri dai laghi e 150 metri dai fiumi).

Durante i controlli ambientali previsti nel piano di monitoraggio, sono emerse anche contaminazioni nei piezometri di controllo ed ARPAT ha più volte segnalato all'autorità giudiziaria i gestori per violazione e reati nel conferimento dei rifiuti. Inoltre, a dicembre 2014 la prefettura di Massa Carrara ha revocato la certificazione antimafia al Programma ambiente apuane.

Sollecito quindi con urgenza una risposta dal Ministro e mi auguro che il governatore Rossi, considerato che la competenza della discarica è diventata regionale, si faccia carico di questa problematica, che sta preoccupando molto il territorio. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Vorrei salutare gli studenti e i docenti dell'Istituto tecnico di istruzione «Antonio Pacinotti» di Scafati, in provincia di Salerno, che sono entrati in Aula mentre finiva la seduta con le votazioni.

Siamo ora in sede di interventi di fine seduta, una prassi per cui a fine seduta, dopo le votazioni, alcuni senatori illustrano singole questioni. Si tratta quasi di una fase esterna ai lavori formali del Senato.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo per portare all'attenzione degli uffici, della Presidenza e degli altri senatori un episodio che non esito a definire inquietante, accaduto lunedì pomeriggio nel Comune di Saronno.

Con il sindaco, sono andato a visitare gli stabili dell'ex Isotta Fraschini, occupati da tempo dal centro sociale TeLOS di Saronno.

Una situazione di illegalità divenuta insopportabile da tempo, che si accompagna sempre e puntualmente ad atti che rasentano o sconfinano nella violenza in occasione di manifestazioni pubbliche.

Il risultato, signor Presidente, è stato quello di ricevere minacce di morte, da parte del sindaco di Saronno, Fagioli, e del sottoscritto che era presente. Una circostanza grave, della quale ho messo a conoscenza il perfetto, e che deve far ricordare sempre che rispetto all'illegalità non vi può essere tolleranza, soprattutto quando questa si lega a soggetti violenti.

Le persone che sono lì dentro sono legate ad un antagonismo pericoloso, a fronte del quale ritengo necessario che vi sia una presa di coscienza piena da parte delle autorità, affinché questi personaggi siano ricondotti a termini di legge, di rispetto e soprattutto di convivenza.

Non vi può essere alcuna tolleranza nei confronti di chi si spinge fino a questo livello di minaccia. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. La Presidenza, nel prendere atto della sua segnalazione, naturalmente esprime solidarietà nei suoi confronti e nei confronti del sindaco di Saronno per queste gravi minacce, veramente da condannare.

GIROTTA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTA (M5S). Signor Presidente, colleghi vorrei sottoporre alla vostra attenzione l'ennesimo gravissimo ritardo del Governo regionale del Veneto.

Nel marzo 2013, due anni e mezzo fa, il Consiglio regionale del Veneto votò all'unanimità il riconoscimento della sensibilità chimica multipla quale patologia rara, unitamente ad altre iniziative per la diagnosi e cura ed il provvedimento è entrato in vigore come legge della Regione Veneto.

Ora è possibile, per i medici e gli operatori sanitari, avvalersi di protocolli per l'accoglienza dei pazienti con tale patologia, protocolli presentati da alcune Regioni e ASL ed anche da diversi Stati e istituzioni estere. Vi sono, altresì, una serie di atti dell'Unione europea vincolanti, come regolamenti, direttive e decisioni, che trattano di questa patologia rara.

In Veneto vi è una situazione confermata dall'assessore della sanità regionale, il quale ha dichiarato che i conti consuntivi economici delle aziende sanitarie venete hanno chiuso il 2013 in attivo. Questo significa che, per il quarto anno consecutivo, il bilancio sanitario si è chiuso in attivo. Il governatore della Regione Veneto e gli assessori preposti alla sanità hanno ricevuto 38 lettere da parte di sindaci di altrettanti Comuni, che chiedevano di mettere in atto tutte le azioni di competenza affinché si potesse arrivare in tempi brevi all'applicazione della legge sopra indicata, al fine di dare opportuna assistenza alle persone sofferenti di sensibilità chimica multipla. Ugualmente, al Presidente della Regione Veneto e agli assessori sono pervenute diverse *e-mail* di carattere personale, controfirmate da molte persone ammalate di questa patologia e mi duole riscontrare in quest'Aula che nessuno è stato degnato di uno straccio di risposta. Uno straccio di risposta a persone ammalate di una patologia grave, credo che almeno formalmente sia dovuto.

Ciò premesso, dopo oltre novecento giorni, la Regione Veneto non è riuscita a compiere alcun passo in avanti in merito alla legge approvata, pur essendoci stati tempo, copertura finanziaria, condivisione delle problematiche anche da parte delle direzioni generali delle ASL, interessamento e partecipazione da parte delle persone ammalate e anche del Comitato Veneto sensibilità chimica multipla.

Chiedo quindi al Governo di interessarsi di questa questione e sollecito la Regione Veneto affinché provveda al più presto. (*Applausi della senatrice Paglini*).

DONNO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signor Presidente, volevo dire che in questo Palazzo esiste una sala denominata «Maccari», dal nome del pittore autore delle opere che abbelliscono il luogo. In uno di questi dipinti il pittore raffigura Cicerone che arringa contro Catilina, il quale è isolato e nervoso. Non ho la presunzione di paragonarmi a Cicerone, ma posso, a giusta ragione, paragonare Catilina e il suo gruppo di cospiratori al nostro Governo e ai partiti che lo sostengono.

Dico tutto questo perché con il decreto legislativo n. 159 del 2015, entrato in vigore il 22 ottobre scorso, si autorizza Equitalia a non cancellare il fermo auto e l'ipoteca sulla casa, già a carico del cittadino insolvente che abbia richiesto la rateizzazione del debito. Se il contribuente non avrà pagato l'ultima rata, non gli sarà più possibile entrare nel pieno possesso del proprio mezzo o vendere la propria abitazione a prezzi di mercato: questo è quello che state facendo.

Prima di questo insano decreto legislativo, la dilazione comportava che fermi auto e ipoteche venissero cancellati al pagamento della prima rata. È chiaro che il contribuente, tornando in possesso dei propri beni, si impegnava ad onorare le rate in quanto il mancato pagamento comportava la nuova applicazione delle misure cautelari e l'impossibilità di una nuova rateizzazione.

Perché in una situazione di grave crisi economica non avete pensato ad una unificazione della fase di recupero dei crediti ed invece avete dotato, ancora una volta, Equitalia di un ulteriore strumento coercitivo? Perché lo avete fatto?

Perché siete incapaci di fronteggiare in maniera seria il fenomeno dell'evasione fiscale. Dirigete la vostra attenzione verso i più deboli per salvaguardare solo alcuni, solo quelli che vi conviene

proteggere, solo quelli con i quali fate lo scambietto. Tutto questo però continuerete a farlo fino a quando la pazienza dei cittadini non avrà la meglio. Finirà, ed allora la congiura che voi, novelli Catilina, avete intrapreso verso la cittadinanza avrà la giusta collocazione storica, con la vostra scomparsa dal Parlamento. (*Applausi della senatrice Fattori*).

FASIOLO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASIOLO (PD). Signor Presidente, colleghi, come tutti sapete, ieri si è tenuto un importante Convegno alla Camera, per celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un Convegno che ha sviscerato tutte le problematiche aperte, tutte le battaglie ancora irrisolte. Si tratta di una sfida che va costruita ogni giorno, in un percorso che coinvolga scuola, famiglia e il sociale. Tutt'altro che il rituale di un giorno, dunque, ma un percorso ancora lungo, un percorso educativo che, come ha ben detto il presidente Mattarella, è volto alla tutela dei diritti di tutte e di tutti ed è alla base del vivere civile. La cultura e la scuola sono i migliori antidoti alla violenza fisica e psicologica, al pregiudizio, alla discriminazione, che sembrano ancora tanto difficili da abbattere.

Proprio da questi mondi deve partire quella rivoluzione culturale in grado di formare le nuove generazioni - e mi fa piacere che vi siano studenti nelle tribune - alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze di genere, di tutte le differenze. Allo stesso modo, va ribadita l'importanza dei centri antiviolenza e dei consultori familiari, sostenuti dall'operatività competente e dall'attivismo delle associazioni di volontariato, ormai indispensabili. È necessario che in questa fase delicata di riordino organizzativo delle nuove aziende sanitarie i consultori, a volte scarsamente coinvolti, possano svolgere ed ampliare la loro funzione nel rispetto di un'identità storicamente riconosciuta.

La valorizzazione sia dei consultori familiari, sia dei centri antiviolenza risponde a problematiche specifiche di tante donne in difficoltà, che spesso non trovano voce, la giusta assistenza né i necessari giusti supporti per uscire dal tunnel e normalizzare la loro esperienza di vita.

Anche oggi, quindi, un grazie a tutte queste associazioni che stanno facendo la rete del volontariato e del sociosanitario, agli interventi qualificati, ai tanti insegnanti, donne e uomini, che lavorano per la crescita armonica delle giovani generazioni nel reciproco rispetto. Una crescita necessaria e urgente. A guardare i dati dei 69 sui 73 centri antiviolenza aderenti a DiRe: 16.678 donne sono accolte in queste case, quindi la strada è ancora tutta in salita.

PRESIDENTE. Colgo l'occasione per dire che ieri la Camera ha preso una lodevole iniziativa, come lei ha ricordato, presieduta dalla presidente Boldrini. Peccato che, secondo quanto ho letto, pare che alcuni Gruppi parlamentari abbiano lamentato l'esclusione dei propri membri da un'iniziativa istituzionale. Se la notizia fosse vera, sarebbe molto grave che la Presidente della Camera abbia fatto questa discriminazione.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

BENCINI (Misto-Idv). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (Misto-Idv). Signor Presidente, colleghi, nella trasmissione televisiva «Sereno variabile», andata in onda il 7 novembre scorso, è stato lodevolmente dedicato molto tempo alla Casa di reclusione di Volterra, e in particolare alle attività professionali ed educative organizzate nel carcere per il recupero sociale dei detenuti.

Accompagnati dalla direttrice del carcere è stato mostrato il laboratorio di sartoria ed è stato raccontato il progetto "Cene galeotte", un'esperienza che si ripete oramai da molti anni e nella quale il carcere organizza, tramite il lavoro e l'impegno dei detenuti, cene aperte al pubblico.

Ciò che mi ha stupito molto, conoscendo bene quella realtà, è che nessun accenno è stato fatto all'attività di maggior successo che è nata all'interno del carcere e che ha ricevuto i maggiori riconoscimenti e premi. Mi riferisco alla compagnia teatrale della Fortezza, che dal 1988 produce

mediamente uno spettacolo all'anno, presentato sia all'interno della casa di reclusione che all'esterno in occasione di stagioni teatrali, *festival* ed eventi. Impossibile in questa sede sottolineare tutti i benefici che per il detenuto, per la struttura penitenziaria e anche per la cittadinanza, derivano da questa attività. Mi limito però a ricordare che la Fortezza medicea, al momento, non è dotata di spazi adeguati atti ad incrementare l'efficacia del potenziale così creato.

Grazie alla dotazione di una idonea struttura teatrale, si potrebbero compiere una serie di attività ulteriori comportanti l'impiego della forza lavoro, nonché la formazione di tutte le maestranze che prendono parte alla messa in atto di uno spettacolo teatrale, ovvero tutte quelle figure le quali possono, grazie al percorso formativo riabilitativo fatto all'interno del carcere, spendere la professionalità maturata al di fuori della struttura a fine pena. Si tratterebbe di realizzare il primo teatro stabile carcerario al mondo, un progetto esistente che aspetta ancora di ricevere la giusta considerazione da parte delle istituzioni.

Aspetta ancora risposta dal Governo anche l'interrogazione [3-01144](#), a prima firma della senatrice Montevercchi e firmata anche da me, depositata il 30 luglio del 2014, che informa e interessa il Ministro della giustizia proprio di questo tema e della quale, per le ragioni che ho esposto, richiedo sollecito esame.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 12,49*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013 ([1945](#))

ARTICOLI DA 1 A 5

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo II, paragrafo 1, lettere *a*) e *d*), dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 5.109 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo II, paragrafo 1, lettere *a* e *d*), non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012 ([1986](#))

ARTICOLI DA 1 A 5

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 4, lettera *b*), dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro

5.380,00 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 4, lettera b), dell'Accordo medesimo, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dal capitolo V dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 ([2029](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua

entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 431 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 del protocollo II allegato all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 9.880 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 ([2030](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 464 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 del Protocollo III allegato all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 6.360 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009 ([1966](#))

ARTICOLI DA 1 A 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5

novembre 2009.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 54.544 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 44.986 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO

3.100

BERTOROTTA

Respinto

Al comma 1, sostituire, ove ricorrono, le parole: «2015», con le seguenti: «2016», conseguentemente sostituire le parole: «2017», con le seguenti: «2018».

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles

il 27 giugno 2012 ([1972](#))
ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 63 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 41, comma 2, lettera *d*), dell'Accordo, valutato in euro 10.595 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nell'ambito del programma «Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne» e, comunque, della missione «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto» dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009 ([2031](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 1.580 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui all'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012 ([2057](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 76.554 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 500 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014 ([1827](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
 - a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1º aprile 2014;
 - b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1º aprile 2014.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, lettera *a*), e dall'articolo 22 della Convenzione di cui all'articolo 1, lettera *b*).

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalle spese di missione della Convenzione di cui all'articolo 1, lettera *b*), valutato in euro 339.760 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità - Ufficio regionale per l'Europa - concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012 ([1965](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità - Ufficio regionale per l'Europa - concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 4, comma 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 1.080.000 euro per l'anno 2015 e a 540.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Personale distaccato)

1. Il contingente massimo di personale che può essere distaccato all'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, è pari a due unità.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1966 e sul relativo emendamento

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 3.100, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1986:

sulla votazione finale, il senatore Gotor avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 2030:

sull'articolo 3, la senatrice Ferrara Elena avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sulla votazione finale, la senatrice Taverna avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Disegno di legge n. 1966:

sulla votazione finale, il senatore Gotor avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 2057:

sulla votazione finale, il senatore Di Maggio avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bubbico, Cassano, Castaldi, Cattaneo, Ciampi, Cocianich, Della Vedova, De Poli, Di Giacomo, D'Onghia, Fazzone, Fedeli (*dalle ore 10.30*), Guerrieri Paleotti, Lezzi, Mattesini, Minniti, Mirabelli, Monti, Nencini, Olivero, Orellana, Pepe, Pezzopane, Piano, Pizzetti, Puglisi, Romano, Rubbia, Saggese, Sangalli, Sibilia, Silvestro, Stucchi, Susta, Turano, Vaccari e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, per attività della 3a Commissione permanente; Mucchetti, per attività della 10^a Commissione; Gambaro e Puppato, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Compagna e Divina, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Battista, De Pietro, Panizza, Scilipoti Isgrò, Uras e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Arrigoni e Compagnone, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro economia e finanze

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio (2145)

(presentato in data 25/11/2015).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

5^a Commissione permanente Bilancio

Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio (2145)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali; E' stato inoltre deferito alla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento

(assegnato in data 25/11/2015);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Quagliariello Gaetano

Disposizioni in materia di elezioni primarie e disciplina dei partiti politici in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (2117)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio)

(assegnato in data 26/11/2015);

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Centinaio Gian Marco

Modifiche alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di film promo-pubblicitari e di autopromozione (2074)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 26/11/2015);

11^a Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

sen. Stefano Dario

Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato (2119)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 26/11/2015).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 26/11/2015 la 3^a Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

"Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014" (1827).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 19 novembre 2015, ha inviato - in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - le relazioni sulle seguenti procedure di infrazione, avviate ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

procedura d'infrazione n. 2015/2163, relativa alla mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione, in violazione degli articoli 4(4) e 6(1) della direttiva 92/43/CEE (n. 137/1);

procedura d'infrazione n. 2015/2165, relativa alla mancata adozione e revisione dei piani di gestione dei rifiuti, in violazione degli articoli 28(1), 30 (1) e 33(1) della direttiva 2008/98/CE (n. 138/1).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13a e alla 14a Commissione permanente.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 19 al 25 novembre 2015)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 106

CONSIGLIO: sulla dotazione di personale della Polizia di frontiera al valico del Tarvisio (Udine) (4-03848) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

DALLA ZUANNA ed altri: su un episodio di discriminazione sportiva accaduto a Bergamo (4-04608) (risp. DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

DE PETRIS: sulla destinazione dei locali dell'ospedale Forlanini di Roma (4-03299) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

DONNO ed altri: sull'incidenza della mortalità oncologica in Puglia, in particolare nella provincia di Lecce (4-03777) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

FABBRI ed altri: su una campagna mediatica di disinformazione in tema di patologie asbesto-correlate (4-04140) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

PALERMO: sulla disciplina degli organismi di ricerca privati, ai fini dell'assunzione di collaboratori e ricercatori (4-04490) (risp. BELLANOVA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)

PANIZZA, LANIECE: sull'esclusione delle associazioni Anbima e Feniarco dai fondi FUS per il biennio 2015-2017 (4-04329) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

SIMEONI ed altri: sulla cattiva gestione della sanità in provincia di Latina (4-04349) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

Mozioni

VACCIANO, MOLINARI, CAMPANELLA, MUSSINI, DE PIETRO, CASALETTO, BOCCHINO, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS - Il Senato,
premesso che:

a causa del susseguirsi di modifiche alla legislazione in materia di regolamentazione della capitalizzazione degli interessi scaduti, riconducibile ai contratti bancari che ne prevedono l'esistenza, ad oggi vige un disallineamento tra la normativa primaria e quella secondaria, dato che non consente di determinare in maniera diretta e incontrovertibile se l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso; la materia della produzione di interessi nell'ambito delle operazioni bancarie (anatocismo bancario) è attualmente disciplinata dal comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (teso unico bancario);

nel dicembre 2013, l'art. 1, comma 629, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) ha modificato il comma 2 dell'articolo 120 del testo unico, variazione che ha conferito al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) il compito di stabilire le modalità e i criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni bancarie;

più precisamente, il legislatore stabiliva che «gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, fossero calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Pur se con una formulazione che facilmente si prestava a dubbi interpretativi, l'intento della norma era quindi di evitare la produzione di interessi su interessi nell'ambito dei conti correnti e dei conti in pagamento;

tuttavia, a pochi mesi di distanza, il decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014 ("decreto competitività"), prevedeva un'ulteriore intervento: confermando, all'articolo 31, la prerogativa del CICR nello stabilire le modalità e i criteri per la generazione di interessi, reintroduceva nuovamente la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, purché capitalizzati su base annua. Ciò di fatto, avrebbe riaffermato indirettamente la legittimità dell'anatocismo bancario;

l'articolo 31 è stato successivamente soppresso in sede di conversione, e pertanto la materia è attualmente regolata dalla legge di stabilità per il 2014;

anche il primo firmatario del presente atto di indirizzo ha dato il suo contributo alla soluzione della problematica presentando, in data 26 marzo 2015, il disegno di legge "Disposizioni per l'abolizione dell'anatocismo bancario" (AS 1849), con l'intento di specificare l'arco temporale in cui si attua la medesima periodicità dell'addebito e nell'accredito degli interessi e con il quale si introduce il concetto di "contabilizzazione" nell'interesse che sostituisce quello di "capitalizzazione", al fine di dissipare ogni dubbio interpretativo riguardo l'applicazione di interessi su interessi creato dalla precedente formulazione della norma;

nell'agosto 2015, la Banca d'Italia ha sottoposto a consultazione pubblica la proposta di delibera che, di intesa con la Consob e ai sensi del testo unico, intendeva formulare al CICR per dare attuazione all'articolo 120, comma 2;

conclusa la consultazione pubblica, la delibera proposta dalla Banca d'Italia scioglie il nodo interpretativo ritenendo che l'espressione "capitalizzazione" possa essere intesa come sinonimo di "conteggio o contabilizzazione" e che il novellato comma 2 dell'articolo 120 del testo unico bancario intende vietare la produzione di interessi anatocistici, all'unisono con quanto proposto nel disegno di legge citato;

considerato che:

negli anni si è assistito ad una grande produzione giudiziale riguardo all'erronea applicazione della capitalizzazione degli interessi, favorita dall'ambiguità interpretativa della legislazione in materia; in particolare, la Cassazione civile, sezioni unite, con sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, così si è espressa: «Prima che difettare di "normatività", usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla *opinio iuris ac necessitatis*) di capitalizzazione trimestrale, ma che non

risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori»;

da ultimo, il Tribunale di Roma, con provvedimento datato 20 ottobre 2015, ha accolto il ricorso cautelare presentato da un'associazione di consumatori avverso una banca, accusata di violare le disposizioni in materia di anatocismo con clausole contrattuali vessatorie in punto di capitalizzazione di interessi passivi;

ciò di cui si discute incessantemente è la verifica dell'effettività o meno del divieto introdotto dal legislatore in materia di interessi passivi "anatocistici" nei rapporti bancari e se l'applicazione di tale modifica sia immediata o meno nei rapporti in corso;

per il Tribunale capitolino, appare evidente la posizione netta assunta dal legislatore sul divieto di anatocismo e sulla sua immediata applicabilità nei rapporti fra banche e correntisti;

la quasi totalità dei precedenti giurisprudenziali propende per una rigorosa esclusione dell'anatocismo nei rapporti bancari, che troverebbe fondamento già nella mera interpretazione letterale della disposizione, in forza della quale è difficile assegnare all'espressione per cui "gli interessi non possono produrre interessi ulteriori" un significato diverso dalla radicale esclusione dell'anatocismo;

la giurisprudenza, allineata su questo orientamento, verifica che già al momento della proposta di legge il legislatore aveva palesato l'intenzione di superare l'anatocismo nei rapporti bancari, seppur indirettamente: la legge di conversione n. 116 del 2014, infatti, ha di fatto soppresso la previsione interinale che attribuiva al CICR la competenza a stabilire le modalità per la produzione, con cadenza annuale, di interessi sugli interessi nei rapporti bancari, e ciò dimostra inequivocabilmente la volontà di non reintrodurre una simile prassi nel sistema;

considerato infine che vi è tuttora una forte necessità di contrastare in maniera definitiva il fenomeno dell'anatocismo bancario, generato dalla capitalizzazione degli interessi, sia passivi che attivi, relativi ai conti correnti e ai conti in pagamento,

impegna il Governo:

1) ad assumere tutte le utili iniziative, per quanto di propria competenza, per rendere quanto prima operativa la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), così come proposto dalla Banca d'Italia, per i soli punti che introducono le modifiche tecnico-contabili;

2) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, affinché il conteggio degli interessi creditori e debitori abbia la stessa periodicità e non sia inferiore ad un anno, così come proposto dalla Banca d'Italia;

3) a promuovere iniziative, anche di carattere normativo, affinché gli interessi maturati vengano contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, così come proposto dalla Banca d'Italia;

4) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, atte a garantire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi, così come proposto dalla Banca d'Italia;

5) a promuovere iniziative, anche di carattere normativo, per cui, in caso di chiusura definitiva del rapporto, il saldo relativo alla sorte capitale possa produrre interessi, se contrattualmente stabilito, e quanto dovuto a titolo di interessi non produca ulteriori interessi, così come proposto dalla Banca d'Italia.

(1-00486)

[AMIDEI](#), [Paolo ROMANI](#), [BERNINI](#), [FLORIS](#), [PELINO](#), [MALAN](#), [CERONI](#), [MARIN](#), [PICCOLI](#), [CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [DIVINA](#), [VOLPI](#), [TOSATO](#), [STEFANI](#), [CONSIGLIO](#), [BONFRISCO](#), [Mario FERRARA](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [GIARRUSSO](#), [D'ANNA](#), [BARANI](#) - Il Senato,

premesso che:

l'istituto del sindacato ispettivo è un fondamentale strumento di controllo a disposizione dei parlamentari, di maggioranza e opposizione, attraverso il quale possono conferire con il Governo, e si esercita attraverso: "interrogazioni", per ricevere informazioni o chiarimenti su un oggetto determinato

o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo; "interpellanze", che chiedono conto nella domanda rivolta al Governo dei motivi o degli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale; per ognuno degli strumenti vi è una tempistica da rispettare, ai sensi del Regolamento del Senato, al fine di fornire risposte ai parlamentari che le richiedano, che va da un massimo di 15 giorni, per le interrogazioni a risposta orale, ad un minimo di un giorno per le interrogazioni con carattere d'urgenza, e da un massimo di un mese, per le interpellanze, ad un minimo di 15 giorni, per le interpellanze con procedimento abbreviato;

il Regolamento, al Capo XIX, articoli da 145 a 161, dispone quanto sopra e altresì che, per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale e delle interpellanze, sia destinata, di norma, almeno una seduta per ogni settimana;

ad oggi, la percentuale degli atti che hanno ricevuto risposta è di circa il 19 per cento, con un tempo medio di 126 giorni. La classifica dei destinatari vede all'apice il Ministero dell'interno con 820 atti ricevuti, la Presidenza del Consiglio dei ministri (733), i Ministeri della salute (517), dello sviluppo economico (499), delle infrastrutture e dei trasporti (479) dell'istruzione, dell'università e della ricerca (460), dell'economia e delle finanze (447), dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (416), del lavoro e delle politiche sociali (397), della giustizia (388), delle politiche agricole alimentari e forestali (311), dei beni e delle attività culturali e del turismo (276), della difesa (194) e degli affari esteri e della cooperazione internazionale (151); ed è forse per la minore mole di richieste da smaltire che questi ultimi due Dicasteri sono i più solleciti, con la maggiore percentuale (50,5 per cento Ministero della difesa e 60 per cento quello degli affari esteri e della cooperazione internazionale) di risposte alle interrogazioni;

per molti parlamentari l'atto di sindacato ispettivo è l'unico strumento attraverso il quale interagire con il Governo e, ad oggi, molti di questi rimangono privi di risposte su questioni di carattere territoriale, che trattano tematiche sensibili per la cittadinanza;

nel rispetto della centralità del Parlamento, i riformatori dei Regolamenti parlamentari, nel 1971, intesero rafforzare notevolmente l'esercizio dell'attività di controllo parlamentare nei confronti del Governo. Pertanto, la situazione esposta è inaudita e inaccettabile, perché, di fatto, priva i parlamentari della funzione di controllo attribuita loro dalla Carta costituzionale;

considerato che:

il primo firmatario del presente atto di indirizzo si è avvalso dello strumento dell'interpellanza con procedimento abbreviato, disciplinata dall'articolo 156-bis del Regolamento del Senato, presentando in data 5 marzo 2015 l'atto di sindacato ispettivo 2-00252, con il quale denunciava la mancata risposta ad interrogazioni ed interpellanze da parte del Governo;

detta interpellanza con procedimento abbreviato è stata sottoscritta da senatori di vari gruppi parlamentari in maniera trasversale (tra i quali Forza Italia, Lega Nord, Grandi autonomie e libertà, Conservatori e riformisti, Misto-Movimento X), a dimostrazione del fatto che è diffusa l'insoddisfazione nei confronti del Governo;

a distanza di oltre 5 mesi, non è stata fornita alcuna risposta da parte dell'Esecutivo e a tal proposito il primo firmatario ha scelto di intervenire settimanalmente a fine seduta per sollecitare la risposta a tutti i propri atti di sindacato ispettivo, così come accaduto nelle seguenti date: 13 maggio, seduta n. 448, 20 maggio, seduta n. 453, 10 giugno, seduta n. 462, 18 giugno, seduta n. 468, e 1° luglio, seduta n. 476;

nonostante i molteplici interventi, in Aula non vi è stata, da parte del Governo, né alcuna risposta agli atti di sindacato ispettivo né alcuna presa di posizione in merito alla perdurante e annosa questione del basso indice di risposta agli stessi;

senza il predetto strumento, il potere legislativo è, di fatto, privato della propria prerogativa di controllo sull'operato dell'Esecutivo e, quindi, vi è una forte divergenza tra quanto disposto dalla Costituzione e quanto in effetti realmente si verifica;

sussiste quindi l'improcrastinabile necessità e urgenza che il Governo si renda pienamente consapevole

del precedente che si sta consolidando, impegna il Governo ad attivarsi allo scopo di adottare tutte le azioni di propria competenza, affinché i vari Dicasteri possano smaltire l'arretrato di atti di sindacato ispettivo, nel rispetto delle prerogative del Parlamento e della funzione di controllo riconosciuta ai parlamentari, dando conto, anche sinteticamente, di eventuali mancate risposte.

(1-00487)

CASALETTO, MOLINARI, VACCIANO, BIGNAMI, MUSSINI, CAMPANELLA, BOCCHINO, BENCINI, DE PIETRO, SIMEONI, BISINELLA, MUNERATO, BELLOT, CANDIANI, CONSIGLIO, DE PIN - Il Senato,

premesso che:

il regolamento (CEE) n. 2568/91 (2) della Commissione europea definisce le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli di oliva e degli oli di sana di oliva e stabilisce i metodi di valutazione di tali caratteristiche. Tali metodi e i valori limite, relativi alle caratteristiche degli oli, vengono aggiornati periodicamente sulla base del parere degli esperti chimici e conformemente all'attività svolta in sede di Consiglio oleicolo internazionale (COI);

al fine di garantire l'applicazione a livello comunitario delle più recenti norme internazionali stabilite dal COI, sono stati modificati i valori limite inferiori per l'acido linoleico, stabiliti in una nota alla seconda tabella dell'allegato I del citato regolamento CEE, secondo l'intento dichiarato di impedire le sofisticazioni dell'olio extra vergine con altri oli vegetali;

considerato che:

la situazione emergente, a giudizio dei proponenti, in seguito agli accertamenti analitici effettuati su rilevanti quantitativi di oli extravergine nazionali, di qualità inconfondibilmente elevata, ottenuti da varietà diffuse in tutto il territorio italiano denuncia variazioni significative rispetto ai limiti chimici previsti dalla normativa comunitaria in materia di caratteristiche degli oli di oliva, in particolare in base al regolamento (UE) n. 2015/1830 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91, che pure non incidono concretamente sui loro pregi;

tal non conformità, irrilevante dal punto di vista qualitativo, a quei valori limite superficialmente fissati, sta arrecando ingenti danni economici a tutta la filiera olivicola, a causa dell'impossibilità di commercializzare proficuamente gli oli, obbligando alla svendita di prodotti altrimenti di eccellente qualità;

gli oli extra vergine di oliva italiani, ottenuti dalla varietà carolea, di sicura genuinità, presentano spesso valori dell'acido eptadecenoico leggermente superiori al limite massimo di 0,30 per cento indicato dalla normativa, con valori compresi per la maggior parte tra lo 0,30 e 0,38 per cento, così come l'acido eptadecanoico;

analogia problematica emerge anche per quegli oli extravergine di oliva ottenuti dalla varietà coratina, e pure in queste produzioni il valore dell'acido eicosenoico (c20:1) risulta di frequente leggermente superiore al limite fissato dalla normativa comunitaria;

considerato inoltre che:

i risultati della composizione degli acidi grassi potevano precedentemente essere espressi con un solo decimale ed era possibile, per gli oli interessati alla problematica in questione, risultare comunque conformi, in virtù dell'arrotondamento per difetto, allora ammesso dalla normativa comunitaria, mentre le recenti modifiche introdotte nel regolamento (CEE) n. 2568/91 (2) non ammettono più tale modalità di calcolo;

gli oli extra vergine di oliva di origine italiana e di elevata qualità presentano naturalmente valori degli steroli totali inferiori al limite minimo di 100 milligrammi per chilogrammo, previsto per tale determinazione dalla normativa comunitaria applicabile, con una conseguente quanto paradossale non conformità degli stessi,

impegna il Governo:

1) ad assumere tutte le utili iniziative, per quanto di propria competenza, per evidenziare le problematiche esposte presso il Consiglio oleico internazionale e presso la Commissione europea;

2) ad attivarsi nelle sedi opportune, per far modificare alcuni limiti dell'attuale normativa comunitaria, portando a 0,50 per cento il limite degli acidi eptadecenoico (c17:1) eptadecanoico (C17:0) eicosenoico (C20:1);

3) ad attivarsi al fine di modificare il limite degli steroli totali, riducendolo per gli oli extra vergine di oliva, con un limite di 900 milligrammi per chilogrammo, predispondendo l'"albero decisionale", già utilizzato dal regolamento (CEE) n. 2568/91 per altri parametri.

(1-00488)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BUEMI - Ai Ministri dell'interno e della difesa - Premesso che:

un articolo pubblicato il 24 novembre 2015 su "il Fatto Quotidiano" denuncia che una partita di 6.400.000 cartucce calibro 9, acquistate dal Ministero dell'interno il 12 dicembre 2013 sono difettate e, dunque, assolutamente non utilizzabili in servizio, come indicato nelle due circolari diramate nel settembre 2015 dall'ufficio logistico e da quello per i servizi tecnico-gestionali del Ministero alle Questure. Nell'articolo si legge: «Il Viminale che il 12 dicembre 2013 aveva stipulato un contratto con la Fiocchi Munizioni spa di Lecco (...) si è reso dunque conto - grazie alle segnalazioni ricevute - che alcune munizioni (...) sono difettate: la parte del bossolo, quella cioè che avvolge l'ogiva prima dello sparo, in alcuni casi presenta un avvallo»;

il Ministero non ha ritirato le munizioni fallate del calibro 9 per pistole e per M12 ma ne ha limitato l'utilizzo nei soli poligoni di tiro, dove gli agenti sono protetti dagli occhiali, a esclusione della mitraglietta, per la quale ne è stato totalmente vietato l'uso. Il Ministero, rivela ancora il quotidiano, avrebbe invitato il personale incaricato e interessato nelle esercitazioni ad un controllo visivo per individuare eventuali deformazioni del bossolo; inoltre avrebbe chiesto che «tutto il munitionamento ancora disponibile, sia della dotazione individuale che di reparto, confluisca presso le armerie di servizio» per evitare che i proiettili difettosi finiscano per essere utilizzati in servizio fino a successiva comunicazione, che ancora non è stata recapitata presso le Questure;

dalle dichiarazioni rilasciate al giornale *on line* "Leconnotizie" da Stefano Fiocchi, presidente della Fiocchi munizioni, «Una presa di posizione rigida da parte del Viminale che non comprendiamo. Si tratta di un difetto abbastanza comune riscontrato in alcune cartucce all'interno del lotto, che può sfuggire ad un controllo statistico. Come da contratto ci siamo resi disponibili al ritiro, al controllo e al reintegro del munitionamento»; lo stesso presidente si dice sorpreso del risalto mediatico che ha avuto la questione che è, in realtà, risolvibile nel momento in cui vengono riscontrati difetti di produzione; considerato che un episodio simile, che fu oggetto di interrogazioni parlamentari, era già successo nel 2011 con la sospensione di 8 lotti di cartucce calibro 9 prodotte nel 2009 dalla ditta Sellier&Bellot, dato che le pallottole acquistate esplodevano a causa di una polvere da sparo di bassa qualità e il Ministero dell'interno fu costretto a ritirare i lotti fallati, lasciando, così, i poliziotti con una dotazione esigua;

tenuto, inoltre, conto che:

a solo pochi giorni dall'inizio del giubileo straordinario e data l'instabile situazione internazionale dovuta ai fatti di Parigi del 13 novembre 2015 rivendicati dal sedicente Stato Islamico e le conseguenti minacce di attentati in tutta Europa, l'equipaggiamento del comparto sicurezza italiano parrebbe mostrare diverse falle, tra cui le apparecchiature radio inefficienti, con le batterie dei portatili che si scaricano in pochi minuti, e i giubbotti antiproiettili scaduti (su 12.000 solo 3.300 sono ancora validi), così come denunciato dai sindacati di polizia Sap e Coisp e riportato da molti organi di stampa (si veda "Il Giornale" del 24 novembre);

con una interrogazione parlamentare (4-10281) presentata il 10 gennaio 2011, ai Ministri della difesa e dell'interno, era già stato segnalato che i giubbotti antiproiettile in uso al personale delle forze armate e di polizia «sono inclini ad idrolisi e quindi a perdere le loro caratteristiche organolettiche, meccaniche e chimiche» e «riportano una data di scadenza che ne consente un impiego, in condizioni normali, per un periodo massimo di 5 anni dalla data di produzione». Per questi motivi si chiedeva ai Ministri di conoscere quanti e di quale modello fossero «i giubbotti antiproiettile in dotazione al personale delle

Forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare e civile, quanti quelli scaduti nel 2010 e quelli che scadranno negli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015», quali fossero «le relative previsioni di spesa per la sostituzione o per eventuali nuove acquisizioni e quali i costi sostenuti per il corretto smaltimento dei giubbotti scaduti» e conseguentemente quali fossero «le disposizioni impartite da ogni singola amministrazione per garantire una immediata sostituzione dei giubbotti scaduti o deteriorati». L'interrogazione non ha ottenuto risposta nella XVI Legislatura,

si chiede di sapere:

se quanto riportato corrisponda al vero;

se i Ministri in indirizzo non ritengano che fronteggiare l'attuale situazione di elevato pericolo senza mezzi di protezione o con giubbotti antiproiettile inutili, perché vecchi e deteriorati, sia estremamente pericoloso per i tanti militari, carabinieri e poliziotti messi a sorvegliare le piazze, le stazioni delle metropolitane e tutti i luoghi ritenuti a rischio;

quali urgenti iniziative intendano intraprendere al fine di mettere il comparto sicurezza del nostro Paese nelle migliori condizioni di operare per la difesa dei cittadini italiani.

(4-04877)

MATTESINI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Tenuto conto che:

alle ore 5 del 19 novembre 2015 il metanodotto SNAM Rimini-Sansepolcro, nei pressi di Ponte Presale di Sestino (Arezzo), in alta val Marecchia, località Belvedere, è stato interessato da una esplosione, causata da una rottura che sembra provocata dal cedimento strutturale di un tubo, con scintille che hanno innescato uno spaventoso rogo con fiamme alte oltre 50 metri, il cui punto di innesco si trova a circa 400 metri dalle abitazioni;

gli abitanti della zona sono stati svegliati da un boato sentito anche a molti chilometri e la deflagrazione ha creato allarme in tutta la popolazione da Sestino a Pennabilli (Rimini);

sono intervenute le forze dell'ordine delle locali stazioni dell'Arma dei Carabinieri, che hanno preso in consegna la zona e dato ausilio nell'evacuare gli abitanti delle case sparse, il personale dell'Unione dei Comuni montani della Valiberina addetto al servizio antincendio, i vigili del fuoco e il personale del soccorso in emergenza del 118;

nell'immediatezza il dispacciamento SNAM rete gas di San Donato Milanese, che monitora l'intera rete di trasporto nazionale, è intervenuto chiudendo a distanza, con l'ausilio delle tecnologie in telecontrollo, il tratto di condotta interessato, consentendo così di mettere in sicurezza l'infrastruttura in tempi rapidi, interrompendo la fuoriuscita di gas ed agevolando lo spegnimento delle fiamme da parte dei vigili del fuoco;

secondo la Procura di Arezzo sembra trattarsi di "incendio colposo" e risulta che siano pronti avvisi di garanzia.

sono stati apposti i sigilli al metanodotto e gli operai della SNAM, che erano andati a svolgere i lavori di ripristino, hanno trovato l'intera area delimitata ed i cartelli che ne spiegavano il sequestro probatorio, finalizzato ad accertare la dinamica e le cause dell'esplosione (eseguito su iniziativa del comandante della stazione dei Carabinieri di Sestino);

il sopralluogo effettuato nell'immediato ha evidenziato gli esiti di un sovraccarico tensionale sulla tubatura, da nord verso sud;

allo stato degli atti risulta, da quanto comunicato da SNAM SpA, che la posa in opera delle tubature risale ai primi anni '70 e che l'ultimo monitoraggio del metanodotto nella zona interessata dall'incendio potrebbe non essere in linea con la tempistica prevista dalla legge (l'ultimo monitoraggio risalirebbe a circa 15 anni fa);

la zona appenninica di Sestino e Badia Tedalda rientra, tra l'altro, nel rischio sismico zona 2 Toscana, dove l'azione tellurica può provocare gravi danni;

l'evento, qualora non fosse chiarito negli aspetti legati principalmente alla sicurezza dei cittadini, non favorisce la qualità di vita di chi abita la montagna attraversata dalle strutture della Snam; un territorio montano che, oltre ad essere individuato tra le aree ultra-periferiche della Toscana (rientrante, non a

caso, nel progetto pilota Valtiberina-Casentino aree interne), paradossalmente non usufruisce del metano: Sestino, teatro dell'esplosione e del passaggio di ben due metanodotti (linea Sansepolcro-Rimini e linea Foligno-Sestino-Minerbio), non è paese metanizzato;

considerato che altri incidenti simili si sono già verificati in questi ultimi anni su tutto il territorio nazionale, dalla Sicilia alla provincia di Treviso, con cause diverse, in taluni casi esogene, come movimenti franosi, ed in altri endogene, come l'errata pressione a cui i condotti sono stati sottoposti o addirittura casi di cedimenti strutturali delle tubazioni,

si chiede di sapere:

come i Ministri in indirizzo intendano operare affinché siano rispettate le norme sui monitoraggi; quali iniziative di competenza intendano intraprendere affinché la popolazione tutta e le istituzioni siano messe nelle condizioni di sentirsi sicuri di vivere in un territorio, interessato dal passaggio del metanodotto, che risulta catalogato come "zona 2" per il rischio sismico, e quindi richiede un'attenzione ancor più stringente da parte dei soggetti preposti alla sicurezza, e oggetto di interventi, anche urgenti, per problematiche legate all'instabilità idrogeologica.

(4-04878)

ARACRI, GASPARRI - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze -
Premesso che:

a partire dal 2016 il pagamento del canone di abbonamento Rai sarà abbinato a quello relativo alla fornitura della corrente elettrica;

l'articolo 10 del disegno di legge AS 2111, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", attualmente all'esame della Camera dei deputati, ha fissato la misura del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato, per il 2016, in 100 euro, rispetto a 113,50 euro dovuto per il 2015; si è introdotta una nuova presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo, ai fini dell'accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone e la presenza di un contratto di fornitura dell'energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il medesimo;

la normativa sugli abbonamenti alle radioaudizioni e alla televisione è stata introdotta dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, recante "Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni"; ai sensi dell'art. 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)", il canone di abbonamento alla televisione è attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (Rai SpA fino al 6 maggio 2016), ad eccezione della quota pari all'1 per cento già spettante all'accademia di Santa Cecilia;

l'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", disciplina il finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo, disponendo, in particolare, che entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisca l'ammontare dei canoni di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria di coprire i costi che, prevedibilmente, verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo;

per l'anno 2015, il decreto ministeriale 29 dicembre 2014 ha previsto, per il canone di abbonamento alla televisione per uso privato le seguenti componenti annue: il canone di 0,22 euro, il sovrapprezzo di 104,94 euro, la tassa di concessione governativa di 4,13 euro, l'IVA di 4,21 euro, per complessivi 113,50 euro annuali;

l'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", ha ridotto, a decorrere dal 2015, del 5 per cento le somme derivanti dal canone di abbonamento alla televisione, da attribuire alla Rai. La relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'azienda, per l'esercizio 2013, ha specificato che le entrate derivanti dal canone, per il 2013, sono state pari a 1.755,6 milioni di euro;
considerato che:

in base alla legge vigente il possessore di apparecchio televisivo è obbligato al versamento di un solo canone, anche se ne detiene più d'uno ubicati in abitazioni diverse, purché non concesse in locazione; nonostante le numerose modifiche introdotte al disegno di legge di stabilità AS 2111, durante il travagliato *iter* legislativo presso la 5a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica, non risulterebbe ancora possibile stabilire con certezza a chi verrà addebitato, e in quale misura, il pagamento del canone Rai;

il rilevante numero di società distributrici di corrente elettrica (circa 500) rende ancor più difficile l'identificazione dell'abitazione alla quale addebitare il canone;

sulla base di quanto sopra, si rischia che una persona che risulta intestataria di più abitazioni, in aree differenti del Paese, ove vi sono differenti gestori delle reti elettriche, si veda costretta a pagare il canone in doppia misura;

a giudizio degli interroganti, la situazione è fuorviante: sebbene l'obiettivo del Governo rimanga quello di snellire le procedure amministrative, sino ad ora le riscossioni del canone erano gestite direttamente dalla Rai, mentre dal prossimo anno verranno gestite da enti esterni con le problematiche che ne deriveranno,

si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliono intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla problematica del pagamento del canone Rai;

in quale maniera intendano riuscire ad identificare la corretta e unica abitazione della famiglia anagrafica alla quale addebitare il costo del canone Rai;

per quali ragioni si sia deciso di addebitare il canone Rai nella bolletta relativa alla fornitura dell'energia elettrica, senza curarsi delle conseguenze che ciò avrebbe comportato;

se le numerose aziende distributrici di energia elettrica abbiano a disposizione dei tabulati complessivi delle varie proprietà in possesso dei propri utenti e se siano in grado di definire quali siano adibite ad abitazioni principali e secondarie.

(4-04879)

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che: il quotidiano "La Stampa" di Torino del 23 novembre 2015 riporta la notizia riguardante l'Autostrada Torino Ivrea-Valle d'Aosta (ATIVA), società che gestisce la tangenziale e il ramo piemontese della Torino-Aosta, che ha citato in giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quello dell'economia e delle finanze a causa della mancata risposta alla richiesta di proroga della concessione, che scade il 31 agosto 2016;

il prolungamento della concessione, sostiene il presidente della società, sarebbe in «linea con la normativa europea e la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea» perché legato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza obbligatori dopo le alluvioni del 1993 e del 2000, interventi che valgono 348 milioni di euro, per i quali ATIVA ha proposto al Governo di farsene carico in cambio del prolungamento della concessione al 2030 senza alcun incremento delle tariffe;

ATIVA sostiene che la messa in sicurezza è obbligatoria «in base alle prescrizioni del piano per l'assetto idrogeologico del bacino del Po recepite dalla Regione» e il *project financing* prevede investimenti per 539 milioni di euro per la messa in sicurezza del nodo idraulico di Ivrea e di tutta l'autostrada. La soluzione della società prevedrebbe una gara pubblica con eventuale esercizio di diritto di prelazione e la scadenza della concessione nel 2030. Secondo il presidente dell'ATIVA, si tratterebbe di «uno strumento che rispetta la normativa e le regole della concorrenza ed ha il pregio di prevedere investimenti per centinaia di milioni, con evidenti ricadute positive per il territorio»;

talé discusso progetto sembra essere destinato alla mera fruizione da parte della concessionaria dei benefici previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge, 12 settembre 2014, n.133, «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, cosiddetto decreto

"sblocca Italia", che dispone la proroga della concessione in cambio di «interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali»; la Commissione europea, all'inizio del 2015, ha avviato una procedura Eu-Pilot, ossia una richiesta di approfondimenti informativi sulle misure previste all'articolo 5 del decreto "sblocca Italia", che proroga le concessioni autostradali senza procedure di gara, per verificare la violazione delle regole comunitarie, che espongono il Paese a sanzioni che ricadrebbero sull'intera collettività; il Governo, come è giusto che sia, ha deciso di espletare una gara europea per la gestione delle autostrade ogni volta che le concessioni vanno in scadenza, come è già avvenuto per la A21 e per la Salerno-Reggio Calabria. Nel caso specifico, la partecipazione pubblica si potrebbe salvaguardare mettendo a gara, ad esempio il 90 per cento delle azioni, e non il 100 per cento, avviando subito la procedura di affidamento; considerato che:

nel mese di gennaio 2015, anche il presidente dell'Autorità nazionale dell'anticorruzione ha contestato la norma dello "sblocca Italia", che impone ai concessionari di tratte autostradali nazionali di avviare una procedura di modifica del rapporto concessorio e di predisporre un nuovo piano economico-finanziario per la stipula di un atto aggiuntivo o di un'apposita convenzione unitaria, precisando che l'affidamento dei lavori, nonché dei servizi e delle forniture, ulteriori rispetto a quelli previsti nelle vigenti convenzioni, devono essere affidati secondo procedure ad evidenza pubblica; in base all'articolo 5 del decreto-legge n. 133, i concessionari possono chiedere l'aggiornamento delle concessioni esistenti per unificare la gestione di tratte interconnesse. In questo modo, si rende possibile, nel caso di unificazione di convenzioni con scadenze differenziate, lo slittamento della scadenza di alcune di quelle vigenti senza, quindi, l'espletamento di alcun tipo di procedura ad evidenza pubblica, in violazione, tra l'altro, dei principi di concorrenza ed economicità. La norma funzionerebbe come un grimaldello per allungare le concessioni senza gara, come è stato osservato dai molti;

tenuto conto che:

gli aiuti di Stato alle società concessionarie sono in contrasto con le regole europee e favoriscono la corruzione, creando un mercato opaco e senza concorrenza;

la norma è in evidente contrasto con quello che da tempo l'Unione europea sta chiedendo all'Italia e cioè che le concessioni devono essere messe a gara pubblica, al contrario di quanto prevede la normativa citata che consente una proroga della concessione quasi automatica a favore degli attuali concessionari, per ottenere la quale è sufficiente chiedere l'accorpamento di più tratte o impegnarsi a fare investimenti comunque necessari, il cui meccanismo diventa un criterio di allungamento delle concessioni,

si chiede di sapere, in attesa di modifiche legislative, quali urgenti iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere, perché non ci siano più prolungamenti per le concessioni autostradali, ma esse vengano affidate con nuove gare, nel pieno rispetto delle regole. Solo così può nascere un mercato trasparente ed efficiente, capace di contrastare davvero la corruzione ormai dilagante nel settore.

(4-04880)

[SANTANGELO](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#), [BERTOROTTA](#), [FATTORI](#), [CRIMI](#), [MORONESE](#), [MARTON](#), [PAGLINI](#), [GIARRUSSO](#), [COTTI](#), [BUCCARELLA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

dopo gli attentati di Parigi, anche in Sicilia, come nel resto d'Italia, è stato innalzato il livello di attenzione sugli obiettivi sensibili e su tutto il territorio e sono state rafforzate le misure di sicurezza, elevando il grado di emergenza al secondo livello, che consente l'assetto operativo dei reparti speciali, nonché l'intervento immediato e il coinvolgimento delle forze speciali militari;

in particolare, si apprende da notizie di stampa su "la Repubblica" del 21 novembre 2015 che a Palermo, presso la relativa Prefettura, è stata presa la decisione di elevare l'emergenza al secondo livello;

inoltre l'articolo precisa che a Palermo, Catania e negli altri capoluoghi di provincia è stato disposto un

incremento delle forze dell'ordine nei luoghi strategici, "anche per una maggiore percezione di sicurezza da parte dei cittadini", intensificando i controlli su strade, porti e aeroporti, nei pressi di alcuni monumenti e di obiettivi sensibili in tutta la Sicilia, tra cui gli impianti sportivi e gli stadi, in occasione degli appuntamenti agonistici;

anche la valle dei Templi di Agrigento è stata ritenuta un obiettivo sensibile e così, su iniziativa del prefetto di Agrigento, Nicola Diomede, da alcuni giorni tutti i turisti vengono controllati all'ingresso della "via Sacra" con un *metal detector*;

nell'area di Trapani sono presenti l'aeroporto civile "Vincenzo Florio", che dispone dell'utilizzo delle piste di atterraggio e decollo dell'aeroporto militare del 37° stormo dell'Aeronautica militare italiana, e i porti di Trapani e Mazara del Vallo;

a Mazara del Vallo, in località capo Feto, insiste una stazione di pompaggio e snodo, chiamata TMPC (Trans Mediterranean pipeline company), punto di arrivo del tratto di gasdotto sottomarino compreso tra capo Bon (Tunisia) e Mazara del Vallo. La prima linea del gasdotto, capace di trasportare 12,3 miliardi di metri cubi di gas algerino all'anno, fu costruita dall'Eni fra il 1978 e il 1983 ed è stata poi accresciuta a 24 miliardi di metri cubi annui grazie al completamento, nel 1997, della seconda linea. Un'ulteriore espansione di 3,2 miliardi di metri cubi annui è avvenuta nel corso del 2008, ed un'altra, di 3,3 miliardi di metri cubi annui, nel 2012; ad oggi, invia metano proveniente dall'Algeria e dalla Tunisia fino all'Italia settentrionale, in Emilia;

considerato che:

molti cittadini di Mazara del Vallo, e comunque i residenti nel territorio, vista la presenza della stazione TMPC, dell'aeroporto civile-militare e di aree di interesse turistico come l'area archeologica di Selinunte, Segesta e del centro "Ettore Maiorana" di Erice, ritengono che gli stessi dovrebbero essere sottoposti a disposizioni di sicurezza;

da notizia di stampa, riportata da "vivimazara" del 1° luglio 2015, si legge: "A Mazara, nello scorso mese di gennaio, quando in Francia, avvenne l'attentato al giornale satirico Charlie Hebdo, un massacro con dodici morti, il prefetto di Trapani, Leopoldo Falco ha annunciato il rafforzamento dei controlli negli obiettivi sensibili, tra cui la stazione metanifera ma anche i vescovadi di Trapani e Mazara del Vallo";

da quanto pubblicato da "ilgiornale" del 16 febbraio 2015 si apprende che il Ministero dell'interno, dall'11 settembre 2001 (giorno dell'attentato alle torri gemelle del World trade center di New York) ad oggi, avrebbe provveduto a stilare una lista di oltre 13.000 obiettivi sensibili in Italia, tra questi, sedi governative e ambasciate, multinazionali e gruppi finanziari Usa, basi Nato, scuole americane, compagnie aeree, ma anche luoghi di aggregazione, aeroporti, stazioni ferroviarie e della metropolitana, simboli culturali ed edifici religiosi (soprattutto le sinagoghe),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali misure di potenziamento e vigilanza, viste le iniziative di sicurezza adottate nel vertice tenuto in Prefettura a Palermo nonché quanto disposto al riguardo dal prefetto di Agrigento per la valle dei Templi, siano state assunte nell'area del territorio di Trapani e/o quali strumenti o mezzi si adotteranno, affinché gli organi preposti alla sicurezza pubblica possano garantire il rispetto degli *standard* di sicurezza adeguati ai rischi che potrebbero derivare dalla presenza di obiettivi sensibili, come il TMPC o l'aeroporto civile e militare di Trapani-Birgi;

se la stazione TMPC di pompaggio e snodo del gasdotto di Mazara del Vallo sia stata inserita tra gli obiettivi sensibili della lista citata, in quanto potenziale bersaglio di attacchi terroristici, e, in particolare, quali siano gli obiettivi sensibili identificati dalla lista stessa in Sicilia.

(4-04881)

GASPARRI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

la Direzione DG AGRI della Commissione europea ha intenzione di modificare le norme sull'etichettatura dei vini che riconduce gli stessi alle zone di produzione IGP (indicazione geografica protetta) e DOP (denominazione d'origine protetta, nei vini DOC), su impulso di alcune nazioni

produttrici di vini quali Spagna e Portogallo; alla luce della decisione, tutti i vini che prendono il nome dal vitigno, quali Lambrusco, Vermentino e in parte anche il Sangiovese, rischierebbero di essere tolti dalla lista dei vini protetti nella UE, in quanto la Commissione europea vorrebbe sostanzialmente liberalizzarli; per quanto concerne il termine Lambrusco, esso indica una serie di vitigni differenti, nonché il vino prodotto con questi. Le sue uve sono rosse, coltivate maggiormente in Emilia-Romagna nelle province di Modena e Reggio Emilia ed in Lombardia nella provincia di Mantova. Vengono utilizzate per produrre vini frizzanti e spumanti, sia rossi che rosati, rendendolo il vino più venduto in Italia; esistono quattro tipi di Lambrusco DOC: il Lambrusco rosso Salamino di Santa Croce, il cui nome trae origine dai grappoli che ricordano dei salami, possiede un colore scuro con una intensa schiuma viola e un corpo medio; il Lambrusco di Sorbara che può essere rosso o *rosé*, è il più pregiato e viene prodotto nelle zone della provincia di Modena; il Lambrusco reggiano, rosato e dolce o rosso e secco dalla schiuma vivace ed evanescente, possiede un gradevole profumo che varia dal fruttato al floreale e il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, fortemente aromatico, si presenta con una schiuma color ciliegia con aromi più ampi rispetto ai precedenti; nelle province di Reggio Emilia e Modena il lambrusco viene prodotto in quantità superiori al milione di ettolitri all'anno corrispondente ad un valore sul mercato di oltre 500 milioni di euro; esistono oltre 7.000 aziende produttrici, nei territori di origini tradizionale delle uve, nonché più di 60 cantine di trasformazione e produzione di lambrusco considerando sia quelle sociali sia quelle private; da notizie in possesso dell'interrogante, già nel mese di febbraio 2013 fu commercializzato sul mercato spagnolo un vino rosso frizzante denominato indebitamente lambrusco ed un ricorso giudiziale da parte dell'allora consorzio di Modena fu respinto dalla magistratura iberica; a giudizio dell'interrogante, quanto denunciato è gravissimo: non tutelare le eccellenze del nostro territorio lasciandone scippare l'identità da un organismo sovranazionale non porta giovamento alle nostre piccole e medie imprese locali, soprattutto in questo momento di perdurante congiuntura economica negativa,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione relativa alle norme di etichettatura dei vini nelle zone di produzione IGP e DOP;

se sia a conoscenza dell'intenzione della Direzione DG AGRI della Commissione europea e per quali ragioni abbia avallato tale proposta;

in quale maniera intenda tutelare le eccellenze territoriali italiane e il *made in Italy* dal tentativo, da parte di altri Paesi della UE, di estirpare la provenienza esclusiva di taluni prodotti enogastronomici locali;

se non ritenga di tutelare i produttori di Lambrusco DOC delle province di Modena, Reggio Emilia e Mantova.

(4-04882)

DAVICO - *Ai Ministri della giustizia e della salute* - Premesso che:

la prima norma che dispose il ricovero coattivo all'interno dei manicomì fu la legge n. 36 del 1904. Successivamente, nel 1975, con la riforma dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975 e con il regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1976 entrarono a far parte del sistema penale italiano;

il decreto-legge n. 211 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2012 ha disposto, all'articolo 3-ter, la chiusura definitiva delle strutture OPG (ospedali psichiatrici giudiziari) per la data del 31 marzo 2013;

il decreto-legge n. 24 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 57 del 2013, ha prorogato tale chiusura al 1° aprile 2014, successivamente l'art. 1, comma 1-ter, del decreto-legge n. 52 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2014, ha fissato al 31 marzo 2015 la chiusura delle

strutture;

gli OPG sono una categoria di istituti sorti in Italia a metà degli anni '70 in sostituzione dei vecchi manicomì criminali;

gli OPG sono strutture giudiziarie dipendenti dall'amministrazione penitenziaria e, quindi, dal Ministero della giustizia;

sono da considerarsi, per la loro stessa natura, delle strutture istituzionali che devono contemplare nel loro assetto strutturale e organizzativo sia l'aspetto relativo alla cura che quello relativo alla detenzione. Nel loro interno vengono accolte diverse tipologie di pazienti con diverse posizioni giuridiche: quelli prosciolti per vizio totale di mente e dichiarati socialmente pericolosi, condannati che durante l'esecuzione della pena sono colpiti da infermità mentale, condannati con vizio parziale di mente, dichiarati socialmente pericolosi e che devono eseguire un periodo di casa di cura e custodia, magari in aggiunta alla pena. Detenuti in grado di giudizio e condannati che vengono sottoposti ad osservazioni psichiatrica per un certo periodo;

gli OPG sono sostituiti dai REMS (residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria) e sono ospitati in strutture nuove o in vecchie riconvertite;

nella casa di cura "San Michele" di Bra (Cuneo) sono attualmente arrivati 11 dei 18 detenuti che la Regione ha destinato alla città, ma in data 5 novembre 2015 P. A., ritenuto socialmente pericoloso, sottoposto per decisione del Tribunale di Vercelli, ad una misura di sicurezza (durata di un anno) è fuggito a poche ore dal suo arrivo;

sembra che A. sia scappato senza trovare nessuna difficoltà;

sono scattate immediatamente le ricerche in quanto egli è ritenuto estremamente pericoloso. Il suo *identikit* è stato diffuso a tutti i comandi delle forze dell'ordine del Piemonte, numerosi i posti di blocco, rafforzati i controlli sui treni, ma per il momento non vi è di lui nessuna traccia;

A. era stato arrestato nel 2008, al termine di un litigio con la mamma per futili motivi, aveva cosparso il pavimento di benzina, aprendo il gas e facendo saltare tutto in aria;

è notizia del 25 novembre che un altro paziente psichiatrico giudiziario ospitato nei giorni scorsi nella casa di cura "San Michele" per essere sottoposto ad una misura di sicurezza sanitaria, si è allontanato, anche in questo caso senza nessun problema;

la fuga di questo detenuto, al contrario di quella avvenuta due settimane fa, si è conclusa rapidamente, il fuggiasco è stato trovato da una pattuglia dei Carabinieri su un treno in partenza per Torino, si chiede di conoscere:

se il Governo non ritenga di dover intervenire urgentemente visto che il problema dei detenuti ritenuti socialmente pericolosi riguarda tutte le regioni italiane;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire affinché vengano finalmente realizzate le strutture identificate come REMS che, al momento, non risultano né progettate, né finanziate;

se non intendano fornire i dati relativi al 2015 di quanti sono in Italia gli ex detenuti degli ospedali psichiatrici giudiziari destinati dalle Regioni alle strutture REMS;

se non ritengano di dover intervenire affinché non si proceda con ulteriori arrivi nella casa di cura San Michele di Bra e se non ritengano altresì di dover trasferire gli 11 detenuti in strutture più idonee e più sicure almeno fino a quando non sarà accertata la totale sicurezza della struttura;

se non ritengano, infine, che ci sia stata una grave superficialità da parte della Regione e degli altri enti interessati alla vicenda, con l'assoluta mancanza di trasparenza e di controllo sulla sicurezza della struttura;

quali siano stati i provvedimenti, riguardanti la sicurezza, adottati dalla struttura della casa di cura San Michele di Bra e da tutti i soggetti coinvolti nella vicenda nelle due settimane intercorse tra una fuga e l'altra.

(4-04883)

[MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la recente produzione normativa in tema di "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione", di cui alla legge n. 190 del 2012, ha fornito un primo stabile assetto che consente di aggredire un fenomeno il cui costo non è limitato, come da più parti indicato, a 60 miliardi, importando in modo ben più grave, sebbene non quantificabile, pesanti distorsioni alla libertà di mercato;

la Procura della Repubblica di Reggio Calabria e l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), sono state investite in tempi molto recenti di una vicenda che ha coinvolto il comune di Villa San Giovanni, che testimonia come il manifestarsi di certi fenomeni non risulti depotenziato dai controlli, sempre eventuali;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

entro la scadenza del 20 settembre 2014, il dottor V.C. (già dirigente del settore finanze del Comune di Reggio Calabria), avrebbe fatto pervenire al Comune di Villa San Giovanni istanza di partecipazione al bando per la nomina nell'organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) del Comune e, ottenuto parere favorevole alla sua nomina dal Dipartimento della funzione pubblica, il sindaco di Villa San Giovanni lo avrebbe nominato con decreto, in data 23 marzo 2015, O.I.V. monocratico del Comune;

la società "Interdata Center", al termine del servizio svolto dalla precedente società assegnataria "S.A.T.I. Srl", avrebbe inviato, in data 25 febbraio 2015, un messaggio, tramite posta certificata (PEC), con proposta di offerta per lo svolgimento del servizio di "segnalazioni certificate" all'Agenzia delle entrate, per conto del comune di Villa San Giovanni;

la società "Interdata Center" sarebbe però risultata inesistente, discendendone dal numero univoco di partita Iva l'individuazione della società "Interdata Cuzzola Srl", di Reggio Calabria, il cui amministratore unico è proprio V.C., pure proprietario di una quota della società medesima;

con determinazione dirigenziale n. 62 (Reg. Det. 641), a far data dal 4 giugno 2015, veniva assegnato il servizio inerente alle attività di accertamento fiscale per la trasmissione all'Agenzia delle entrate delle cosiddette segnalazioni qualificate;

non conforme a giudizio degli interroganti apparirebbe la condotta del dirigente del settore economico finanziario del comune di Villa San Giovanni, anche alla luce del precedente affidamento diretto del servizio di "segnalazioni qualificate" alla "S.A.T.I. Srl" (società *in house providing* del Comune di Reggio Calabria), pur non potendo essa svolgere il servizio per conto di un ente diverso da quello che ne deteneva la proprietà. E, successivamente, avrebbe affidato il servizio, in violazione dell'art. 125, comma 11, del Codice degli appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006) alla società "Interdata Center" *alias* "Interdata Cuzzola Srl", indicandola in atti come "Interdata Center Sas": cosa obiettivamente fuorviante, con gravi dubbi sui motivi di tale indicazione (dato il compito principale dell'organismo indipendente di valutazione);

già in data 25 marzo 2011, con delibera n. 32 del 7 marzo 2011, il comune di Villa San Giovanni, ai sensi della legge n. 133 del 2008, avrebbe stipulato con l'Agenzia delle entrate di Reggio Calabria apposita convenzione per le cosiddette segnalazioni qualificate delle posizioni tributarie di contribuenti, decidendo di affidare all'esterno il servizio, sebbene in data 12 novembre 2009, l'Agenzia delle entrate, l'ANCI e l'IFEL fondazione Anci avessero stipulato apposita convenzione, contenente modalità operative per i Comuni e, in particolare, la formazione di personale degli stessi Comuni per operare tali segnalazioni;

in data 20 settembre 2013, il comune di Villa San Giovanni avrebbe stipulato con la società "S.A.T.I. Srl", apposito "affidamento diretto" (ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Codice degli appalti, pur prevedendosi, al secondo capoverso, la consultazione di almeno 5 operatori economici, che non è dato sapere se siano o meno stati consultati) per l'espletamento dell'appalto, in quanto, asseritamente, al suo interno non vi erano professionalità in grado di svolgere tale prestazione, benché dalla data di stipula della convenzione con l'Agenzia delle entrate di Reggio Calabria, fossero trascorsi 2 anni e ben 4 dalla convenzione stipulata con la sede centrale dell'Agenzia delle entrate, l'ANCI e l'IFEL per la formazione di personale interno;

considerato, inoltre che per il reclutamento del personale, le società *in house*, essendo soggette al controllo analogo, sono tenute al rispetto dei vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche

retributive stabiliti per l'ente locale controllante, ai sensi dell'art. 18, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008) e successive modificazioni ed integrazioni, ed è risultato che presso la società "S.A.T.I. Srl" avrebbe lavorato "a progetto", dal 25 ottobre 2013 al 31 maggio 2014, la coniuge dell'allora assessore alle Finanze ed ex vice sindaco del comune di Villa San Giovanni, dal 1° giugno 2015 nuovo sindaco della città,
si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto illustrato in premessa;

se risultino su quali basi è stato rilasciato il "parere favorevole" alla nomina dell'O.I.V., ai sensi dell'art. 14, del decreto legislativo n. 150 del 2009;

quali iniziative urgenti si intendano adottare, ognuno per le proprie competenze, per indagare e valutare sui fatti e le condotte esposte, interessanti l'attuale e la precedente amministrazione comunale di Villa San Giovanni, le cui precise e distinte responsabilità andrebbero accertate anche alla luce di quanto risposto (tramite relazione del 26 agosto 2015 del responsabile del settore economico finanziario) all'atto di sindacato ispettivo riguardante l'Affidamento di servizi alla Interdata Center Sas, rivolto al Sindaco;

quali provvedimenti di competenza intendano adottare in ordine alle segnalazioni sinora effettuate e se ritengano di attivare i propri poteri ispettivi per verificare la regolarità delle procedure adottate.

(4-04884)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 187a seduta pubblica dell' 11 febbraio 2014, a pagina 65, il titolo: "Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, deferimento" è sostituito dal seguente: "Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, trasmissione e deferimento".

Nel Resoconto stenografico della 489a seduta pubblica del 22 luglio 2015, a pagina 107, il titolo: "Gruppi parlamentari, denominazione e cessazione di componente" è sostituito dal seguente: "Gruppi parlamentari, denominazione di componente".

Nel Resoconto stenografico della 521a seduta pubblica del 9 ottobre 2015, a pagina 135, il titolo: "Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, trasmissione e deferimento" è sostituito dal seguente: "Richieste di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni cui ha preso parte un senatore, deferimento".

Nel Resoconto stenografico della 542a seduta pubblica del 25 novembre 2015, a pagina 88, dopo il titolo: "Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2132", alla seconda riga, sostituire le parole da: "(Segue la votazione)" fino a "(v. Allegato B)" con le seguenti: "E' approvato".

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<http://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.